

DLXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	27082	PRETI	27088, 27091, 27093, 27099 27107, 27109, 27113, 27132, 27134, 27144
Disegni di legge:		VALSECCHI	27088, 27092 27094, 27115, 27116, 27117, 27118 27126, 27129, 27130, 27135, 27137
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	27114	TRIPODI	27089, 27095 27097, 27098, 27104, 27111, 27117 27118, 27119, 27121, 27133, 27134
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>) . . .	27114	ALBERTINI	27089, 27093, 27094 27102, 27111, 27112, 27140
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	27082	ZUGNO, <i>Relatore</i>	27089, 27097, 27100 27108, 27109, 27110, 27111, 27112 27113, 27114, 27115, 27116, 27117 27118, 27120, 27122, 27124, 27128 27130, 27131, 27132, 27134, 27135 27136, 27137, 27138, 27140, 27141
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	27082	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	27090, 27093 27094, 27098, 27100, 27109, 27113, 27114 27115, 27116, 27117, 27118, 27121, 27123 27124, 27128, 27130, 27132, 27134, 27135 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27141
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		BELOTTI	27092, 27103, 27128 27129, 27138, 27141
Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, appro- vato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);		NATOLI	27093, 27094, 27106, 27111 27112, 27113, 27133, 27136, 27140, 27142
CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori par- ticolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);		MARZOTTO	27096, 27105, 27116 27118, 27127, 27129 27101, 27110, 27111
NATOLI ed altri: Istituzione di una im- posta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanzia- mento della edilizia popolare (212);		ADAMOLI	27105, 27112, 27120, 27121
TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanzia- mento di lavori pubblici (429);		VESTRI	27105, 27112, 27120, 27121
PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516)	27084	RIPAMONTI	27108
PRESIDENTE	27084, 27093	CURTI AURELIO	27112
RAFFAELLI	27084, 27085 27092, 27093, 27094, 27095, 27096 27098, 27099, 27100, 27107, 27112 27122, 27123, 27126, 27129, 27135	SOLIANO	27115, 27116, 27130
		ANGELINO PAOLO	27120, 27121, 27141
		BUSETTO	27123, 27127, 27138
		SANNICOLÒ	27124, 27126, 27129
		CARRASSI	27124
		FAILLA	27130
		GUIDI	27131, 27132
		COLOMBO VITTORINO . . .	27132
		ALESSANDRINI	27134, 27137
		DE GRADA	27134
		LAJOLO	27139
		MALAGODI	27142
		CAMANGI	27143

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

	PAG.
Proposte di legge:	
(Annunzio)	27083, 27114
(Deferimento a Commissione)	27082, 27083
(Trasmissione dal Senato)	27082
Auguri per il Natale e il nuovo anno:	
MACRELLI	27144
CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	27145
PRESIDENTE	27150
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	27150
Per lutti dei deputati Searongella e Savio Emanuela:	
PRESIDENTE	27084
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	27084
Votazione segreta dei disegni di legge:	
Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547);	
Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (589)	27146

La seduta comincia alle 10,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 dicembre 1961. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amadei Giuseppe, Battistini, Carcaterra, Di Leo, Durand de la Penne, Ferioli, Graziosi, Marengi, Martinelli, Martino Edoardo, Negrari, Pedini, Rubinacci, Savio Emanuela, Sabatini e Sammartino.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti che, stampati e distribuiti, ritengo possano essere deferiti alle Commissioni per ciascuno di essi indicate, in sede legislativa:

« Aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge

21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3522): alla VI Commissione (*Finanze e tesoro*) (*Con il parere della II, della V e della XI Commissione*);

« Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (3523): alla II Commissione (*Interni*) (*Con parere della V Commissione*);

Senatori OTTOLENGHI ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991 — recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 — in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (3524): alla IV Commissione (*Giustizia*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Gaspari, Bozzi ed altri: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 » (*Già approvata dalla X Commissione della Camera e modificata da quel Consesso*) (741-1490-164-B), sarà trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame, nella stessa sede.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche » (3487) (*Con parere della V, della VI e della X Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, con sede in Roma » (*Urgenza*) (3505) (*Con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione di spesa per il completamento del laboratorio sperimentale funi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

viario » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3506) (*Con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

AGOSTA ed altri: « Estensione al personale tecnico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 » (3525);

STORTI ed altri: « Istituzione degli enti di sviluppo in agricoltura » (3526);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.) » (3527);

BERRY: « Disposizioni concernenti il personale salariato delle amministrazioni dello Stato già dislocato nei territori d'Africa su cui è stata esercitata la sovranità italiana » (3528).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Informo che la IV Commissione (Giustizia) ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge Colasanto: « Modificazione dell'articolo 103 del testo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1959, n. 1229 » (2715), già assegnatale in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnatele in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

Senatori CALEFFI e BELLISARIO: « Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione

media di ogni ordine e grado nonché delle scuole ed istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3243);

Senatore ZANOTTI BIANCO: « Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3257).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnatele in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

DE PASQUALE ed altri: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (*Urgenza*) (840);

VENTURINI ed altri: « Modifiche alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 » (865);

DEGLI OCCHI: « Nuove norme per il riscatto degli alloggi appartenenti ad enti pubblici o privati e costruiti col concorso o contributo dello Stato, delle province, dei comuni » (927);

DE PASQUALE: « Esonero per gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dal rimborso degli oneri gravanti sull'istituto autonomo per le case popolari di Messina per danni di guerra » (2474);

FIUMANÒ ed altri: « Agevolazioni per il riscatto degli alloggi costruiti nella città di Reggio Calabria con i fondi ricavati dall'addizionale-terremoto 28 dicembre 1908 » (2504);

ARMATO ed altri: « Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2894).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lutti dei deputati Scarongella e Savio Emanuela.

PRESIDENTE. Informo che due colleghi sono stati colpiti da grave lutto familiare: l'onorevole Vito Scarongella con la perdita del padre, e l'onorevole Emanuela Savio con la morte del fratello.

Ai colleghi così duramente provati invio, a nome dell'Assemblea, le espressioni del più vivo cordoglio.

Seguito della discussione del disegno di legge (589) e delle proposte di legge Curti Aurelio (98), Natoli (212), Terragni (429), Pieraccini (1516), sull'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Curti Aurelio, Natoli, Terragni, Pieraccini, sull'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 13 dicembre scorso è stato concluso l'esame dell'articolo 10. Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applicazione dell'articolo 964 del codice civile per la suddivisione dell'onere fra i coinvestiti.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Natoli, Vestri, Sulotto, Cianca, Sannicolò, Adamoli, Busetto e De Pasquale hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « edificatoria », le parole: « o per trascorso quinquennio ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Per tale emendamento si ripresenta la stessa situazione che si è avuta precedentemente: cioè ci siamo riservati di riproporre la questione del quinquennio in sede di articolo 16, lasciando per il momento impregiudicata la questione.

PRESIDENTE. D'accordo, questo emendamento è rinviato all'articolo 16.

Pongo in votazione l'articolo 11, testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree inedificate con l'aliquota del 15 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del codice civile fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 5 e 6, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralità e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralità ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Natoli, Vestri, Busetto, Guidi, Adamoli, Sannicolò, Cianca e De Pasquale hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'imposta è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili:

a) con l'aliquota del 15 per cento sul plusvalore globale se l'incremento del valore imponibile è inferiore al 30 per cento del valore di base;

b) con l'aliquota del 20 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 30 e il 50 per cento del valore di base;

c) con l'aliquota del 30 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 50 e il 100 per cento del valore di base;

d) con l'aliquota del 40 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 100 e il 250 per cento del valore di base;

e) con l'aliquota del 50 per cento in tutti gli altri casi ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento, nonché gli altri due

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

emendamenti di cui egli è primo firmatario, firmati anche, rispettivamente, dai deputati Vestri, Soliano, Busetto, De Pasquale, Sulotto, Adamoli, Sannicolò, Guidi e Cianca, e dai deputati Vestri, Soliano, Busetto, De Pasquale, Sulotto, Adamoli, Guidi e Cianca, tendenti: il primo, a sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è assistito dagli stessi privilegi previsti dalla legge sulle imposte dirette.

La riscossione avviene, nel caso di alienazione o costruzione, mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità e i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette in 12 rate bimestrali.

Per il caso che si colpisca l'incremento di valore per trascorso decennio senza trasferimento per atto tra vivi o nel caso di cui all'articolo 16, il pagamento può essere effettuato in 24 rate bimestrali.

Per coloro che abbiano un carico di imposte superiore a 50 milioni il pagamento può essere ripartito — a richiesta del contribuente — in 36 rate bimestrali con l'aggiunta dell'interesse legale per la somma eccedente i 12 bimestri.

Il pagamento dell'imposta può sempre essere pagato in unica soluzione anticipata per l'intero ammontare o per l'ammontare residuo. In tal caso è ridotta dell'interesse legale »;

il secondo, a sopprimere il terzo comma.

RAFFAELLI. Uno dei punti che hanno formato oggetto di maggiori critiche in questa parte della legge sull'imposta sulle aree è certamente quello relativo all'aliquota, ritenuta eccessivamente bassa non soltanto da noi, ma anche da una parte della stampa che si è occupata di questo problema, nonché dallo stesso onorevole Preti nel suo intervento in sede di discussione generale.

Questa nostra critica alla troppo bassa aliquota proposta sembra che abbia avuto qualche risultato se oggi l'aliquota del 15 per cento è praticamente respinta anche dal gruppo della democrazia cristiana, dai colleghi dell'onorevole Zugno, quelli stessi che l'approvarono in Commissione. Infatti, alcuni deputati della democrazia cristiana, gli onorevoli Valsecchi, Ripamonti ed altri, hanno presentato un emendamento sostitutivo della parte dell'articolo 12 che riguarda appunto l'aliquota.

La questione dell'aliquota è, a parere nostro, assai importante per qualificare questo

provvedimento, trattandosi di stabilire se esso debba essere un efficace strumento fiscale capace di restituire larga parte degli incrementi ai comuni, o se, invece, debba essere tenue o « addolcita », come hanno richiesto i giornali della destra economica, tale da non incidere efficacemente sugli incrementi, lasciando ai proprietari di aree, a chi ha speculato e lucrato sugli incrementi delle aree il grosso dell'arricchimento senza potervi adeguatamente incidere. Giustizia vorrebbe che tutta o la maggior parte di quello che per effetto della spesa pubblica si è trasferito nel patrimonio di privati proprietari di aree fosse restituito all'ente che ha sopportato la spesa pubblica, e, quindi, alla collettività che nell'insieme sopporta questa spesa. E non solo per ragioni di giustizia, perché nessuno dovrebbe avere la possibilità di lucrare e di arricchirsi con il denaro dei contribuenti, ma anche per la necessità di dare ai comuni mezzi finanziari indispensabili ai loro bilanci e, maggiormente, per attuare una politica di acquisto di aree e di sviluppo delle città nel settore dell'edilizia popolare e dei servizi pubblici.

La posizione della maggioranza è stata finora quella di fissare un'aliquota bassa, che noi abbiamo definito simbolica, gradita a chi ha speculato, perché chi ha lucrato senza rischio e senza fatica cento milioni non fa obiezione a pagarne 15; e, del resto, solo in teoria, perché come abbiamo dimostrato saranno 7-8 milioni effettivi, e non fa obiezione perché sono pochi e perché, questo speculatore, ha la speranza non infondata di non pagarne alcuno o di pagarne molti di meno in forza delle scappatoie cui può dare adito questa legge.

Quale modifica apportare, allora, a questa aliquota fissa del 15 per cento che è, ripeto, troppo bassa, quasi simbolica? Quella che noi proponiamo con il nostro emendamento ci sembra chiara e semplice. Noi abbiamo formulato un gruppo di aliquote a scaglioni progressivi per colpire gli incrementi in modo efficace. La nostra proposta parte da una aliquota del 15 per cento per incrementi inferiori al 30 per cento, e giunge ad una aliquota del 50 per cento per tutti i casi di incremento maggiori al 250 per cento del valore base dell'area.

Noi le riteniamo misure moderate, applicabili, che, pur essendo aliquote sopportabili, soddisfano sia l'esigenza di un congruo prelievo sul plusvalore, sia l'esigenza di dare ai comuni la prospettiva di un gettito consistente. Crediamo che siano misure più giuste

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

anche in confronto delle modifiche che propongono i colleghi del gruppo della democrazia cristiana e l'onorevole Preti, le quali si differenziano tra di loro nel senso che l'onorevole Preti suggerisce una progressione più accentuata.

Francamente, dell'emendamento Valsecchi non comprendiamo due punti. In primo luogo, la ragione dell'applicazione in ogni caso dell'aliquota del 15 per cento sul 30 per cento dell'incremento dei valori anche nei casi in cui questo sia di molto maggiore, ciò che significa che in tutti i casi vi è sempre una tassazione di una parte di questo incremento — il 30 per cento — con l'aliquota del 15 per cento, cioè una specie di abbattimento alla base ad aliquota bassa. In secondo luogo, non comprendiamo la ragione di misurare l'indice dell'incremento del valore suddividendo questo per il numero degli anni in cui si è maturato. Sono due misure che abbassano notevolmente le aliquote nominali che vanno dal 15 al 50 per cento anche nell'emendamento Valsecchi, però, per l'avvenire, cioè per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge e snaturano completamente anche l'effetto nominale della misura delle aliquote.

L'emendamento Preti prevede una progressione maggiore, rispetto all'emendamento Valsecchi, ma un uguale congegno di applicazione: perciò anche con questo emendamento si verificano due misure di attenuazione, quella del 15 per cento per un terzo dell'incremento di valore (il 30 per cento) e quella della divisione dell'incremento di valore per il numero degli anni. Fra l'altro, nell'emendamento Preti vi è un vuoto: non si sa quale aliquota applicare per la parte di incremento dal 30 al 100 per cento. Riteniamo che questo vuoto sia dovuto ad un mero errore di stampa.

E vi è da considerare quella che potrà essere l'applicazione pratica di questo congegno previsto nell'emendamento Valsecchi. A prima vista, una aliquota che va dal 15 al 50 per cento può avere anch'essa, sebbene scaglionata sugli incrementi in modo diverso da come proponiamo nel nostro emendamento, un certo effetto; ma nell'applicazione pratica si rivela molto attenuata ed in certi casi del tutto snaturata.

Mi sono preso carico di fare alcune ipotesi di applicazione. Ne riferirò qualcuna. Facciamo il caso di un incremento di valore che parta da un'area che abbia il valore di 100 e dopo tre anni un valore di 220, con un incremento del 120 per cento. Applicando la proposta quale risulta dall'emendamento Valsecchi, si ha un'imposta di lire 18,30, che non

è molto distante dall'aliquota del 15 per cento prevista dal collega Zugno, anzi in questo caso quasi coincide: 18 lire con l'applicazione dell'aliquota Zugno, 18,30 con il congegno Valsecchi. Con l'applicazione della aliquota proposta dal nostro emendamento questo plusvalore di 120 lire darebbe un gettito di 48 lire, assai più elevato, come del resto richiede il fatto che l'incremento del 120 per cento in tre anni è molto sensibile.

Il discorso fatto sulle 100 lire, per avere un'idea sulla dimensione del fenomeno, si può estendere sui 100 milioni, e quindi si ha chiara la portata attenuatrice dell'emendamento Valsecchi. Se l'incremento fosse stato più elevato ancora, del 400 per cento in tre anni, cioè se da un valore di partenza di 100 lire si avesse al momento dell'applicazione un valore di 500 lire, l'aliquota proposta dal collega Zugno darebbe 60 lire, quella del nostro emendamento darebbe la metà del plusvalore, cioè 200 lire, il congegno dell'emendamento Valsecchi darebbe 84 lire.

In termini percentuali avremmo che, nei riguardi del plusvalore globale, l'aliquota del 15 per cento già prevista nel testo si trasformerebbe in un'aliquota del 21 per cento, come risulta dall'applicazione dell'emendamento Valsecchi. Quindi, si rimane intorno al 20 per cento anche in presenza di un incremento fortissimo quale quello del 400 per cento in tre anni.

Se si avesse un valore di 100 all'inizio e di 1.000 dopo dieci anni, con un incremento globale del 900 per cento, applicando le aliquote che noi proponiamo si avrebbe un prelievo della metà del plusvalore globale, cioè 450 lire; applicando l'aliquota più bassa, quella del collega Zugno, si avrebbe un prelievo di 135 lire; applicando il congegno proposto dall'emendamento Valsecchi si avrebbe un prelievo di 185 lire, che, rispetto all'incremento globale, rappresenta il 20 per cento. Ecco che anche con una progressione di aliquote, che parte dal 15 e dice di arrivare al 50 per cento, con i due «accorgimenti» di attenuazione di cui ho parlato, in realtà si ha un prelievo globale sopra il plusvalore molto vicino all'aliquota del 15 per cento.

È vero, e chi ha esaminato le tabelle dell'emendamento Valsecchi l'avrà notato, che si possono dare almeno due altre interpretazioni, tanto è difficile ed assai macchinosa la formulazione del sistema di applicazione di queste aliquote, ma anche nelle altre due ipotesi, che ho fatto per dovere di conoscenza di tutto intero il pensiero dei presentatori dell'emendamento, il prelievo reale in termini

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

percentuali del plusvalore non si discosta molto ed oscilla tra il 20 e il 30 per cento. Anche in casi di incrementi straordinari, come quello di un'area che parta da un valore 100 e arrivi ad un valore 5.000 in dieci anni, l'aliquota di prelievo effettivo, applicando il congegno del collega Valsecchi, arriva al 21 per cento: su 4.900 lire preleva 1.028 lire, contro la nostra proposta che prevede di prelevare il 50 per cento, senza altra attenuazione. Lo stesso rapporto vale se valutiamo l'area 100 milioni, che divengano 5.000 milioni dopo dieci anni con un plusvalore di 4.900 milioni, per cui, invece di prelevare 2.500 milioni a favore dei comuni che hanno sopportato, come abbiamo cercato di dimostrare, la spesa da cui è nato questo plusvalore, l'applicazione del congegno di cui all'emendamento Valsecchi limita tutto questo al 21 per cento, cioè a circa mille milioni.

In pratica, questi casi (e molti altri sui quali abbiamo provato ad applicare l'imposta con le aliquote e con il metodo dell'emendamento Valsecchi) dimostrano che l'aliquota effettiva rimane tra il 20 e il 30 per cento, e, con maggiore frequenza, mediamente si aggira intorno al 20 per cento rispetto al totale plusvalore accertato. Questo è un risultato al quale noi, e credo anche l'onorevole Preti e quei colleghi che hanno criticato come estremamente bassa l'aliquota del 15 per cento proposta dall'onorevole Zugno, non vogliamo giungere. Viceversa, vogliamo rendere veramente incisiva l'aliquota e progressiva, nel senso che quanto più alto è il plusvalore, più elevato deve essere il prelievo fiscale.

A noi sembra che l'emendamento Valsecchi sia un congegno studiato bene, ma fatto per riassorbire l'aliquota nominale stabilita nello stesso emendamento e che costituisca in effetti una manovra per attenuarla, una manovra che ricalca il richiamo più volte fatto dai giornali della destra economica che chiedevano di affossare l'imposta sulle aree ed una aliquota bassa anche sugli incrementi di valore. In questo modo, pur dovendo abbandonare l'aliquota del 15 per cento fisso stabilita dal collega Zugno e dalla maggioranza della Commissione nel testo attuale, avete proposto un emendamento assai ingegnoso, ma che nella sostanza non modifica di molto l'aliquota effettiva rispetto al plusvalore globale.

Da un lato non potete non riconoscere che il 15 per cento era insostenibile e, nello stesso tempo, predisponete un meccanismo complesso per gettare polvere negli occhi e

non dare ai comuni un gettito proporzionato al carattere parassitario e, a volte, di rapina degli incrementi di valore sulle aree fabbricabili.

Anche queste considerazioni sulla portata delle modifiche proposte dal collega Valsecchi e da altri deputati della democrazia cristiana ci convincono della giustezza del nostro emendamento, che confidiamo la Camera vorrà approvare, compiendo così un atto, sia pur minimo, di giustizia nei riguardi dei comuni.

Gli altri due emendamenti mirano ad eliminare l'abbuono dal 10 al 15 per cento previsto al terzo comma in favore di chi paga in unica soluzione e perciò modifica anche i termini di pagamento fissandoli in 12 rate bimestrali nel caso di vendita o costruzione, in 24 rate per il trascorso quinquennio o decennio (vedremo come la Camera vorrà fissare il periodo di applicazione quando non vi sia vendita o edificazione) ed in 36 rate bimestrali, a richiesta del contribuente, per le partite di imposta che siano superiori a 50 milioni con la corresponsione dell'interesse legale.

I termini di 12 o 24 bimestri sono, a nostro parere, sufficientemente ampi. Chi vuole pagare in unica soluzione non deve avere uno sconto; può solo avere la riduzione del tasso d'interesse legale. Così chi chiede, ove abbia un carico d'imposta superiore a 50 milioni, una maggiore dilazione sui termini normali deve sopportare l'applicazione dello stesso interesse a favore dell'ente impositore.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili con l'aliquota del 15 per cento sul plusvalore globale, se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni compresi nel periodo per il quale il plusvalore stesso si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base.

Per la parte d'incremento di valore superiore al 100 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento.

Per la parte di incremento di valore superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota del 15 per cento ».

L'onorevole Preti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PRETI. Se dovessi dire che le aliquote di cui al mio emendamento sono elevate e che ne sono perfettamente soddisfatto, direi una bugia, perché penso che le aliquote potrebbero essere anche maggiori. Non posso disconoscere il fondamento di talune affermazioni dell'onorevole Raffaelli; ma, come già ho detto, qui si tratta di una questione politica, in quanto cerchiamo di raggiungere l'accordo tra alcuni gruppi per varare rapidamente la legge. Questo spiega perché mi sono limitato a presentare un emendamento il quale prevede aliquote che io stesso non ritengo del tutto adeguate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Ripamonti, Belotti, Scarascia, Vittorino Colombo, Alessandrini, Aurelio Curti, Radi e Repossi hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

a) se l'incremento di valore imponibile diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;

b) per la parte d'incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;

c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;

d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;

e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;

f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota del 15 per cento ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Non è il caso che io ricordi come la redazione di questo emendamento abbia comportato un notevole studio nella ricerca di un punto di equilibrio, che a noi sembra possa essere raggiunto con il seguente criterio: il limite massimo dell'aliquota riportato alla massima aliquota oggi esistente nel nostro sistema tributario e colpendo con la massima aliquota l'incremento di valore che superi il 500 per cento del valore di base.

A noi sembra che questo criterio sia il più onesto e che si possa pertanto procedere tranquillamente su questa strada. Vorrei, però, suggerire l'opportunità di una modifica al testo da noi proposto, nel senso di sostituire all'ultimo comma l'aliquota, ivi prevista nella misura del 15 per cento, con un'aliquota dell'8 per cento, in stretta analogia con quanto previsto nell'articolo 16.

Il nostro emendamento si compone di due parti: la prima dispone per il futuro, là dove si dice che l'imposta si applica secondo lo scaglionamento successivamente indicato. La seconda parte, invece, cioè l'ultimo comma, dispone per il passato, cioè presenta le caratteristiche di un prelievo *una tantum* che si deve fare sugli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della legge: è lo stesso meccanismo previsto all'articolo 16, là dove si parla delle società, e si precisa che in sede di prima applicazione della presente legge i comuni sottopongono all'imposta le società di cui all'articolo 6 in via straordinaria, quindi con un prelievo *una tantum*, applicando l'aliquota dell'8 per cento.

Ora, se in questa sede non modificassimo l'aliquota del 15 per cento sostituendo ad essa quella dell'8 per cento, verremmo a determinare una situazione di questo genere: che le società verrebbero chiamate ad assolvere per il passato ad un tributo rapportato ad una aliquota dell'8 per cento, mentre i soggetti diversi dalle società verrebbero ad assolvere allo stesso tributo in base ad un'aliquota del 15 per cento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marzotto, Messe, Bozzi, Capua, Bignardi, Valsecchi, Barzini, Francantonio Biaggi, Aurelio Curti e Guido Cortese hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo potranno comunque ottenere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Tripodi, Geffer Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Giuseppe Gonella hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « della deliberazione istitutiva delle imposte », con le altre: « in cui è stata presentata la dichiarazione prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 16 ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. L'emendamento si propone di salvaguardare i diritti legittimati ed acquisiti dai terzi sulle aree. Esso intende, infatti, evitare che l'imposizione di un privilegio di ammontare indeterminato, ma spesso assai pesante, renda praticamente impossibile la circolazione dei beni (che deve anche costituire preminente oggetto della nostra attenzione) e l'ottenimento del credito, col togliere all'acquirente o al mutuante ogni certezza di avere bene acquistato o di potere tranquillamente recuperare il mutuo concesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Bertoldi, Castagno, Armaroli, Ferri e Ricca hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « del 15 per cento », con le altre: « del 25 per cento ».

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALBERTINI. Tendiamo ad aumentare l'aliquota dal 15 al 25 per cento, secondo una misura fissa per tutti. L'emendamento si pone tra la proposta Raffaelli e quella Preti-Valsecchi: di conseguenza la votazione di esso deve avvenire dopo che sia stato votato l'emendamento Raffaelli, al quale, in linea principale, mi associo.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « alla data della deliberazione istitutiva della imposta », con le altre: « alla data in cui è stata presentata la dichiarazione prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 16 ».

Poiché l'onorevole Daniele non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 ?

ZUGNO, *Relatore*. L'emendamento Preti, insieme con quello Valsecchi, introduce la progressività per scaglioni, aumentando la aliquota dal 15 al 50 per cento in relazione all'entità dell'incremento di valore medio annuo. Come formulazione preferisco senza altro quella dell'emendamento Valsecchi, anche perché, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Raffaelli, in quanto a progressività essa è molto più incisiva rispetto a quella dell'emendamento Preti.

Si è detto che le aliquote sarebbero basse. Vorrei ricordare, per altro, che questa legge si inserisce nell'ordinamento tributario già vigente, e che non si tratta di redditi che siano unicamente colpiti da questa imposta, bensì di redditi colpiti, per esempio, anche dalla ricchezza mobile per poco meno del 30 per cento, nonché dall'imposta sulle società, che rappresenta un 15 per cento. Si può raggiungere, quindi, anche sulla base del solo 15 per cento, un'aliquota complessiva del 60 per cento sull'incremento di valore realizzato. Non vorrei che la Camera si lasciasse fuorviare da affermazioni che non rispondono a verità.

Accetto, pertanto, gli emendamenti Preti e Valsecchi, dichiarandomi, per altro, favorevole alla formulazione di cui all'emendamento Valsecchi, del quale accetto anche la modifica proposta all'ultimo comma del suo emendamento.

Anche l'emendamento Raffaelli propone aliquote progressive; ma, mentre la progressività di cui agli emendamenti Preti e Valsecchi ha una sua giustificazione riferendosi all'incremento medio annuo, quella di cui all'emendamento Raffaelli è illogica ed iniqua perché è correlativa all'incremento assoluto e colpisce, quindi, con aliquote uguali incrementi che si riferiscono a tempi diversi. Non è possibile che un incremento, per esempio, del 500 per cento in venti anni venga colpito con la stessa aliquota del 50 per cento come un incremento del 500 per cento annuo, perché qui la speculazione è visibile e deve essere radicalmente colpita, mentre nel caso dell'incremento del 500 per cento in venti anni si ha un incremento direi quasi naturale. Sono, quindi, contrario all'emendamento Raffaelli.

L'emendamento Albertini deve ritenersi superato dall'emendamento Preti-Valsecchi, mentre il secondo emendamento Raffaelli occorre esaminarlo punto per punto. I primi due commi trovano una più organica siste-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

mazione in un emendamento all'articolo 20 presentato già dall'onorevole Valsecchi. Non accetto, quindi, questi due commi. Il contenuto del terzo comma è già stato approvato in sede di articolo 6, in quanto abbiamo fissato la riscossione in dodici rate bimestrali. Ugualmente, non può essere accettato il quarto comma, perché concerne enti o persone che hanno notevole capacità economica. D'altra parte, il comune deve evitare il più possibile di diventare esso il finanziatore di persone o enti che abbiano capacità economica; tanto più che è ben nota l'esigenza dei comuni di avere introiti. Per la stessa ragione non può essere accettato l'ultimo comma dell'emendamento Raffaelli, perché è interesse dei comuni che il pagamento avvenga il più frequentemente possibile anticipato e che quindi si stimoli ogni anticipazione da parte dei contribuenti.

Non posso accettare l'emendamento Tripodi in quanto la deliberazione è un documento pubblico che viene portato a conoscenza della popolazione con un manifesto, da cui si deve far partire la data di decorrenza anche per eventuali diritti di terzi, e non già dalla denuncia dell'interessato, la quale può anche eventualmente non essere fatta, tanto è vero che sono previste al riguardo determinate penalità. Non è possibile legare diritti di eventuali terzi ad una dichiarazione che l'interessato può anche non fare. Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento Daniele.

Sono del pari contrario all'ultimo emendamento Raffaelli in quanto — ripeto — è nell'interesse del comune riscuotere il più presto possibile l'imposta, concedendo anche qualche sconto al debitore soluto; mentre sono favorevole all'emendamento Marzotto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole al concetto della progressività, inteso, però, nello spirito degli emendamenti Preti e Valsecchi e non dell'emendamento Raffaelli; nel senso, cioè, che la progressività deve essere gradualità e non progressività in senso assoluto. Altrimenti, si arriverebbe al punto (per esempio, con l'emendamento Raffaelli) che, nel caso di un aumento di valore del 49 per cento, per cui verrebbe applicata l'aliquota del 20 per cento, si avrebbe un incremento di plusvalore del 9,8 per cento, mentre con un aumento del 51 per cento (aliquota del 30 per cento), si avrebbe un incremento del

15,30 per cento. Ragione per cui chi avesse avuto un aumento del 51 (e non per colpa sua) verrebbe ad avere un netto di 35,70 per cento, mentre ad un aumento del 49 corrisponderebbe un netto del 39,2 per cento, con la conseguenza di ottenere un'inversione di valore né logica né giustificata.

Ecco perché, secondo il criterio Preti-Valsecchi, è giusto che si tratti di gradualità, cioè di una gradualità che incida per scaglioni e non sul totale a seconda degli aumenti. Altrimenti, bisognerebbe studiare una formula matematica complessa, come quella della complementare, che permettesse di avere un'incidenza sempre lievemente superiore, ma a carattere continuativo e che sarebbe indubbiamente assai difficile studiare ed attuare.

Secondo concetto è quello della divisione per anno. Al riguardo dobbiamo considerare che è indubbio che il fenomeno dell'aumento di valore di un bene può dipendere anche da fenomeni naturali che nulla hanno a vedere con il problema delle aree fabbricabili. Praticamente noi conosciamo che uno slittamento di un 5 per cento annuo nel valore dei beni è quasi naturale e derivante dalla diffusione del commercio e dall'aumento della produzione. In venti anni, un 5 per cento annuo comporta il pacifico raddoppio del valore, anche senza interessi composti (ché, in tal caso, il raddoppio avverrebbe in soli 14 anni). Ration per cui deve essere necessariamente adottata la suddivisione per anno al fine di ottenere la misura della velocità dell'aumento, la misura, cioè, del fenomeno dell'aumento di valore. E, poiché vogliamo colpire non in relazione all'aumento assoluto, ma alla velocità con cui l'aumento è avvenuto, bisogna che anche qui applichiamo la formula fisica della quantità dello spazio percorso, diviso per il tempo nel quale l'aumento si è verificato. È questo il motivo per cui ritengo che siano giusti i concetti degli emendamenti Preti e Valsecchi.

Per quanto riguarda le misure, ho fatto naturalmente un po' di conti. Sono anch'io d'accordo che soltanto quando si verificeranno fenomeni sensibili, con aumenti del 500 per cento in ordine all'anno, si avranno delle incisività molto forti. Ma riteniamo che, anche per evitare che si abbia sul mercato un accrescimento eccessivo di valori delle aree, sia giusto mantenersi su un concetto di gradualità, contenuta, però, entro certi limiti. Ecco perché ritengo che la gradualità proposta dall'onorevole Valsecchi sia tollerabile, anche tenendo conto che i piccoli

aumenti del 30-40-50 per cento, pur difficilmente misurabili con tutta esattezza, sono comunque suscettibili di una certa valutazione.

La progressività non deve essere eccessiva; deve, però, essere sensibile ed efficace di fronte a fenomeni veramente notevoli, quali possono essere gli aumenti del 200-300 per cento, in ragione d'anno.

Gli emendamenti Tripodi, Daniele e Marzotto riguardano il problema dei privilegi. Era evidentemente necessario garantire l'imposta con un privilegio. Gli onorevoli Tripodi e Daniele propongono che il privilegio faccia salvi non soltanto gli acquisti effettuati prima della delibera di applicazione dell'imposta, ma anche quelli fatti prima della dichiarazione. Noi siamo assolutamente contrari a questo principio, perché l'imposta comincia ad avere veramente la sua portata nel momento in cui è deliberata. I terzi vengono a conoscenza dell'esistenza dell'imposizione nel momento in cui la deliberazione è presa.

Sono d'accordo invece con l'onorevole Marzotto, nel senso che gli acquirenti di una parte di immobile possano ottenere la ripartizione del carico dell'imposta, affinché non succeda, da una parte, il gioco degli arbitri eventuali degli esattori e, dall'altra, quello delle cause fra i vari acquirenti che desiderano scaricarsi reciprocamente l'onere, e quindi non si corra il pericolo dell'applicazione del principio generale per cui l'ultimo che trascrive è quello che subisce l'intero onere dell'imposta. Il concetto dell'onorevole Marzotto, secondo cui l'imposta si deve distribuire teoricamente per valore e gli acquirenti devono ottenere la ripartizione del carico in relazione al valore delle singole frazioni di beni, mi pare un concetto esatto e soprattutto pratico.

Viene, da ultimo, la questione della riduzione dell'onere nei riguardi del pagamento immediato. Io ritengo che sia un principio da accogliere insieme con il principio della gradualità del pagamento, quando i pagamenti sono eccessivamente forti. Mi sembra infatti ingiusto cercare di spingere, da una parte, al pagamento immediato, e dall'altra cercare di non influire eccessivamente sull'economia del soggetto passivo richiedendo il pagamento totale a chi in particolare non abbia la possibilità di crearsi subito la liquidità necessaria. Mi pare comunque che la misura prevista dal disegno di legge sia equa.

Sono d'accordo con l'emendamento all'emendamento Valsecchi, che all'ultimo com-

ma riduce l'aliquota dal 15 all'8 per cento. Infatti sono d'accordo sul testo dell'articolo 16 e contrario agli emendamenti tendenti a modificarlo. Se fossimo di diverso avviso, non si avrebbe la possibilità di un'esatta coordinazione fra gli articoli 12 a 16.

In definitiva e in relazione alle considerazioni svolte, mi dichiaro favorevole all'emendamento Valsecchi, nel testo modificato dallo stesso presentatore, che mi pare assorba sostanzialmente l'emendamento Preti, nonché all'emendamento Marzotto, mentre sono contrario a tutti gli altri.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

PRETI. Desidero invitare l'onorevole Raffaelli a ritirare il suo emendamento, in quanto l'eventuale approvazione di esso avrebbe un effetto contrario a quello prefissosi dal proponente, come mi propongo di dimostrare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRETI. Va innanzitutto rilevato che, come ha già evidenziato il ministro Trabucchi, quella prevista dall'emendamento Raffaelli non è autentica progressività. Se un'imposta vuole essere non graduale ma progressiva, allora bisogna ricorrere ad una progressività matematica (ossia ad una formula, come si fa per la complementare e per altre imposte) e non ad una progressività aritmetica, imperfetta, così come ha fatto l'onorevole Raffaelli. Adottando questo secondo sistema avviene infatti, come ha rilevato il ministro Trabucchi, che vengono colpiti in misura assai diversa due proprietari di aree il cui valore sia aumentato in un caso del 49,9 per cento e nell'altro caso del 50,1 per cento, ossia in misura sostanzialmente uguale.

Soprattutto, però, l'emendamento Raffaelli non tiene conto dell'aumento per anni, ma parla genericamente di incremento di valore. L'emendamento propone ad esempio, alla lettera a), un'aliquota del 15 per cento sul plusvalore globale se l'incremento del valore imponibile è inferiore al 30 per cento del valore di base. Ora, dal momento che non si tiene conto entro quale tempo questo aumento si sia verificato, non si opera nel senso della giustizia fiscale, del che mi auguro vogliano convincersi sia l'onorevole Raffaelli sia i colleghi socialisti.

Mi spiego con un esempio. Vi è un proprietario che ha visto aumentare del 30 per cento in un anno il valore dell'area da lui acquistata; costui, in base all'emendamento Raffaelli, verrebbe colpito con un'a-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

liquota del 15 per cento, indubbiamente non elevata ove si tenga conto del profitto conseguito (tanto che si sarebbe potuto prevedere una più pesante imposizione, né mi sarei stupito se in questa direzione si fossero orientati i colleghi comunisti). Supponiamo invece che questo incremento di valore del 30 per cento si sia verificato non in uno ma in quindici anni...

RAFFAELLI. Questa ipotesi è fuori della realtà.

PRETI. Comunque, è un caso che può verificarsi. Ebbene, questo secondo proprietario, se si tiene conto della svalutazione, per così dire normale, della moneta, in pratica si trova a non aver realizzato alcun guadagno, mentre viene colpito nella stessa misura di chi ha, viceversa, realizzato un elevatissimo profitto.

Quello che si vorrebbe introdurre nella legge non è un principio giusto e, proprio perché voi, colleghi comunisti, volete fare riferimento a principi di giustizia, vi chiedo di ritirare l'emendamento.

Avrei compreso se l'onorevole Raffaelli avesse presentato una serie di emendamenti dicendo: dove l'onorevole Valsecchi parla del 15 per cento, io propongo il 25, come, del resto, ha proposto l'onorevole Albertini con il suo emendamento. Questo ha una ragione, per quanto non tenga conto del principio della progressività, previsto nel mio emendamento e in quello Valsecchi.

Pertanto, onorevole Raffaelli, si potrà criticare il mio emendamento (ed io sono il primo a riconoscerne l'imperfezione ed a dichiarare che le aliquote non sono elevate); si potrà criticare, per la stessa ragione, l'emendamento Valsecchi; ma, se si vuole migliorare il provvedimento, non si deve seguire la strada da lei indicata, perché così facendo si determinerebbe una maggiore ingiustizia. Se si vuole migliorare il provvedimento, si propongano aliquote più elevate. Io, se non fossi legato da certi impegni, potrei anche accogliere questa idea. Ad ogni modo, comprendo che questa possa essere la via saggia ed onesta per migliorare la legge.

Ritengo che ella, onorevole Raffaelli, come capita a me spessissimo e più facilmente che a lei, sia caduto in un equivoco e non si sia reso conto che con il suo emendamento non si migliora la legge. Perciò le sarei grato se, per gli obiettivi comuni che tutti qui ci prefiggiamo, ella volesse ritirare il suo emendamento, che non serve allo scopo.

BELOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. L'emendamento che introduce la progressività delle aliquote è indubbiamente — a giudizio nostro e, penso, di ogni settore della Camera — uno dei più importanti sotto il profilo dell'auspicata maggiore incisività del provvedimento.

Il nostro gruppo lo ha fatto oggetto di studio particolarmente approfondito; ed è arrivato, dopo lunga discussione e dopo maturo esame, ad accogliere la soluzione della progressività delle aliquote per scaglioni, allo scopo di poter conseguire le finalità perequative e moralizzatrici, evitando di interpretare la progressività in senso assoluto, perché ciò avrebbe dato luogo — come hanno sottolineato il ministro Trabucchi e l'onorevole Preti — a gravi sperequazioni di trattamento nelle situazioni marginali; evitando cioè, quella inversione di valori in sede di tassazione che ripugna ai canoni della giustizia tributaria.

Perciò, siamo favorevoli all'emendamento Valsecchi-Preti, preferibilmente nella formulazione Valsecchi, e recisamente contrari all'emendamento Raffaelli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Per il primo comma, come testo base ritengo debba essere preso l'emendamento Valsecchi, fatto proprio dalla Commissione ed accettato integralmente dal Governo.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Non comprendo, signor Presidente, perché si dovrebbe votare per primo l'emendamento Valsecchi e non il mio, che è il più distante dal testo della Commissione e si differenzia sostanzialmente, ponendo criteri del tutto diversi, dall'emendamento Valsecchi.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, prendendo come piattaforma la formulazione Valsecchi, che prevede una suddivisione delle aliquote in varie ipotesi, formulazione accettata dalla Commissione e dal Governo, ne consegue che primo ad essere votato sarà l'emendamento più distante da tale formulazione, e precisamente il suo.

VALSECCHI. È però da tener presente, signor Presidente, l'opportunità di evitare che vengano approvate un'alinea di un testo ed un'alinea di un altro, mentre i testi dei due emendamenti sono logici ciascuno nel proprio sistema. I due emendamenti, pertanto, vanno votati nel loro insieme, essendo nel loro insieme tra loro alternativi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Esattamente, onorevole Valsecchi.

ALBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Desidero sottolineare che il mio emendamento è da considerarsi subordinato al non accoglimento del principio della progressività previsto, sia pure con diverso criterio, dagli emendamenti Valsecchi e Raffaelli.

RAFFAELLI. Ritengo che l'emendamento Albertini debba essere votato per primo.

NATOLI. In realtà l'emendamento Albertini deve essere votato per primo perché esclude la progressività dell'aliquota.

PRESIDENTE. In definitiva, il problema è di appurare, ai fini della scelta fra il principio dell'aliquota fissa, di cui al testo originario della Commissione e all'emendamento Albertini, ed il principio della progressività, previsto negli emendamenti Valsecchi e Raffaelli, quale dei due criteri debba essere votato per primo.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Qui ci troviamo di fronte a tre principi: al principio della aliquota fissa, che è quello dell'emendamento Albertini; al principio della progressività a scaglioni, che è quella prevista dal mio emendamento e da quello Valsecchi; vi è poi un terzo principio, quello della progressività per gradi, di cui all'emendamento Raffaelli. Ora, penso che si debba votare sui tre principi, procedendosi successivamente alla determinazione delle aliquote.

A me sembra che il più lontano dal testo originario, che prevedeva l'aliquota fissa, sia il principio Preti-Valsecchi, perché è quello che contiene i maggiori elementi di progressività (l'onorevole Raffaelli deve riconoscere che vi sono maggiori elementi di progressività in quanto si fa, tra l'altro, riferimento all'anno e vi sono gli scaglioni); per cui penso che debba essere posto in votazione prima questo principio (per la formulazione posso aderire, a quella dell'emendamento Valsecchi) e, nel caso che esso non fosse approvato, successivamente il principio di cui all'emendamento Raffaelli. Se anche questo fosse respinto, si dovrebbe ripiegare inevitabilmente sull'aliquota fissa, secondo il testo originario e secondo il testo dell'onorevole Albertini che l'ha spostata dal 15 al 25 per cento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che le due proposte Raffaelli e Valsecchi siano parimenti distanti dal testo della Commissione e quindi basta che il Presidente scelga l'una o l'altra, trattandosi di tesi che contrastano totalmente fra loro e contemporaneamente con il testo della Commissione, poiché introducono, l'una la progressività continua, l'altra la gradualità, l'una la divisione per il numero degli anni e l'altra no. Vi sono poi le aliquote che sono quasi uguali.

Nei riguardi della proposta Albertini, mi sembra che l'onorevole Albertini in sostanza possa formulare, e glielo domando esplicitamente, il suo emendamento come proposta di modifica, nell'ipotesi di accoglimento dell'una o dell'altra tesi, dell'aliquota più bassa. L'onorevole Albertini in sostanza non è contrario alla progressività; vuole soltanto una maggiore incidenza. Se l'onorevole Albertini non vuole modificare il suo emendamento, penso che esso sia il primo da votare, in quanto il più lontano dal testo Valsecchi, preso a base delle votazioni.

PRESIDENTE. Ho enunciato un principio e sono lieto che il ministro sia d'accordo con me. Del resto, il modo di votare ha una sua logica e deve soprattutto mirare (in ciò risiede la responsabilità del Presidente) a non precludere ingiustamente alcun emendamento.

La Commissione ha dichiarato di fare proprio il principio Valsecchi-Preti nella formulazione di cui all'emendamento Valsecchi, alla quale l'onorevole Preti ha aderito; per cui questo emendamento diviene il testo base. Nei confronti di tale testo, la posizione Albertini è effettivamente la più distante, come ha giustamente rilevato l'onorevole Natoli, perché mentre il testo Valsecchi è per una imposta progressiva ed il testo Raffaelli per una imposta progressiva poggiante su altre basi, la proposta Albertini conserva il testo originario della Commissione ed è per una imposta bloccata, però con aliquota aumentata. Va pertanto posta in votazione per prima la posizione Albertini, nelle due ipotesi del 25 e del 15 per cento. Se è approvata, sono precluse le posizioni Valsecchi e Raffaelli; se non è approvata, sarà posta in votazione la posizione Raffaelli; se neppure questa è approvata, verrà sottoposto al voto il testo Valsecchi.

In altri termini, la Camera deve decidere fra un sistema bloccato ed un sistema progressivo, scegliendo, per la prima ipotesi fra l'aliquota del 25 per cento di cui all'emendamento Albertini e l'aliquota del 15 per cento di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

cui al testo originario della Commissione; per la seconda ipotesi, tra la formula Raffaelli e quella Valsecchi-Preti. In tal modo tutte le posizioni saranno sottoposte al voto della Camera.

Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento al primo comma del testo originario della Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albertini, tendente a sostituire, al primo comma del testo originario della Commissione, le parole: « del 15 per cento », con le altre: « del 25 per cento ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'originario testo della Commissione, che l'onorevole Albertini propone di mantenere e la Commissione ha abbandonato avendo accettato l'emendamento Valsecchi:

« L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree inedificate con l'aliquota del 15 per cento ».

(Non è approvato).

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Ritengo che l'ultimo comma dell'emendamento Valsecchi dovrebbe essere accantonato e ripreso in sede di articolo 16, tanto più che sulla questione relativa al sessennio trascorso vi è anche un emendamento dell'onorevole Ripamonti all'articolo 16 che propone diversamente.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi?

VALSECCHI. Non si può accantonare quest'ultimo comma, perché esso, inserito nell'articolo in esame, vale per tutta l'area in cui viene ad essere applicata l'imposta, mentre in sede di articolo 16 l'area si restringe soltanto alle città con oltre 70 o 50 mila abitanti, a seconda del testo che sarà approvato. Pertanto, mantengo l'emendamento in sede di articolo 12.

RAFFAELLI. In ogni caso si dovrà votare per divisione. Ma come si collocherà l'emendamento Ripamonti all'articolo 16?

VALSECCHI. Una volta approvato il mio emendamento, sarà quello Ripamonti che dovrà coordinarsi con questo, e non viceversa.

PRESIDENTE. Desidero informare la Camera che l'emendamento Ripamonti è stato ritirato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Giustamente l'onorevole Valsecchi ha osservato trattarsi in questo caso di una norma generale. In fondo la norma dell'articolo 16 può provocare, se vogliamo, maggiori contrasti: pertanto la votazione dell'emendamento Valsecchi, modificato nel senso indicato dal presentatore, non pregiudica la votazione sull'articolo 16.

NATOLI. Comunque l'emendamento Ripamonti è stato ritirato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Lo potreste sempre fare vostro; non si fa qui questione di *ordo procedendi*.

PRESIDENTE. Voteremo per divisione: se l'emendamento Raffaelli sarà approvato, resterà comunque da votare l'ultimo comma dell'emendamento Valsecchi, modificato nella percentuale; se invece non sarà approvato l'emendamento Raffaelli, si intenderà approvato l'emendamento Valsecchi, salvo votare, anche in questo caso, l'ultimo comma.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in alternativa con il corrispondente testo Valsecchi, l'emendamento Raffaelli, inteso a sostituire il primo comma con il seguente:

« L'imposta è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili:

a) con l'aliquota del 15 per cento sul plusvalore globale se l'incremento del valore imponibile è inferiore al 30 per cento del valore di base;

b) con l'aliquota del 20 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 30 e il 50 per cento del valore di base;

c) con l'aliquota del 30 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 50 e il 100 per cento del valore di base;

d) con l'aliquota del 40 per cento se l'incremento del valore imponibile è fra il 100 e il 250 per cento del valore di base;

e) con l'aliquota del 50 per cento in tutti gli altri casi ».

(Non è approvato).

S'intende, quindi, approvato l'emendamento Valsecchi fino alla lettera f) compresa, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'emendamento Valsecchi, che, a seguito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

della modifica apportatavi dal proponente, ed accettata dalla Commissione e dal Governo, risulta del seguente tenore:

« Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Poiché l'onorevole Daniele non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento sostitutivo del secondo comma?

RAFFAELLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 12 nel testo della Commissione:

« Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del codice civile fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta ».

(È approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento soppressivo del terzo comma?

RAFFAELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 12 nel testo della Commissione:

« Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 5 e 6, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralità e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralità ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo potranno comunque ottenere

che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, che, a seguito delle votazioni testè effettuate, risulta del seguente tenore:

« L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

a) se l'incremento di valore imponibile diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;

b) per la parte d'incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;

c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;

d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;

e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento

f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del codice civile fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

cui agli articoli 5 e 6, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralità e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralità.

I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo potranno comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato dei fattori incrementativi dipendenti dall'opera del proprietario e dei suoi familiari, delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato.

Agli stessi fini si tiene conto del valore delle aree cedute gratuitamente e senza obbligo giuridico al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica, per la creazione di edifici ad uso pubblico per installazione di servizi pubblici, per concorrere alla edificazione od alla valorizzazione delle zone nonché del valore delle piantagioni quando detto valore sia realizzabile indipendentemente da quello del terreno.

Tali imputazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 4, 5 e 6 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vestri, Natoli, Busetto, Cianca, De

Pasquale, Guidi, Adamoli e Sannicolò hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia dell'alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso quinquennio obbligatoria ai sensi del precedente articolo 4 ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Si tratta di una formulazione più esatta di quella del testo della Commissione. E per renderla più completa, dopo le parole: « è calcolata l'imposta », facciamo ora la proposta di aggiungere anche le parole: « sempreché il cedente non abbia ricevuto contropartita anche di natura finanziaria ». Potrebbe darsi il caso di contropartite relative ad un maggior volume della costruzione, a un diverso assetto di una costruzione ottenuto in sede di permesso edilizio. In questo modo sarebbe più completo il senso dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha proposto di aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « nonché degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno ».

L'onorevole Marzotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. Nel testo elaborato dalla Commissione non sono stati tenuti presenti gli elementi che hanno consigliato ai presentatori delle proposte di legge ed al presentatore del disegno di legge governativo di tenere conto dei fattori svalutativi della moneta nei fattori incrementativi previsti dall'articolo 14 nel testo originario.

Ora, tener conto dell'interesse legale al tasso legale costituisce un parziale succedaneo per la mancata considerazione di questi fattori di svalutazione della moneta. È anche opportuno, nel conto economico dell'incre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

mento realizzato sull'area, considerare eventuali mutui onerosi che gravino sull'area stessa. Ed è perciò che nelle discussioni sulla percussione dell'imposta ci si è trovati d'accordo nell'ovviare alla mancata considerazione di questa svalutazione e nel raccomandare vivamente alla Camera l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Geffer Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Giuseppe Gonella hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « e senza obbligo giuridico »;

nonché di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Il valore iniziale e i fattori incrementativi sono aggiornati con l'applicazione a ciascuno degli indici di variazione del valore della moneta desunti dall'indice dell'Istituto centrale di statistica dei prezzi all'ingrosso ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TRIPODI. Il primo emendamento è ispirato dalla considerazione che la cessione che il proprietario fa di aree per la costruzione di vie, piazze e simili, comporta sempre un onere per il proprietario ed un vantaggio per il comune, tanto se la cessione sia fatta spontaneamente, quanto se sia fatta in base alle note disposizioni della legge urbanistica. Ora, questa legge, all'articolo 24, contempla che il comune possa fare obbligo ai proprietari di cedere aree senza corrispettivo, salvo a dedurre il loro valore dal contributo di miglioria che venga successivamente imposto. Noi non vediamo la ragione per cui si debba procedere ad una distinzione tra cessione fatta spontaneamente e cessione fatta per obbligo giuridico, soprattutto quando consideriamo che le cessioni volontarie gratuite non sono nient'altro che un'anticipazione di cessioni altrettanto gratuite, ma obbligatorie. Ci sembrano, questi, motivi sufficienti per consigliare la soppressione del secondo comma.

Il successivo emendamento è invece integrativo dell'articolo 14. Con esso chiediamo che, dopo il terzo comma, se ne aggiunga un quarto la cui ragione è data dalla sua medesima dizione. Noi ricordiamo agli onorevoli colleghi che l'emendamento non comporta una novità, ma ristabilisce una norma che era già stata accettata dal ministro delle finanze onorevole Trabucchi e che, oltre a ciò, figurava nelle precedenti proposte e disegni di legge che hanno portato al testo unificato dalla

Commissione: basta guardare l'ultimo comma dell'articolo 27 del disegno di legge Preti, che è di iniziativa governativa, il penultimo comma dell'articolo 7 della proposta di legge n. 98 dell'onorevole Curti, e l'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1516 dell'onorevole Pieraccini. L'emendamento, tutt'altro che eterodosso e innovatore, essendo già stato accolto dal ministro Trabucchi e già normativizzato in altre proposte di legge di provenienza democristiana e socialista, non può pertanto non avere accoglimento favorevole in quest'aula, sempreché non si voglia, ancora una volta, sottostare a ripensamenti suggeriti non dalla tecnica, ma dalla politica.

PRESIDENTE. L'onorevole Daniele ha presentato un emendamento identico all'emendamento aggiuntivo Tripodi.

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

ZUGNO, Relatore. L'emendamento Raffaelli riproduce in sostanza l'articolo 41 del disegno di legge Preti n. 589; ma noi abbiamo già accolto questo stesso articolo al secondo e al terzo comma dell'articolo 14 del disegno di legge. Manteniamo quindi il nostro testo e siamo contrari all'emendamento Raffaelli.

Quanto all'emendamento Marzotto, è noto come l'imposta sull'incremento di valore abbia la stessa natura d'imposta diretta, permanente e reale che è propria dell'imposta di ricchezza mobile e, come tale, debba colpire oggettivamente il reddito fornito da un determinato bene o cosa nella sua integrità. È però noto come per la ricchezza mobile si ammettano in detrazione le spese connesse con la produzione del reddito. Infatti, l'imposta di ricchezza mobile è commisurata al reddito netto costituito dalla differenza fra l'ammontare di tutti i ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito, così come dispone l'articolo 91 del testo unico delle imposte dirette. Ora, per mantenere una corrispondenza fra imposta di ricchezza mobile e imposta sull'incremento di valore, occorre considerare in qualche modo le spese di carattere generale e le passività in aumento del costo dell'area. Con questo emendamento l'onorevole Marzotto vuole appunto forfettizzare nella misura degli interessi legali tali spese. Ritengo quindi di poter accettare l'emendamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Accetto del pari l'emendamento Tripodi soppressivo delle parole « e senza obbligo giuridico », in quanto si vuole qui ammettere in detrazione tutte le aree fabbricabili cedute al comune anche se in forza di un obbligo giuridico.

Non posso invece accettare l'altro emendamento Tripodi, identico all'emendamento Daniele, relativo alle variazioni del valore della moneta, in quanto qui si tratta veramente di un principio basilare in materia di accertamento di reddito ai fini della ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'emendamento Marzotto. Trattandosi di plusvalenze che si verificano a lunga scadenza, bisogna anche tener conto dell'aumento naturale del valore dei terreni senza alcuna produttività o con una produttività ridotta al limite agricolo, che è proprio quello che non viene tassato.

L'emendamento Raffaelli mi sembra sostanzialmente di natura formale, tolto il punto essenziale in cui si dice che l'utilità pubblica deve essere riconosciuta dal comune. Questo concetto non mi sembra giusto. Trattandosi di una imposta, la valutazione deve essere oggettiva.

Non sono d'accordo con il primo emendamento Tripodi, diretto a sopprimere le parole: « e senza obbligo giuridico ». Chi acquista aree fabbricabili sa già che vi sono degli obblighi giuridici e che quindi dal valore globale deve essere tolta quella parte che obbligatoriamente deve essere destinata a strade e ad altre realizzazioni del genere. Ciò che conta è quanto si concede gratuitamente oltre quello che si dà per obbligo. Su questo punto, comunque, mi rimetto alla Camera.

Circa il secondo emendamento Tripodi, in ordine al calcolo della eventuale svalutazione della moneta, sono decisamente contrario. Ammettere nella nostra legislazione fiscale il concetto che si debba tener conto della svalutazione della moneta, porterebbe un vento rivoluzionario superiore a quello che può essere provocato dall'apertura di una finestra. Penso che nessuno possa ammettere un simile concetto, altrimenti porteremmo la discussione su una infinita quantità di plusvalenze che noi consideriamo costantemente tassabili in quanto vi sono stati gli effetti della svalutazione monetaria, senza che con ciò si possa intaccare un sistema che ha una sua logica morale e fiscale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevoli Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, che, con l'aggiunta proposta dello stesso presentatore, risulta del seguente tenore:

« Dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta, sempre che il cedente non abbia ricevuto contropartite anche di natura finanziaria.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso quinquennio obbligatoria ai sensi del precedente articolo 4 ».

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « nonché degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno ».

(*È approvato*).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo primo emendamento, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: « e senza obbligo giuridico ».

(*È approvato*).

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TRIPODI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Daniele non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, che, a seguito delle votazioni testè effettuate, risulta del seguente tenore:

« Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato dei fattori incrementativi dipendenti dall'opera del proprietario e dei suoi familiari, delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree e di quelle per ogni miglioramento ad esse apportato, nonché degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno.

Agli stessi fini si tiene conto del valore delle aree cedute gratuitamente al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica, per la creazione di edifici ad uso pubblico per installazione di servizi pubblici, per concorrere alla edificazione od alla valorizzazione delle zone nonché del valore delle piantagioni quando detto valore sia realizzabile indipendentemente da quello del terreno.

Tali imputazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 4, 5 e 6 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo della plusvalenza.

Dalla imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulla I.C.A.P. dovuta sulle plusvalenze soggette alla imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sull'I.C.A.P., attribuibile al comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Soliano, Natoli, Busetto, Cianca, De Pasquale, Adamoli, Sannicolò e Guidi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'imposta accertata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili è ammessa in

detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare, purché la maggiorazione dei valori per importo pari o superiore a quello accertato ai fini della presente imposta risulti regolarmente e tempestivamente denunciata dal contribuente agli effetti della imposta di ricchezza mobile ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RAFFAELLI. Il testo della maggioranza ammette senz'altro la detrazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree agli effetti della tassazione del reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile. Ci sembra giusto stabilire a quali condizioni tale detrazione debba avvenire. La condizione da stabilire è, secondo noi, quella dell'avvenuta dichiarazione agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per importo pari o superiore e nei termini di tempo in cui tale incremento si verifica. Questo nostro emendamento corrisponde all'articolo 42 del testo governativo, poi abbandonato dalla maggioranza, nel quale non era fatta menzione alcuna all'imposta sul commercio, le arti e le professioni. Di conseguenza, chiediamo la soppressione del secondo comma che appunto all'I. C. A. P. si riferisce per evitare una doppia detrazione, quella agli effetti della ricchezza mobile e quella dell'I. C. A. P.

Va tenuto presente che l'I. C. A. P. è un'imposta comunale che segue sempre l'imposta di ricchezza mobile. Si può considerare per i comuni una sovrimposta che si aggiunge al reddito netto iscritto a ruolo agli effetti della ricchezza mobile; per le province tale tributo ha il carattere di un'addizionale all'imposta comunale.

Se si ammette una detrazione in sede di applicazione della ricchezza mobile, anche questa imposta comunale viene ad essere progressivamente ridotta. Accettare una norma come quella di cui al secondo comma del testo della Commissione significherebbe concedere una ulteriore detrazione, a nostro avviso assolutamente ingiustificata.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Se non ho mal compreso il senso dell'emendamento Raffaelli, esso condurrebbe ad un risultato peggiore di quello previsto dal testo della Commissione. Desidero pertanto invitare l'onorevole Raffaelli a riflettere prima di insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

ZUGNO, *Relatore*. L'emendamento Raffaelli riproduce in sostanza l'articolo 42 del disegno di legge Preti; ritengo però che la formulazione dell'articolo 15 nel testo della Commissione sia completa e sufficiente, dal momento che il contribuente che vorrà avvalersi della detrazione, dovrà nei bilanci e nelle denunce per la ricchezza mobile giustificare la detrazione con la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta al comune, e quindi dovrà produrre delle dichiarazioni rilasciate dal comune stesso. Quindi, mi sembra che il problema abbia già trovato, nel nostro testo, una integrale soluzione.

Inoltre, non credo sia opportuna la soppressione dell'ultimo comma, specie ora che abbiamo introdotto la progressività delle aliquote.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi pare sia necessario ricordare alla Camera, sia pure con molta brevità, come è nato l'articolo proposto dalla Commissione.

In un primo tempo la proposta era di detrarre imposta da imposta, mentrel'opinione del Governo era di detrarre imposta da reddito imponibile. Mentre nei rapporti fra comune e Stato è stato riconosciuto che fosse giusto detrarre l'imposta sulle plusvalenze del reddito imponibile, nei riguardi dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, che è attribuita al comune, è stato ritenuto giusto — e, mi pare, con criterio oggettivo — di ammettere il concetto della detrazione di imposta da imposta.

Ecco perché vi sono i due commi: nel primo sono contemplati i rapporti con lo Stato (detrazione di imposta da imponibile), nel secondo comma sono considerati i rapporti con il comune (detrazione di imposta da imposta).

Siamo d'accordo che la ricchezza mobile debba essere non solo denunciata, ma anche applicata affinché si possa operare la detrazione. Ma anche senza l'accoglimento dello emendamento Raffaelli, mi pare che il concetto sia chiaro. Infatti, quando nel testo della Commissione si dice: «agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo della plusvalenza», si dà la garanzia che chi paga nel decennio non opererà la detrazione se non quando denuncerà, agli effetti della ricchezza mobile, il realizzo delle plusvalenze. Se si volesse essere più esatti, si po-

trebbe aggiungere l'accertamento della plusvalenza.

Per quanto riguarda la soppressione della seconda parte dell'articolo, non mi pare che sia giusta. Trattandosi di due imposte comunali, mi sembra più corretto ammettere il concetto della detrazione di imposta da imposta. Ecco perché sono contrario all'emendamento Raffaelli. Tutt'al più mi parrebbe opportuno consigliare alla Commissione, nei riguardi del primo comma, di riferirsi al «reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza», poiché è pacifico che la plusvalenza si tassa anche quando, non realizzata, emerge dalle scritture contabili.

PRESIDENTE. La Commissione?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione concorda con questa proposta del ministro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Ritiriamo il primo emendamento, dichiarandoci favorevoli alla proposta formulata dal ministro Trabucchi, ma insistiamo sull'emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma, integrato dalla modifica proposta dal ministro:

«L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree inedificate è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, testé letto, del quale l'onorevole Raffaelli propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

«I comuni con oltre 70 mila abitanti, che deliberano la istituzione dell'imposta, di cui al precedente articolo 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del sesto anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 3.

I comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato o utilizzato a scopo edificatorio aree posteriormente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo, le società di cui all'articolo 6 sono soggette in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di dette società nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 31.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta sulle aree utilizzate a scopo edificatorio nel sessennio di cui al primo comma del presente articolo, dalle cooperative edilizie ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adamoli, Vestri, Soliano, Natoli, Raffaelli, Sulotto, Cianca, Lajolo, Busetto e De Pasquale hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I comuni capoluogo di provincia, quelli con oltre 50 mila abitanti, o con popolazione inferiore che abbiano avuto nel decennio antecedente alla data di istituzione dell'imposta di cui all'articolo 1 della presente legge un incremento di popolazione superiore al 20 per cento, quelli riconosciuti stazione di cura, soggiorno e turismo ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, quelli compresi in aree di sviluppo intercomunale o regionale, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente la data di riferimento di cui all'articolo 3 ».

L'onorevole Adamoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ADAMOLI. L'articolo 16 ha lo scopo di determinare i comuni per i quali si vuole fissare una retrodatazione di decorrenza maggiore della normale, per assicurare una maggiore efficacia della norma. Pur condividendo l'esigenza di fissare questa maggiore retrodatazione — poiché è chiaro che i comuni più grandi hanno un peso nei confronti della situazione generale degli altri comuni, in quanto sono più impegnati per spese pubbliche e per opere pubbliche

rispetto allo sviluppo edilizio — tuttavia non ci sembra giusto, o almeno ci sembra incompleto, che l'unico criterio preso a base per determinare i comuni che ne possono fruire debba essere il criterio della popolazione.

Il testo originario prevede che ne possano fruire i comuni con popolazione superiore a 70 mila abitanti. Noi proponiamo di portare tale limite a 50 mila abitanti. Ma questa non è ancora una soluzione soddisfacente, poiché vi sono altri fattori spesso più importanti di quello della popolazione che caratterizzano i comuni in relazione ai compiti che le amministrazioni comunali debbono assolvere di fronte a certi aspetti particolari dello sviluppo economico: fattori aziendali, fattori strutturali, e simili, che rendono omogenei per questo aspetto molti piccoli comuni nei confronti delle grandi città.

Potrei ricordare in proposito quello che è accaduto sulla riviera ligure, come in molte altre località turistiche italiane. In queste zone vi è stato negli ultimi anni un forte incremento edilizio, con spiccati caratteri di speculazione, che ne ha cambiato completamente il volto e la struttura economica.

Vi sono piccoli centri turistici che, pur avendo una popolazione stabile limitata, in realtà hanno attrezzature in grado di accogliere una popolazione tre, quattro, cinque e anche dieci volte superiore. I bilanci di questi comuni devono essere costruiti non soltanto in vista della popolazione residente, ma anche della popolazione che normalmente si deve ospitare. D'altra parte i valori delle aree in questi comuni sono indubbiamente molto alti, proprio perché sono oggetto di particolare attenzione da parte di gruppi di speculatori. È noto che il costo delle aree, e in conseguenza degli appartamenti in certe zone della riviera ligure, è addirittura superiore a quello che si registra nelle zone centrali delle grandi città; parlo di centri come Sanremo, Alassio, Rapallo, Portofino, che si trovano nella zona a me più vicina, ma potrei fare infinite citazioni, da Jesolo alla costa amalfitana, alla costa siciliana, alla costa riminese, dove in questi giorni — come abbiamo letto — un grande capitalista straniero, Onassis, ha comperato un'enorme estensione di terreno per farne oggetto di investimento edilizio. Queste cose ci richiamano ad una realtà che è ben diversa da quella configurata dal testo della Commissione.

Vi è poi il problema dei comuni-satelliti, ossia dei comuni che gravitano attorno ai

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

grandi centri. Abbiamo ascoltato qui interessanti interventi che hanno messo a fuoco questo problema nuovo della struttura del nostro paese, per cui — ad esempio — attorno a Torino, a Milano, a Genova, i vecchi comuni già di carattere agricolo si sono innestati profondamente nelle caratteristiche economiche di quelle città. La speculazione edilizia ha già invaso queste zone.

D'altra parte, per quanto si riferisce allo sviluppo delle città, il censimento ci ha già fornito qualche sorpresa. Si è visto che lo sviluppo dei piccoli centri presenta indici enormemente superiori a quelli delle maggiori città italiane. Per esempio, lo sviluppo dei centri della riviera ligure presenta indici sempre superiori a quelli del capoluogo di provincia o di regione: così Rapallo in pochi anni ha avuto un aumento della popolazione del 50 per cento, Genova del 5 per cento.

In definitiva, noi crediamo che si debba operare per recuperare sul piano finanziario non solo il danno economico che vi è stato nel passato, ma anche gli altri gravi danni arrecati dalla speculazione a molte zone turistiche, paesistiche ed artistiche del nostro paese, che sono state profondamente modificate, spesso sconvolte e deturpate. Si tratta non soltanto di un'esigenza di recupero, o di dare a questi comuni una possibilità nuova per porsi al giusto livello che richiedono i loro impegni di fronte alle nuove strutture assunte dai loro ambienti: si tratta anche, in prospettiva, di affermare un principio che si innesta nella nostra volontà di difendere il paesaggio italiano.

Ritengo che il nostro emendamento possa essere accolto dalla Camera; anche perché non fa altro che perfezionare e definire meglio un principio già accettato dalla Commissione. Il criterio differenziale tra i comuni non può essere limitato soltanto alla loro popolazione; noi crediamo che debbano essere presi in considerazione altri fattori, come quelli che si riferiscono alle stazioni di cura, soggiorno e turismo secondo le classifiche di legge, quelli che si riferiscono alle aree inserite nelle zone di sviluppo intercomunale e regionale, che formano una unità economica con i capoluoghi di provincia e di regione, quelli che si riferiscono agli indici di sviluppo impetuoso della popolazione di certi comuni. Questo è appunto lo scopo del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Bertoldi, Castagno, Ferri e Ricca hanno proposto, al primo co-

ma, di sostituire le parole: « 70 mila abitanti » con le parole: « 50 mila abitanti ».

Gli onorevoli Albertini, Bertoldi, Paolo Angelino, Zurlini ed Ivano Curti hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « del sesto anno » con le parole: « del decimo anno ».

Hanno anche proposto, sempre al primo comma, dopo le parole: « di cui al precedente articolo 3 », di aggiungere le parole: « con vincolo solidale di debito ai fini dell'imposta sull'incremento di valore di tutti i successivi possessori delle aree, nel periodo di retroattività dell'imposta ».

Gli onorevoli Albertini, Paolo Angelino, Zurlini, Bertoldi, Castagno, Ferri e Ricca hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « o utilizzato a scopo edificatorio ». Hanno anche proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « le società » con le parole: « i proprietari di aree fabbricabili »; al quarto comma, di sostituire le parole: « di dette società » con le parole: « di detti proprietari »; nonché di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Albertini ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALBERTINI. Con il primo emendamento intendiamo abbassare il limite della popolazione ai fini della retroattività nell'applicazione dell'imposta. Pensiamo però che l'emendamento Adamoli, testé illustrato, sia più largo in quanto include i capoluoghi di provincia e tiene anche conto di un fattore molto interessante, cioè dell'indice di incremento della popolazione nell'ultimo decennio. Pertanto, raccomandiamo l'accettazione del più largo emendamento Adamoli.

Il secondo emendamento mira ad estendere il limite della retroattività dal sesto al decimo anno. Anche colleghi di altri gruppi, tra i quali l'onorevole Preti, hanno presentato un identico emendamento. L'acme della speculazione ha coinciso proprio con questo ultimo decennio, per cui escludendone una parte dalla possibilità di applicazione dell'imposta si finirebbe con l'escludere alcune più grosse speculazioni.

Il terzo emendamento tende a stabilire la solidarietà del debito d'imposta da parte dell'ultimo possessore anche per i debiti dei possessori precedenti, per evitare l'evasione dell'imposta da parte di coloro che, vendendo il bene, si sono resi insolvibili. Si eviterebbe così un possibile danno per l'erario. È un emendamento molto importante, che raccomandiamo all'approvazione dei colleghi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

L'emendamento al secondo comma tende ad escludere dalla applicazione della retroattività coloro che nel frattempo abbiamo destinato l'area a scopo edificatorio. La legge non mira soltanto a raggiungere una finalità fiscale, ma vuole spingere il possessore dei valori a vendere, affinché i terreni entrino nel circuito edificatorio. Per questo, riteniamo consigliabile escludere dalla retroattività coloro che abbiano edificato; tanto più che un precedente articolo ha sancito un principio del genere per coloro che hanno costruito per una cubatura del valore della metà dell'obbligo, in base ai regolamenti locali.

Gli emendamenti al terzo ed al quarto comma sono di carattere formale, e tendono a sostituire la dizione « società » con quella « proprietari di aree fabbricabili », come richiesto dal coordinamento con le disposizioni di questa legge che abbiamo già approvato.

Infine proponiamo la soppressione dell'ultimo comma, che esclude dall'imposta le cooperative che hanno edificato nel frattempo, inquantoché se viene accettato il nostro emendamento al secondo comma automaticamente anche queste vengono incluse, dato che ovviamente il tutto comprende anche la parte. Qualora però non fosse accolto il principio da noi proposto per il secondo comma, rinuncerei a questo emendamento, affinché almeno le cooperative possano beneficiare dell'esenzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Aurelio Curti, Belotti, Valsecchi, Alessandrini, Vittorino Colombo, Ripamonti, Radi, Russo Spena, Repossi e Scarascia hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « 70 mila abitanti » con le parole: « 50 mila abitanti ».

Gli onorevoli Belotti, Aurelio Curti, Ripamonti, Vittorino Colombo, Elisabetta Conci, Radi, Russo Spena, Repossi e Scarascia hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « del sesto anno » con le parole: « del decimo anno ».

Gli onorevoli Aurelio Curti, Belotti, Vittorino Colombo, Valsecchi, Radi, Russo Spena, Repossi e Scarascia hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « Tale facoltà può essere concessa dalla Giunta provinciale amministrativa anche ai comuni con meno di 50 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un comune con più di 50 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica di questo ultimo ».

Gli onorevoli Aurelio Curti, Belotti, Valsecchi, Alessandrini, Vittorino Colombo, Ri-

pamonti, Radi, Repossi e Scarascia hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « le società di cui all'articolo 6 sono soggette », con le parole: « i proprietari di aree fabbricabili di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis sono soggetti ».

Gli stessi deputati hanno inoltre proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « di dette società » con le parole: « di detti proprietari ».

Gli onorevoli Ripamonti, Belotti, Vittorino Colombo, Buttè, Bologna, Gerardo Bianchi, Russo Spena, Cengarle, Alessandrini e Scarascia hanno proposto di sostituire il quinto comma con il seguente: « Nei casi di cui al comma secondo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento e nei casi di cui al terzo comma nella misura della metà di quella prevista dall'articolo 12, primo comma ».

Gli onorevoli Aurelio Curti, Belotti, Valsecchi, Vittorino Colombo, Ripamonti, Radi, Repossi e Scarascia hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

BELOTTI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Le ragioni del primo emendamento (spostamento del limite da 70 a 50 mila abitanti) sono già state ampiamente dibattute in sede di discussione generale.

Il secondo emendamento, al quale il nostro gruppo annette una particolare importanza (estensione della retroattività fino al decimo anno, in luogo del sesto) è già stato parimenti da noi illustrato in sede di discussione generale. Per quanto attiene alla prima applicazione della legge, dobbiamo aggiungere che gli indici elaborati dagli uffici tecnici erariali danno il periodo 1951-1955 come caratterizzato da un massimo di lievitazione speculativa sulle aree fabbricabili. Per questa ragione il nostro gruppo ha inteso allargare la retroattività (termine improprio, al quale possiamo tuttavia attribuire un significato convenzionale) dal sesto al decimo anno, e riteniamo che tutta la Camera sarà concorde con noi.

Il terzo emendamento (facoltà di istituire l'imposta, concessa dalla giunta provinciale amministrativa anche ai comuni con meno di 50 mila abitanti, se ubicati in prossimità di un comune che superi detto limite demografico, e compresi nella zona di espansione urbanistica di quest'ultimo) è già, di per sé, sufficientemente chiaro, e rispecchia, tra l'altro, esigenze di prim'ordine in fatto di ur-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

banistica moderna e razionale, tradotte o traducibili nei piani regolatori intercomunali.

Il quarto e il quinto emendamento hanno carattere formale, in relazione a modifiche già apportate dalla Camera al testo base della Commissione.

Gli ultimi due emendamenti mi sembrano di per sé sufficientemente chiari.

PRESIDENTE. L'onorevole Tripodi ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole « sesto anno antecedente », con le altre: « quinto anno antecedente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Durante la discussione generale abbiamo già espresso il nostro parere contrario alla retroattività fiscale prevista da questa legge. Successivamente, a discussione finita e ad emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari, le nostre preoccupazioni si sono aggravate di fronte alla sordità giuridica e costituzionale con la quale, dai tre e dai sei anni di retroattività, si è giunti nientedimeno che ai dieci.

Abbiamo così la netta sensazione che si voglia fare rientrare dalla finestra ciò che avremmo fatto uscire dalla porta, cioè la patrimonialità dell'imposta. Quando sul piano fiscale si intende colpire la pretesa plusvalenza con una pesante retroattività decennale dell'imposta, è come voler colpire l'intero patrimonio il cui incremento di valore, in dieci anni, poté, al massimo, decuplicarsi.

Mi pare una contraddizione in termini essersi espressi così in Commissione ed in aula, a grande maggioranza, contro la patrimonialità dell'imposta; e poi, attraverso la dilazione decennale della retroattività, riportarla in auge e in maniera tale che il contribuente possa considerarla del tutto proditoria. Questo è l'aspetto più negativo della legge, ed è sufficiente a porre il mio gruppo in una posizione nettamente ostile ad essa.

Può sembrare che il nostro emendamento abbia un carattere ritorsivo; esso è invece sollecitato da ragioni estremamente prudenziali. Se proponiamo infatti che i sei anni previsti dal testo della Commissione siano adesso ridotti a cinque è proprio per combattere quella degenerazione patrimoniale dell'imposta non solo nella forma, ma anche nella sostanza, coerentemente a quando abbiamo sempre fatto così in Commissione come nel corso della discussione generale.

Quanto al merito della precedente retroattività, noi ne confutiamo la liceità allorché essa colpisce gli attuali proprietari a sana-

toria di utili che i loro predecessori avevano conseguito nel passato: a non dire che gli attuali proprietari possono esserlo diventati da pochissimo tempo e dopo aver pagato prezzi rincarati ed altissimi. Con simili criteri si va a cadere in quella confisca o espropriazione del cespite contro la quale ci siamo tante volte espressi. E, in sostanza, di espropriazione qui in fondo si tratta, dato che l'onere decennale, non tollerato dal contribuente, finirà col portarlo all'abbandono dell'area.

Ora qui non concorrono i motivi di utilità generale che nel nostro diritto legittimano l'espropriazione. Non concorrono nemmeno quei consolidati canoni di dottrina e di giurisprudenza che impongono doversi fissare l'indennizzo d'esproprio in base al valore effettivo, al valore di mercato del cespite, e non in base ad infedeli indici fiscali, come qui finirà con l'accadere. La riscossione di dieci anni di pretese plusvalenze, con siffatti indici, lascia senza protezione i proprietari delle aree e priva di efficacia ogni altra norma di legge protettiva del diritto medesimo di proprietà privata così come garantito dalla Costituzione.

Si vogliono dunque, oltreché direttamente, anche indirettamente espropriare, mediante la retroattività, gli immobili che non possono tollerarla? Ma allora viene a mancare anche un'altra caratteristica espropriativa, cioè la retrocessione del cespite il giorno in cui l'ente che l'ha espropriato non gli dia l'utilizzazione che ne ha legittimato l'esproprio.

Poche altre considerazioni fiscali a conferma della incostituzionalità della disposizione che noi proponiamo di emendare. È vero che vi è qualche sentenza della Corte costituzionale emanata in materia di retroattività fiscale. Ma abbiamo ricordato durante la discussione generale che secondo l'articolo 23 della Costituzione nessuna prestazione di carattere patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (cioè in base alla legge vigente nel momento in cui la prestazione ha visto sorgere le ragioni che possono farla colpire). Il che vuol dire che l'imposta non può cadere sopra un accrescimento di valore (che è prestazione di carattere patrimoniale) interamente verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge che stiamo oggi discutendo: infatti nei sei anni che l'articolo 16 prevede, ed a maggior ragione nei dieci anni che ora si propongono, la legge non esisteva. Come si fa a colpire le plusvalenze allora maturatesi senza violare la Carta costituzionale?

Per questi motivi è bene che la Camera riduca almeno la palese ingiustizia e l'evidente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

arbitrio, contenendo i limiti di retroattività entro e non oltre i cinque anni.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto ha proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « o utilizzato a scopo edificatorio ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOTTO. L'emendamento corrisponde a quello Albertini.

Debbo ricordare che inizialmente si intendeva tassare le aree fabbricabili, ossia le zone libere da fabbricati alla data di applicazione, da parte dei comuni, della legge sulle aree. Successivamente la Commissione ha voluto introdurre il concetto di colpire anche quelle aree che anni fa fossero state libere, per incrementi di valore che si siano maturati sulle aree stesse, anzi sui fabbricati; pertanto ha ritenuto di colpire contrattazioni, negozi aventi per oggetto aree, anche quando questi risalissero a molti anni fa.

Si è però esagerato, proponendo di colpire anche quei costruttori che non possono in alcun caso essere assimilati a coloro che hanno speculato sulle aree: prima di tutto perché per i costruttori le aree non sono altro che una materia prima, non diversamente dal ferro, dal cemento, dai mattoni; ed in secondo luogo perché le stesse finalità che stanno alla base di una attività imprenditoriale, quale è quella edilizia, sono ben diverse dalle finalità meramente speculative del commercio delle aree.

Ma vi sono anche ragioni di mera convenienza fiscale che sconsigliano di colpire i costruttori. Prima di tutto, i costruttori detengono le aree per breve tempo, cioè dal momento in cui acquistano una certa area fino al momento in cui vendono gli appartamenti costruiti; pertanto le plusvalenze non sarebbero molto elevate. In secondo luogo, i costruttori usano sempre aree già « mature », dove, pertanto, gli incrementi di valore sono già avvenuti. In terzo luogo, come già è stato ricordato, con questa misura si colpirebbe soltanto una piccola parte dei costruttori; ché la maggior parte è costituita da società che acquistano un'area, fanno la costruzione e la vendono, per poi scomparire dopo l'operazione effettuata. Si arriverebbe, pertanto, a colpire solo una parte dei costruttori, e proprio la parte più sana degli imprenditori in proprio e delle società regolarmente e solidamente costituite.

Per la poca convenienza fiscale, e per il fatto che si andrebbe a ferire un principio di equità che in questa legge si è cercato,

nonostante tutto, di seguire, raccomando vivamente di accogliere questo emendamento presentato da me ed in forma identica dall'onorevole Albertini. Tra l'altro, si eviterebbe così un altro rischio, che vorrei affacciare: che cioè il fisco comunale, non rinvenendo quelle figure giuridiche o fisiche di costruttori nel frattempo scomparse, si rivalga su un numero infinito di piccoli proprietari di appartamenti, che dovrebbero essere tenuti solidalmente ad assolvere al tributo.

Vorrei aggiungere che per quanto riguarda il primo comma sono favorevole all'emendamento Aurelio Curti, che porta il limite a 50 mila abitanti; tuttavia mi permetto di suggerire che si faccia un diretto riferimento alla popolazione dei residenti all'ultimo censimento. All'emendamento Curti vorrei cioè che fossero aggiunte le parole: « residenti nell'ultimo censimento », visto che nel riferirsi alla popolazione dei comuni non si è precisato il riferimento al tempo in cui questa popolazione deve essere calcolata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, Adamoli, Sannicolò, Cianca, Busetto, De Pasquale e Sulotto hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « le società di cui all'articolo 6 sono soggette », con le altre: « gli intestatari di aree fabbricabili di cui all'articolo 2-bis sono soggetti ».

Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, Cianca, Adamoli, Sulotto, De Pasquale, Busetto e Lajolo hanno proposto di sostituire, al quarto comma, le parole: « di dette società », con le parole: « di detti proprietari ».

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VESTRI. Rinuncio a svolgerli, trattandosi di emendamenti di puro adeguamento formale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione e al Governo che abbiamo rinviato a suo tempo all'articolo 16 l'emendamento Vestri all'articolo 6, che era diretto a sostituire, nel primo comma, la parola: « decennio », con la parola: « quinquennio »; e l'emendamento Raffaelli all'articolo 11, che intendeva aggiungere, nel primo comma, dopo la parola: « edificatoria », le altre: « o per trascorso quinquennio ».

Gli onorevoli Natoli, Raffaelli, Vestri e Soliano hanno proposto, dopo il terzo comma, di aggiungere il seguente:

« L'imposta viene altresì applicata al compimento di ogni quinquennio successivo alla data della sua istituzione ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Gli onorevoli Natoli, Soliano, Vestri, Cianca, Busetto, Adamoli, Sulotto, Sannicolò, Guidi e Liberatore hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

NATOLI. Vorrei anzitutto fare qualche considerazione sull'emendamento che è stato svolto poco fa dall'onorevole Adamoli. Condivido tutte le osservazioni che ha fatto il collega, ma vorrei aggiungere un altro argomento. La maggioranza ha già approvato giorni fa che l'applicazione dell'imposta dovrà essere obbligatoria soltanto per i comuni al di sopra dei 50 mila abitanti. Inoltre la maggioranza propone adesso, per questo articolo 16, che anche l'applicazione retroattiva dell'imposta fino a dieci anni sia limitata soltanto ai comuni con più di 50 mila abitanti. In tal modo, viene delimitata l'area di applicazione della imposta in maniera schematica, e senza nessuna reale rispondenza con l'andamento del fenomeno della speculazione in questi anni. Come benissimo ha dimostrato testè il collega Adamoli, questo fenomeno non ha toccato soltanto i grandi e grandissimi centri, ma si è largamente esteso nei centri minori, particolarmente nelle zone turistiche e, in modo impetuoso, nelle zone in cui si sta verificando una rapida trasformazione a causa del progresso dell'industrializzazione.

Per questi motivi si giustifica l'emendamento Adamoli che, mantenendo fermo il limite generico dei 50 mila abitanti, estende però l'applicazione della retroattività decennale anche ad un certo numero di altri comuni che abbiano particolari caratteristiche: a tutti i capoluoghi di provincia, ai centri che abbiano avuto in questi anni un incremento di popolazione particolarmente intenso, ai comuni riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo (come una volta anche l'onorevole Preti era disposto a stabilire), infine, ai comuni compresi in aree di sviluppo. Questi ultimi li vorremmo inclusi nella previsione di legge, pensando non soltanto a determinate zone dell'Italia meridionale in cui sono in corso fenomeni di speculazione di grandi dimensioni, ma anche ad alcuni grandi centri dell'Italia settentrionale, che sono stati circondati in questi anni da una costellazione di centri minori da cui le ripercussioni dello sviluppo industriale si sono largamente estese: pensando per esempio a Milano, a Torino, al centro di Mestre-Marghera, ecc.

PRETI. Che cosa c'entra Mestre? Quello è comune di Venezia.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. E il comune di Venezia ha 300 mila abitanti. NATOLI. Lo sappiamo.

Nel caso di centri minori vicini a comuni in cui si applica l'imposta, non è sufficiente stabilire, come propongono gli emendamenti dei colleghi democristiani, che la giunta provinciale amministrativa autorizzi l'applicazione della legge, occorre invece che nella legge si indichi direttamente e tassativamente che in questi centri non occorre alcuna autorizzazione.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione dell'emendamento Adamoli, tenendo presente che il delimitare in maniera così rigida l'applicazione dell'imposta, come vuole la maggioranza, non può non avere come conseguenza di delimitare, in un certo senso, le riserve di caccia della speculazione, sia per quanto riguarda il passato (cioè applicare il motto: «chi ha avuto, ha avuto»), sia per il futuro. Nel caso che la legge operi con qualche efficacia nei centri con popolazione superiore ai 50 mila abitanti (cosa ancora assai problematica), riserve di caccia diverranno inevitabilmente tutte le zone e i centri al disotto dei 50 mila abitanti, sviluppando del resto un fenomeno già oggi largamente diffuso, come ha dimostrato in modo assai documentato il collega Adamoli.

Anche per questo motivo, affinché nella legge non sia contenuto un invito indiretto alla speculazione a concentrarsi nelle zone dove essa avrà minore efficacia, riteniamo che la Camera debba approvare quell'emendamento.

Circa poi gli emendamenti di cui sono primo firmatario, ricordo che abbiamo proposto, per quanto riguarda le società e i grandi patrimoni, che l'imposta sia applicata al compimento di ogni quinquennio. Con il ciclo decennale, infatti, si farebbe un grazioso regalo alla grande proprietà immobiliare, ed i cespiti comunali sarebbero assai incerti.

Non ci sembra affatto giustificato concedere un altro regalo alla grande proprietà immobiliare ed alla speculazione, quando sappiamo che nella maggioranza dei centri urbani investiti dallo sviluppo demografico e dal boom edilizio vi sono stati incrementi di valore di circa il 20 per cento all'anno, che nello spazio di cinque anni hanno raddoppiato il valore patrimoniale delle aree.

In queste condizioni, ci sembra assai più appropriato stabilire un ciclo quinquennale, attraverso il quale si può dare anche all'amministrazione comunale una più sicura prospettiva di cespiti, che, intervenendo con

una periodicità più ravvicinata, possono più facilmente collegarsi ed essere calcolati nelle previsioni di spesa.

L'emendamento soppressivo dell'ultimo comma è stato già illustrato dall'onorevole Albertini, che ne ha presentato un altro analogo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Soliano, Natoli, Cianca, Adamoli, Sulotto, Busetto, Sannicolò e De Pasquale hanno proposto di sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli Raffaelli, Giulio Cerreti, Miceli, Pietro Amendola, Giuseppe Angelini, Arenella, Carrassi, Cianca, De Pasquale e Cavazzini hanno proposto di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: «a proprietà indivise, iscritte nei registri prefettizi ai sensi della legge 14 dicembre 1947, n. 1577».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RAFFAELLI. Vorrei fare alcune osservazioni solamente in ordine al mio secondo emendamento.

Già da molti settori della Camera è stata richiesta la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 16. Ma, come alternativa alla soppressione, io sarei favorevole — nel periodo retrodatato — ad escludere dall'applicazione dell'imposta le aree utilizzate a scopo edificatorio dalle sole cooperative a proprietà indivisa.

Ricordo che l'ultimo comma dell'articolo 16 nel testo della Commissione stabilisce di escludere tutte le società cooperative edilizie dall'imposta sulle aree utilizzate a scopo edificatorio nel sessennio (o nel decennio se questo sarà il periodo che verrà stabilito). Si comprendono i motivi per i quali molti colleghi hanno chiesto di sopprimere questo comma. Infatti numerosi sono i casi di abusi e di favoritismi compiuti da cooperative edilizie, che si sono costituite soltanto per lucrare i contributi dello Stato, e talvolta anche per giovare di fondi appartenenti alla pubblica amministrazione e versati dai contribuenti per ben altri scopi (come è stato rivelato durante il processo cosiddetto «della penicillina», contro alti funzionari e dirigenti di una pubblica amministrazione e contro due ex alti commissari della sanità).

Tuttavia si tratta a mio parere di evitare che questi casi, per quanto gravi e diffusi specialmente a Roma, all'ombra dei ministeri, possano indurci ad accumulare tutte le cooperative edilizie nel giudizio severo che dobbiamo dare sulle false cooperative, sulle cooperative di comodo, che pullulano come funghi nel sottobosco governativo democristiano.

Esistono, al contrario, molte cooperative edificatrici, che associano operai ed impiegati, cittadini appartenenti al ceto medio e proseguono nella tradizione di costruire buone case per i soci, con servizi in comune e attrezzature sociali; cooperative fondate sul vincolo della proprietà indivisa, e sui principi della solidarietà e della mutualità.

È superfluo che io ricordi quanto questa tradizione sia fiorente a Milano, a Torino, a Bologna, ed in numerosi altri centri; e come queste cooperative abbiano ben assolto alla loro funzione di procurare una casa a buon mercato, a riscatto o in affitto, con e senza il contributo dello Stato (questo è anche uno degli aspetti da tenere in particolare evidenza), utilizzando soltanto i risparmi dei propri soci.

Credo, onorevoli colleghi, che verso queste cooperative, come verso le cooperative costituite nell'ambito della gestione I.N.A.-Casa, non vi possa essere ombra di sospetto; e che sia equo mantenerle fuori da questa tassazione, purché si tratti di cooperative edificatrici a proprietà indivisa, aventi i requisiti voluti dalla legge 14 dicembre 1947 ed iscritte nei registri prefettizi, che abbiano effettivamente utilizzato le aree a scopo edificatorio nel periodo del sessennio (o del decennio) di retrodatazione dell'imposta.

Questo è il senso del mio emendamento che, se accolto, potrebbe far ritenere superati gli emendamenti soppressivi, perché limiterebbe nel modo più assoluto la possibilità che sia tratto vantaggio da questa disposizione da parte di chi non è in regola con i principi che debbono presiedere all'attività delle cooperative.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: «al sesto anno», con le parole: «al decimo anno».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PRETI. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ripamonti, Valsecchi, Preti, Lombardi Giovanni, Alessandrini, Belotti, Scarascia, Conci Elisabetta e Russo Salvatore hanno proposto che nella prima parte dell'emendamento Curti, aggiuntivo al primo comma, le parole: «Tale facoltà può essere concessa dalla giunta provinciale amministrativa», siano sostituite dalle altre: «Tale facoltà può essere esercitata con deliberazione del consiglio comunale da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

L'onorevole Ripamonti ha facoltà di illustrare il suo emendamento all'emendamento aggiuntivo Curti.

RIPAMONTI. L'emendamento Curti deve porsi in rapporto al termine di cui all'articolo 3, a norma del quale la deliberazione dell'imposta deve indicare, per la determinazione dell'incremento tassabile, una data non anteriore al 1° gennaio del terzo anno antecedente. L'articolo 16 sposta tale termine al sesto anno (o al decimo, secondo alcuni emendamenti) per i comuni superiori ai 70 mila abitanti, o ai 50 mila abitanti, come tutti sono ormai d'accordo nel richiedere. Ma poiché questi comuni sono inseriti in aree di sviluppo che vanno al di là dei loro confini amministrativi, si è ritenuto, con l'emendamento aggiuntivo Curti, di allargare questa facoltà a tutti i comuni compresi in un piano intercomunale, o comunque nella zona di espansione dei grandi centri industrializzati.

Se la Camera lo ritiene, si potrebbe anche precisare meglio che debba trattarsi di « comuni compresi nei piani intercomunali o comunque nelle zone di espansione dei centri superiori ai 50 mila abitanti ».

Il mio subemendamento si inserisce nella proposta Curti, allo scopo di meglio salvaguardare l'autonomia comunale in questa materia.

Sono anche favorevole alla proposta Marzotto di fare riferimento, per l'accertamento della popolazione, ai dati del censimento del 4 novembre 1961. Si deve infatti ritenere che siano sensibilmente superati i dati del censimento del 1951, secondo i quali i centri con popolazione superiore ai 50 mila abitanti erano 113, rappresentando però un terzo della popolazione italiana e comprendendo le grandi città, e quindi le zone di espansione e di sviluppo industriale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

ZUGNO, *Relatore*. Accetto gli emendamenti Belotti, Albertini e Preti, al primo comma, tendenti ad estendere a dieci anni il limite della retrodatazione maggiore della normale, per le ragioni già illustrate dall'onorevole Belotti. In merito ai motivi di incostituzionalità dell'imposizione retroattiva, che sono stati qui affacciati da parte dell'onorevole Tripodi, già nella relazione ho dimostrato come la disposizione costituzionale non investa la materia fiscale, ma esclusivamente quella penale.

Accetto del pari gli emendamenti Albertini e Curti allo stesso primo comma, con i quali

si vuole estendere la facoltà di avvalersi di questa maggiore retrodatazione ai comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. In proposito, accetto la proposta dell'onorevole Marzotto, che include la specificazione: « residenti all'ultimo censimento », per avere un riferimento preciso circa il momento in cui la popolazione deve essere considerata ai fini di tale limite.

Sempre sul primo comma, accetto l'emendamento Curti, tendente ad ampliare ulteriormente la facoltà della maggiore retrodatazione, comprendendovi anche i comuni con popolazione inferiore al limite dei 50 mila abitanti, purché investiti dallo sviluppo urbanistico dei grandi centri.

Non ho neppure difficoltà ad accettare il subemendamento Ripamonti, tendente a determinare la procedura per i comuni con meno di 50 mila abitanti, nel senso che si pronunzino con una delibera del consiglio comunale, successivamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa. Sono anche favorevole all'inclusione di tutti i comuni interessati da un piano intercomunale, testé proposta dallo stesso onorevole Ripamonti.

In questo modo le preoccupazioni espresse dai colleghi del gruppo comunista trovano, a mio avviso, completa soddisfazione.

L'onorevole Natoli ha manifestato il timore che i comuni in cui l'imposta non ha retrodatazione decennale possano diventare « riserve di caccia » della speculazione. Ritengo però che tale preoccupazione sia infondata: prima di tutto in tali comuni vi è già una retrodatazione fino a tre anni; e poi vi è sempre la possibilità in futuro di colpire la speculazione. Ritengo pertanto che gli emendamenti al riguardo siano superati dal nuovo testo della Commissione, quale risulta dall'accoglimento degli emendamenti di cui ho già detto.

Accetto senz'altro gli emendamenti Vestri, Albertini e Curti, al terzo comma, tendenti a sostituire la dizione « società » con quella « proprietari », in base all'articolo 6 della legge, che abbiamo approvato. Si tratta, del resto, di una questione soprattutto di coordinamento. Quanto alla formulazione, preferirei quella proposta dall'onorevole Curti.

Devo invece esprimere nuovamente parere contrario alla proposta di prevedere una liquidazione quinquennale anziché decennale dell'imposta, e ciò sia per i piccoli sia per i grandi comuni. Accettandosi tale criterio, infatti, soprattutto i grandi centri verrebbero a subire un forte aggravio sia agli effetti degli oneri burocratici, sia dal punto di vista

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

del contenzioso, che sarebbe sicuramente notevolissimo. A questo duplice aggravio, d'altra parte, non corrisponderebbe alcun maggiore introito, ma solo l'anticipato versamento di un'imposta che dovrà comunque essere corrisposta al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area. Sono quindi decisamente contrario ad una liquidazione quinquennale dell'imposta.

Non posso nemmeno accettare l'emendamento Raffaelli soppressivo del quinto comma, in quanto l'aliquota dell'otto per cento cui tale norma fa riferimento è stata sostanzialmente approvata in sede di voto sull'articolo 12.

Anche l'emendamento sostitutivo Ripamonti al quinto comma riguarda la stessa materia, per cui mi dichiaro contrario.

La soppressione dell'ultimo comma, chiesta dagli onorevoli Natoli, Albertini e Curti, è subordinata alla approvazione dell'emendamento Albertini-Marzotto al secondo comma, tendente alla esenzione delle aree su cui, durante il periodo di retrodatazione dell'imposta, si è proceduto alla costruzione. Analogamente dicasi per l'emendamento Raffaelli, aggiuntivo all'ultimo comma, che decadrebbe qualora venisse accettato l'emendamento Albertini. Comunque, su questi emendamenti mi pronuncerò in seguito.

L'emendamento Tripodi (retrodatazione fissata nel massimo al quinto anno antecedente) non può essere accettato per quanto ho già detto all'inizio.

Credo che non possa essere accettato neppure l'emendamento Albertini tendente a creare una responsabilità in solido fra il venditore ed i successivi acquirenti. In effetti, noi, con questa legge, ed in modo particolare con la retrodatazione, intendiamo colpire la speculazione, gli speculatori, coloro comunque che hanno guadagnato; non coloro che sono stati sacrificati e hanno dovuto pagare grosse cifre per l'acquisto delle aree, perché in tal caso accolleremmo un maggiore onere proprio su chi è rimasto vittima della speculazione. Quindi, esprimo parere contrario all'emendamento.

Circa l'emendamento Albertini-Marzotto (diretto a sopprimere, al secondo comma, le parole: « o utilizzato a scopo edificatorio »), devo dire che, in linea di principio, dovrebbe essere respinto. In effetti, la legge poggia su due fondamenti: sulle aree che sono vendute e sulle aree che sono costruite; quindi anche queste ultime dovrebbero essere assoggettate al tributo. Dobbiamo però prendere atto che vi sono molti i quali, avendo utilizzato le

aree nel passato, si sono accollati degli oneri, hanno contratto dei mutui, per uno scopo positivo, come quello della costruzione, e non per fini di mera speculazione. Ragion per cui mi sembra opportuno accettare questo emendamento.

In conseguenza, diviene necessario sopprimere l'ultimo comma, come proposto dagli emendamenti Natoli, Albertini e Curti; mentre l'emendamento aggiuntivo Raffaelli all'ultimo comma viene ad essere assorbito.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

PRETI. Vorrei pregare il relatore e l'onorevole ministro, per quanto concerne l'emendamento Adamoli, di accettare almeno il principio di comprendere nel primo comma dell'articolo 16 anche i comuni capoluoghi di provincia. Vi sono sei o sette capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, e mi sembra che sia logico, anche per l'armonia del principio, includerli chiaramente nel testo legislativo. Sondrio, per esempio, è capoluogo di provincia ed è in condizioni tali, perché per le montagne che vi sono intorno non si può estendere; perciò gli incrementi di valore sono notevoli. Così per altri capoluoghi.

PRESIDENTE. La Commissione?

ZUGNO, *Relatore*. Sono favorevole a questa proposta dell'onorevole Preti. Si tratta di aggiungere: « e i comuni capoluoghi di provincia ».

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Al ministro non deriverà certamente particolare disappunto se la Camera approverà l'emendamento Adamoli, ma egli personalmente ritiene che il criterio di riferimento all'indice di incremento della popolazione non sia di per sé risolutivo. La questione è diversa, indubbiamente per i comuni sede di aziende di cura, soggiorno e turismo.

NATOLI. Perché non li includiamo, allora?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La ragione per cui a suo tempo sono rimasto molto incerto su questo punto, è che in realtà nei luoghi di cura, di soggiorno e turismo il fenomeno dell'aumento di valore si è verificato particolarmente nell'ultimo periodo.

Ad ogni modo, estensioni di questo genere, purché oggettive, non debbono essere considerate in modo particolarmente negativo. Invece sono contrario — ripeto — al concetto della percentuale di aumento. Quando in Senato abbiamo preso in considerazione tutti i comuni, abbiamo constatato che gli aumenti del 15 o del 10 per cento rappresentavano

per certi piccoli comuni sui 300 abitanti; soltanto 40 abitanti in più. Non era assolutamente concepibile pensare, quindi, ad un'applicazione dell'imposta in forma così ampia, estesa cioè anche a piccoli comuni per i quali il solo spostamento di una famiglia significa in realtà l'aumento o la diminuzione del 10 per cento della popolazione!

Come gli onorevoli deputati piemontesi sanno, vi sono moltissimi comuni di questa consistenza. Ecco perché devono essere accolte, se del caso, solo quelle modifiche che hanno valore realmente oggettivo.

Sono d'accordo sulla proposta Curti-Ripamonti di considerare i comuni compresi entro un piano regolatore oppure quelli che sono nella zona di sviluppo delle città. Sono d'accordo anche se si vuole introdurre una norma per i comuni capoluoghi di provincia, come dall'ultima proposta Preti-Zugno. Se si vuole aggiungere anche i luoghi riconosciuti di cura, soggiorno e turismo, non ho alcuna difficoltà.

Circa gli altri emendamenti, voglio aggiungere rapidamente che non si tratta di retroattività di imposta, ma di allargamento del periodo in base al quale si deve accertare il fatto concreto — l'aumento di valore — che si vuole sottoporre ad imposizione. Si può parlare di retroattività soltanto riguardo al gravame che si applica a coloro che abbiano comperato e venduto, oppure, secondo la legge, comperato e costruito. Per quelli che hanno costruito, accetto che non si debba far luogo all'imposizione, soprattutto perché sarebbe molto difficile ricostruire l'effettivo svolgimento dei fatti, con la conseguenza che probabilmente molte cose ci sfuggirebbero, ed in molti casi si potrebbero commettere delle ingiustizie. Accetto, quindi, gli emendamenti Albertini e Marzotto, nel senso di abolire l'imposizione per le costruzioni avvenute prima dell'applicazione della legge. In questo caso, l'ultimo comma cade (e così il relativo emendamento Raffaelli), perché non colpendosi alcuna costruzione, non risultano tassate neanche le cooperative.

Sono contrario all'emendamento Albertini, che vorrebbe istituire la solidarietà anche degli acquirenti successivi. Chi ha acquistato prima dell'entrata in vigore della legge non può essere ritenuto debitore di un'imposta sull'utile conseguito dal venditore, quando al momento dell'acquisto non sapeva che in avvenire sarebbe stata applicata una imposta del genere.

Sono contrario all'emendamento Tripodi, perché calcolo che in effetti il fenomeno delle

speculazioni nelle città e nei luoghi di particolare sviluppo si è verificato almeno in un periodo decennale. Non ritengo che ciò sia incostituzionale, come penso non sia incostituzionale che si basi sulla denuncia da parte del contribuente, il prezzo su cui i comuni, per quella finalità pubblica loro riconosciuta di creare un demanio di aree fabbricabili, possono acquistare.

Sono contrario all'emendamento Natoli per la suddivisione in un quinquennio, perché ritengo che, mentre nelle zone del centro possa essersi verificato un fenomeno talmente vivo da permettere una tassazione quinquennale, nei comuni in cui massimo è lo sviluppo delle costruzioni e quindi l'aumento del prezzo dell'area vi siano zone periferiche nelle quali il fenomeno non può che assumere una assai minore dimensione. Pertanto penso che la misura del decennio sia veramente opportuna ed equa.

Ritengo naturalmente che possono essere approvati gli emendamenti formali. Per tutte queste considerazioni, sostanzialmente concordo con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione conferma il parere favorevole sulla inclusione dei comuni capoluoghi di provincia?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo, mentre è contraria all'estensione ai comuni riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo ai sensi del regio decreto-legge n. 765 del 1926.

PRESIDENTE. Onorevole Adamoli, mantiene il suo emendamento?

ADAMOLI. Rimango fermo sugli altri punti del mio emendamento, ma non insisto per l'inclusione dei comuni con incremento di popolazione superiore al 20 per cento.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che si considerano incorporate nel testo della Commissione le parti dell'emendamento Adamoli relative ai comuni capoluoghi di provincia ed ai comuni con oltre 50 mila abitanti, e fissazione del termine decennale. Dichiaro così assorbiti i similari emendamenti.

Pongo in votazione la parte dell'emendamento Adamoli, non accettata dalla Commissione, relativa ai comuni riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

(Non è approvata).

Dobbiamo ora votare sulla parte dell'emendamento Adamoli relativa alle aree di sviluppo intercomunali e regionali.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

ZUGNO, *Relatore*. Confermo che accettiamo l'emendamento Curti con la modifica proposta dall'onorevole Ripamonti.

PRESIDENTE. Onorevole Adamoli, potremmo rinviarne la votazione a quando ci occuperemo dell'emendamento Curti.

ADAMOLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi, diretto a sostituire le parole: «sesto anno antecedente», con le altre: «quinto anno antecedente».

(*Non è approvato*).

Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALBERTINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albertini, diretto ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: «di cui al precedente articolo 3», le parole: «con vincolo solidale di debito ai fini dell'imposta sull'incremento di valore di tutti i successivi possessori delle aree, nel periodo di retroattività dell'imposta».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16 così modificato:

«I comuni capoluoghi di provincia e i comuni con oltre 50 mila abitanti, che deliberano la istituzione dell'imposta di cui al precedente articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 3».

(*È approvato*).

Dobbiamo ora votare l'emendamento aggiuntivo Curti modificato dall'onorevole Ripamonti, inteso ad aggiungere alla fine del primo comma le parole:

«Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del consiglio comunale da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, anche dai comuni con meno di 50 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un comune con più di 50 mila abitanti e siano compresi nella

zona di espansione urbanistica di quest'ultimo».

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione, accogliendo la proposta dell'onorevole Ripamonti, è del parere di aggiungere anche, dopo le parole «di espansione urbanistica», le altre «o in un piano intercomunale».

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Adamoli, insiste allora per la parte del suo emendamento relativa alle aree di sviluppo intercomunali, che avevamo rinviato a questa sede?

ADAMOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti con la modifica Ripamonti e con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Sul secondo comma si pone l'emendamento Albertini-Marzotto, inteso a sopprimere le parole «o utilizzato a scopo edificatorio».

ALBERTINI. Ritiro l'emendamento, perché era subordinato all'altro inteso ad introdurre il vincolo solidale.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Marzotto.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Noi voteremo contro. Vorrei che la Camera, a questo punto, si rendesse conto che dietro l'emendamento in oggetto, che sembra apparentemente inoffensivo o addirittura filantropico nei confronti dei piccoli costruttori e in genere di coloro che, procedendo alla costruzione, avrebbero esercitato una attività «sociale», come è stato detto, si nasconde in realtà il crollo di uno dei pilastri della legge.

A suo tempo, quando fu presentata la proposta di introdurre nella legge la retroattività della applicazione a carico di tutti i proprietari che avessero venduto o trasferito a scopo edilizio, si disse che questa era la contropartita per l'abolizione dell'imposta patrimoniale. Adesso con questo emendamento, che proviene, non a caso, dall'onorevole Marzotto (dato che i colleghi del gruppo socialista hanno ritirato il proprio), in realtà si demolisce completamente una delle basi su cui poggiava questa legge, perché tutti coloro i quali nel decennio trascorso hanno proceduto a trasformazioni di terreni, costruendovi, saranno esentati, almeno per tutto il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

periodo a cui si riferisce la retroattività, dal pagamento di qualsiasi imposta. Pertanto ci troviamo di fronte non ad un emendamento di carattere marginale che può modificare questo o quel dettaglio della legge; ma ad una modificazione della legge stessa, ad una sanatoria completa per la stragrande maggioranza di coloro che in questi anni hanno operato, soprattutto nei grandi centri, le più grosse speculazioni.

Per questo motivo voteremo contro, sottolineando che in questo momento la maggioranza compie un altro passo avanti sulla strada della progressiva rinuncia a combattere contro la speculazione, strada che del resto percorre da sette anni a questa parte.

Secondo noi, con l'approvazione di questo emendamento, la legge viene radicalmente modificata, e si concede una gravissima sanatoria per la stragrande maggioranza degli speculatori; ormai il motto di questa legge è senz'altro: « chi ha avuto, ha avuto e continuerà ad avere anche in futuro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marzotto, diretto a sopprimere, al secondo comma, le parole: « o utilizzato a scopo edificatorio ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti sostitutivi Albertini, Curti e Vestri al terzo comma?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Curti inteso a sostituire le parole: « le società di cui all'articolo 6 sono soggette », con le altre: « i proprietari di aree fabbricabili di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis sono soggetti ». Non accettiamo invece la formulazione Vestri. La formulazione Curti è preferibile a quella Albertini.

PRESIDENTE. Onorevole Albertini, mantiene il suo emendamento al terzo comma?

ALBERTINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Aurelio Curti, mantiene il suo emendamento al terzo comma?

CURTI AURELIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Vestri, mantiene il suo emendamento al terzo comma?

VESTRI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Curti, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto a sostituire, al terzo comma, le parole: « le società di cui all'articolo 6 sono soggette », con le parole: i proprietari di aree fabbricabili di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis sono soggetti ».

(È approvato).

Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Natoli, diretto ad aggiungere, al terzo comma, le parole:

« L'imposta viene altresì applicata al compimento di ogni quinquennio successivo alla data della sua istituzione ».

(Non è approvato).

L'emendamento Curti-Albertini-Vestri, inteso a sostituire al quarto comma le parole « di dette società », con le altre « di detti proprietari », di puro coordinamento, s'intende accolto.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo all'ultimo comma?

RAFFAELLI. Mi pare che non abbia più rilievo e perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Governo e Commissione si sono dichiarati favorevoli alla soppressione dell'ultimo comma, che si rende necessaria anche per ragioni di coordinamento, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Marzotto. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Albertini-Curti Aurelio, soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Vi sono due emendamenti che avevamo rinviato, dell'onorevole Raffaelli all'articolo 6 e dell'onorevole Vestri all'articolo 11. Essi sono assorbiti dalla votazione precedente.

Vorrei ancora chiarire, ai fini del coordinamento, che Commissione e Governo hanno accettato il principio contenuto nell'emendamento Adamoli al primo comma, relativo alle aree di sviluppo intercomunale; principio che abbiamo accolto sulla formulazione Ripamonti-Zugno. Ma l'onorevole Adamoli aveva anche proposto di aggiungere le parole « o regionale ». L'onorevole Adamoli o altro firmatario dell'emendamento insiste su tale proposta?

NATOLI. Quale cofirmatario dell'emendamento Adamoli, vi insisto, signor Presidente, perché allo stato delle cose quel che importa è proprio di fare menzione delle aree di sviluppo regionale anziché comunale o intercomunale; infatti — per quanto l'onorevole Ripamonti abbia fatto riferimento ai piani intercomunali — egli sa benissimo che in questo momento in Italia non ne esiste alcuno. Quindi, questa indicazione, almeno per il momento e — devo aggiungere — per il prossimo futuro, non ha alcun significato; mentre,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

per quanto riguarda i piani di sviluppo regionali, ci troviamo, almeno nelle intenzioni del Governo e in una certa pratica che si sta attuando, nella fase di elaborazione delle premesse per taluni piani di sviluppo regionale. Pertanto riteniamo molto più importante far menzione dei piani regionali che dei piani intercomunali, ancora inesistenti.

PRESIDENTE. La Commissione ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è decisamente contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono anch'io decisamente contrario. In ogni caso, anziché di piani « intercomunali » si dovrebbe parlare di piani « urbanistici », per usare una formula più chiara.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Penso che le enunciazioni generiche siano sempre le migliori, perché ad esse nessuno sfugge. Quando abbiamo approvato la dizione: « zone di espansione urbanistica », abbiamo votato una norma alla quale non si sfugge. La parola « piano » può invece fare riferimento a talune leggi. Quindi, se il Presidente mi conferma che nel testo votato esiste l'espressione « zona di espansione urbanistica », possiamo essere soddisfatti, in quanto non vi sarà alcuna possibilità di sfuggire all'imposizione nei comuni satelliti dei grandi centri.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Se la Camera è d'accordo, potremmo modificare la formula votata come segue: « i comuni compresi nelle aree di espansione urbanistica o nelle aree di sviluppo intercomunale o nei piani urbanistici ». Pare a me che tale dizione non sia in contrasto con quella già approvata, ma sia più chiara ed eviti il pericolo che possano essere escluse dall'applicazione della legge le zone prescelte da alcuni grandi centri per i piani intercomunali di sviluppo, interessanti zone già individuate. Così stando le cose, potremmo ora approvare un testo che, tenendo conto della situazione transitoria in cui ci troviamo, non essendo ancora stati approvati i piani già elaborati, non pregiudichi l'applicazione della legge nella fase precedente all'applicazione dei piani intercomunali.

PRESIDENTE. Faccio osservare che a norma dell'articolo 91 del regolamento è possibile soltanto procedere, prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio se-

greto, ad eventuali correzioni formali del testo approvato.

La Commissione è d'accordo nel senso di considerare il testo proposto dall'onorevole Natoli come una mera modifica formale del comma già approvato ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione ritiene che debba essere mantenuto, nella sua formulazione, il testo già votato.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'inclusione dei piani regionali nell'emendamento Curti.

(Non è approvata).

In seguito alle votazioni fatte, l'articolo 16 risulta del seguente tenore:

« I comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 50 mila abitanti, che deliberano l'istituzione dell'imposta, di cui al precedente articolo 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 3. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del consiglio comunale da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, anche dai comuni con meno di 50 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un comune con più di 50 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima della entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo, i proprietari di aree fabbricabili di cui al secondo comma dell'articolo 2-bis sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di dette società nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 31.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di congruaggio all'importazione » (*Approvato dal Senato*) (3521).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle 15,30).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la X Commissione (Trasporti) nella seduta di stamane in sede legislativa ha approvato il seguente disegno di legge:

« Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato » (3359), con *modificazioni*.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SCARASCIA e CHIATANTE: « Nomina di due rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria » (3529);

COVELLI: « Modifica alla legge 25 aprile 1957, n. 313, recante provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri richiamati o trattenuti » (3530);

PITZALIS ed altri: « Norme riguardanti il personale dell'Istituto centrale di statistica » (3531);

VIZZINI: « Disposizioni per l'esodo volontario dei magistrati » (3532).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 16 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 8 e 9 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Lombardi Giovanni, Leone Raffaele e Russo Spena hanno proposto di sostituire le parole: « articoli 2, 8, e 9 » con le parole: « articoli 2, 2-bis, 2-ter, 8 e 9 ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ZUGNO, *Relatore*. Si tratta soltanto di riferimenti ad articoli che sono stati inseriti in sede di esame degli emendamenti, e quindi di questione di pura forma.

La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, integrato dall'emendamento Valsecchi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« La dichiarazione degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree oppure con la edificazione ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 16, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 31.

Il dichiarante dovrà allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12, quando l'imposta è dovuta per alienazione dell'area, ed a 1/24, quando l'imposta è dovuta per utilizzazione edificatoria dell'area medesima. Il residuo debito di imposta dovrà essere versato, rispetti-

vamente, in 11 o 23 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 16, le società sono tenute, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate uguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Lombardi Giovanni, Leone Raffaele e Russo Spina hanno proposto al primo comma, di sopprimere le parole: « oppure con la edificazione »; gli stessi deputati hanno proposto, al secondo comma, primo periodo, di sopprimere le parole: « quando l'imposta è dovuta per alienazione dell'area, ed a 1/24, quando l'imposta è dovuta per utilizzazione edificatoria dell'area medesima », nonché al secondo comma, secondo periodo, di sostituire le parole: « rispettivamente in 11 o 23 rate uguali », con le parole: « in 11 rate uguali »; ed infine, al terzo comma, di sostituire le parole: « le società sono tenute », con le parole: « i debitori d'imposta sono tenuti ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

VALSECCHI. Rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Natoli, Busetto, Cianca, Sulotto, Lajolo, De Pasquale ed Adamoli hanno proposto, al secondo comma, primo periodo, di sopprimere le parole: « quando l'imposta è dovuta per alienazione dell'area, e ad 1/24, quando l'imposta è dovuta per utilizzazione edificatoria dell'area medesima ».

Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Natoli, Busetto, Sulotto, Cianca, Sannicolò, Adamoli e De Pasquale hanno proposto, al secondo comma, secondo periodo, di sostituire le parole: « rispettivamente in 11 o 23 rate uguali », con le parole: « in 11 rate uguali ».

Gli onorevoli Vestri, Soliano, Raffaelli, Natoli, Cianca, Sulotto, Busetto, De Pasquale, Adamoli e Lajolo hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

SOLIANO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANO. Noi abbiamo presentato questi emendamenti in considerazione del fatto che ci sembra eccessiva la dilazione accordata nel pagamento dell'imposta; eccessiva per i pericoli cui può andare incontro, nel tempo, la riscossione.

Noi pensiamo che, sia chi vende sia chi costruisce, si trovi in condizioni tali da poter pagare questa imposta in un periodo più ridotto di quanto la legge preveda. D'altronde, anche per le imposte dovute allo Stato, per dilazioni superiori alle sei bimestralità occorrono delle autorizzazioni speciali e, di conseguenza, anche delle garanzie.

Riteniamo perciò che questi emendamenti debbano essere approvati dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

ZUGNO, Relatore. La Commissione accetta tutti gli emendamenti Valsecchi. I due emendamenti Soliano rimarrebbero assorbiti con l'approvazione degli emendamenti Valsecchi. L'emendamento Vestri non è accettabile, perché abbiamo già affermato il principio della possibilità di abbreviazioni nel pagamento dell'imposta, con abbuoni del 10 o del 15 per cento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Governo è favorevole agli emendamenti Valsecchi e contrario a quelli Soliano e Vestri, poiché ritiene che occorra, soprattutto in sede edificatoria, lasciare la possibilità al contribuente di pagare secondo il noto principio che il pagamento debba avvenire nel modo meno doloroso per il contribuente e più favorevole per lo Stato.

PRESIDENTE. Sarebbe il principio del pagamento indolore. (*Si ride*).

Pongo in votazione il primo emendamento Valsecchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Valsecchi.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbito il primo emendamento Soliano.

Pongo in votazione il terzo emendamento Valsecchi.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Dichiaro assorbito il secondo emendamento Soliano. Pongo in votazione il quarto ed ultimo emendamento Valsecchi.

(È approvato).

Onorevole Soliano, mantiene l'emendamento Vestri soppressivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SOLIANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma, del quale l'onorevole Vestri propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, modificato dagli emendamenti Valsecchi testè approvati.

(È approvato).

L'onorevole Marzotto ha proposto il seguente articolo 18-bis:

« Dal valore delle aree accertato nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia dell'alienazione della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi dell'articolo 29 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

MARZOTTO. L'articolo aggiuntivo da me proposto si illustra da solo. In poche parole, si tratta di esentare dall'onere dell'imposta coloro che fanno delle donazioni in favore dei comuni. Mi sembra che debba risultare ovvia a tutti l'opportunità di questa esenzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Conci Elisabetta, Curti Aurelio, Alessandrini, Scarascia, Colombo Vittorino, Russo Spena, Radi e Repossi hanno proposto il seguente articolo 18-bis:

« Dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto

una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta, a pena di decadenza, unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi dell'articolo 29 ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrarlo.

VALSECCHI. Rinuncio all'illustrazione, essendo tale articolo aggiuntivo identico a quello Marzotto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

ZUGNO, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo Marzotto-Valsecchi riproduce i principi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 14. Tuttavia ritengo sia opportuno ripeterli anche in questa sede, trattandosi qui dell'imposta *una tantum*, regolata sotto un apposito capo. Pertanto, la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione, salvo il coordinamento con il citato articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18-bis Marzotto-Valsecchi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

E parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Geffer Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Gonella Giuseppe hanno proposto di sopprimere il secondo comma,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Abbiamo chiesto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 19 soprattutto perché il primo comma di esso assomiglia alla vendita, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito, o in genere per qualsiasi altro fatto per il quale tutti o parte dei beni di società siano attribuiti ai singoli soci o ad altre società.

In questa definizione abbastanza ampia rientrano, anche se non espressamente nominati, i conferimenti di aree a società già costituite o da costituire, e anche la ipotesi di concentrazione di una branca di attività di una società in un'altra società. A noi la portata di questa norma sembra eccessiva; ma potrebbe essere accettata se almeno fosse soppresso il secondo comma di questo articolo, che intende equiparare alla compravendita anche il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

È chiaro che, nel caso di trasformazione sociale, si ha un semplice mutamento di una società di un tipo in una società di tipo diverso: ad esempio una società in nome collettivo diventa una società per azioni, o viceversa. In tal caso è la struttura sociale che viene a modificarsi, varieranno gli organi amministrativi, aumenterà o si attenuerà la responsabilità sociale verso i terzi, ma i beni della società, e questo è indiscutibile, restano alla società medesima, distinti da quelli dei singoli soci.

Nel caso della fusione (tanto se si tratti di fusione semplice, in cui a due o più società se ne sostituisca una terza che ne è la risultante, quanto se si tratti di fusione mediante incorporazione di una società in un'altra) non si verifica neppure un passaggio di proprietà che possa comunque essere assimilato ad una compravendita, cioè al passaggio di un bene da un soggetto ad un altro, ma si ha una successione a titolo universale, per cui un soggetto subentra nella sfera giuridica totale di un altro o di più altri, assumendone tutte le attività e le passività, ecc.

Questi motivi ci sembrano sufficienti a confortare la richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 19, e a farla accogliere dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è contraria in quanto questi atti tengono luogo di

vere e proprie alienazioni, e quindi devono essere assoggettati alla disciplina generale.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario. Indubbiamente, se si ha una trasformazione della società, questo implica una valutazione dei beni anche agli effetti della costituzione della nuova società. È il caso, quindi, di prendere in debita considerazione la plusvalenza che viene a costituirsi, e tanto più questo può dirsi nel caso del passaggio da società di persone a società di capitale, per le quali, per altro, il trattamento è anche diverso. Sono spiacevoli di dichiarare che il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tripodi, mantiene la sua proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 19, non accettata dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Salvo quanto stabilito con il precedente articolo 4, 2° comma, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Lombardi Giovanni, Leone Raffaele e Russo Spina hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. La ragione dell'emendamento risiede nella necessità di tener conto delle modifiche apportate agli articoli precedenti che sono stati già votati dalla Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Gelfter Wondrich, Roberti, Sponziello, Romualdi, Nicosia, Calabrò, Michelini, Anfuso, Cruciani e Gonella Giuseppe hanno proposto di sostituire le parole: « articolo 4, secondo comma » con le parole: « articolo 12, secondo comma ».

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Le ragioni dell'emendamento sono già state esposte in sede di illustrazione dell'emendamento da noi presentato al secondo comma dell'articolo 12.

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. A proposito dell'emendamento Valsecchi vorrei osservare che il proponente non ha tenuto conto che il pagamento di questa imposta può essere effettuato in un'unica soluzione non soltanto per obbligatorietà, ma anche per riscatto volontario da parte del contribuente. Ciò mi sembra rispondere non soltanto all'interesse di qualche contribuente, ma soprattutto all'interesse dei comuni.

Ora, per rendere più facile questo riscatto, suggerirei di modificare l'inizio dell'emendamento Valsecchi come segue: « Quando il pagamento dell'imposta non è fatto mediante versamento diretto in tesoreria e comunque », ecc.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi ?

VALSECCHI. Non riesco a comprendere l'esatta portata della proposta Marzotto, dato che l'articolo in discussione riguarda la riscossione e non il pagamento dell'imposta. Quindi, non posso accogliere il suo suggerimento ed insisto sul mio testo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20 ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Valsecchi e non ritiene opportuno, né necessario, inserire la modifica suggerita dall'onorevole Marzotto, in quanto la facoltà di anticipare con un certo abbuono il pagamento dell'imposta è stata già sancita in precedenti articoli: essa non è quindi revocata attraverso la disposizione di questo articolo.

Sono invece contrario all'emendamento Tripodi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi pare di dover condividere l'opinione dell'onorevole Zugno. Infatti, le ipotesi sono varie: che sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria, che la parte adempia, che la parte

non adempia. Se adempie, paga; se non adempie, la riscossione si effettua come nel caso delle imposte dirette. È evidente che nei casi in cui abbiamo ammesso la possibilità del versamento anticipato, la parte può tranquillamente effettuarlo. Se si riterrà di doverlo chiarire, questo potrà essere fatto in sede di coordinamento, ma non credo che vi sia necessità di inserirlo in questa sede.

Il Governo è infine contrario all'emendamento Tripodi.

MARZOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. Mi dichiaro soddisfatto della interpretazione che è stata data dall'onorevole ministro su questo punto della legge, e non insisto quindi sulla mia proposta di modifica dell'emendamento Valsecchi.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Valsecchi sostitutivo dell'intero articolo 20, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità e i privilegi delle imposte dirette ».

(È approvato).

È così assorbito l'emendamento Tripodi. Si dia lettura dell'articolo 21.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le regioni, le provincie, i comuni ed i consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le miglorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col comune e con la provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, salvo le modificazioni di cui ai successivi articoli 24 e 25 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonché l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogati, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare ».

PRESIDENTE. L'onorevole Tripodi ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Signor Presidente, il gruppo di emendamenti che ho presentato e che riguardano gli articoli dal 22 al 28, se ella consente, saranno da me illustrati tutti insieme, poiché sono strettamente conseguenziali.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella ha facoltà di illustrare anche i seguenti emendamenti di cui è unico firmatario:

all'articolo 23, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: « non superiore al 33 per cento », con le parole: « non superiore al 25 per cento », ed al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « aliquota del 33 per cento », con le parole: « aliquota del 25 per cento », però la somma di tutti i contributi dovuti per una stessa opera non può superare i due terzi del costo dell'opera stessa »;

all'articolo 24, sostituire il testo con il seguente: « Il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 79, è modificato come segue: ove l'ammontare totale dei contributi venga a superare i due terzi della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'opera, l'ufficio tecnico erariale riduce proporzionalmente l'importo dei singoli contributi »;

all'articolo 25, primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: « incremento stesso », aggiungere le parole: « però la somma di tutti i contributi dovuti per una stessa opera non può superare i due terzi del costo dell'opera stessa »;

all'articolo 26, primo comma, sopprimere le parole da: « ed il comune che intende », sino alla fine, ed al quinto comma sostituire le parole: « indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo », con le parole: « fatto salvo ogni reclamo per altro motivo »;

all'articolo 27, sostituire il primo comma con il seguente: « L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno della deliberazione di dar corso all'opera stessa ».

TRIPODI. Questi emendamenti tendono a ridurre l'aliquota fissata dall'amministrazione in misura non superiore al 25 per cento. Si tratta di una più cauta perequazione, dato che l'aliquota può portare ad una tassazione complessiva che superi le spese effettuate dai comuni. Riteniamo che in tal caso si muti il carattere del contributo, che è quello della ripartizione delle spese affrontate dai comuni fra tutte le proprietà immobiliari che hanno tratto vantaggio diretto o indiretto dalla esecuzione di singole opere pubbliche o dalla introduzione di pubblici servizi. In caso contrario, a nostro parere, il contributo di miglioria diventerebbe un'imposta di carattere generale, per altro ingiustamente gravante non su tutti i contribuenti, ma solo su una parte di essi, parte che può anche ridursi a minime porzioni. Ci sembra invece molto più giusto che tutti i contributi accertati ed imposti dai comuni non debbano superare una quota-parte degli oneri da questi affrontati. È esagerato che si porti tale quota al limite dell'intera spesa. Bisogna infatti considerare che l'esecuzione di singole opere pubbliche o la introduzione di pubblici servizi tornano, sì, a vantaggio specifico di una località particolare, ma si risolvono anche nell'interesse dell'intera popolazione del comune. È superfluo aggiungere che la plusvalenza non colpita dal contributo di miglioria è ugualmente soggetta all'imposta sull'incremento di valore.

Appare, inoltre, del tutto arbitrario che si debba assimilare una variante di piano regolatore ad opere compiute con pubblica spesa. Non vediamo il motivo per cui la plusvalenza derivante dall'espansione dell'abitato urbano, espansione che trasforma una area da agricola in edificatoria, debba avere un trattamento fiscale diverso dalla maggiore

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

edificabilità dell'area dovuta, in ipotesi, ad una modifica del piano regolatore. Anche questi incrementi possono essere, infatti, assoggettati al contributo di miglioria specifica allorché la variante di piano regolatore determini i comuni ad effettuare a proprie spese opere pubbliche. È chiaro che in tal caso si ricadrebbe nella previsione di massima dell'applicazione del contributo di miglioria specifica. Se poi la variante di piano regolatore non comporta spese a carico del comune, allora l'incremento di valore rientra nella disciplina generale prevista dalla legge.

Sul presupposto di queste considerazioni, riteniamo che i nostri emendamenti dovrebbero trovare favorevole accoglimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Angelino Paolo, Zurlini, Bertoldi, Castagno, Albertini, Armaroli, Borghese, Ferri e Ricca hanno proposto, al primo comma, dopo la parola: «particolareggiati», di aggiungere le parole: «e generali».

L'onorevole Paolo Angelino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELINO PAOLO. L'emendamento ha una grande rilevanza se pensiamo che le varianti ai piani particolareggiati possono essere minime, mentre ai piani regolatori generali possono essere apportate varianti che importano delle moltiplicazioni enormi del valore dei terreni. Pensiamo ad una zona che sia dichiarata dal piano regolatore generale a verde agricolo e che poi, con una variante al piano regolatore, venga dichiarata zona residenziale; pensiamo ad una zona che sia dichiarata nel piano generale zona di espansione industriale e che poi muti destinazione e diventi zona di abitazione; pensiamo alle zone che siano dichiarate nel piano regolatore generale adibite all'abitazione di carattere popolare e che poi vengano invece trasformate in zone residenziali; pensiamo agli indici di abitabilità che possono essere variati nel piano regolatore generale. Si capisce allora che i terreni il cui valore sia pari, ad esempio, all'indice uno possono arrivare a valere 2, 10, 20 ed anche oltre, a seconda della loro destinazione.

Per queste ragioni insistiamo perché il nostro emendamento venga accolto nell'interesse delle finanze comunali e per colpire la speculazione edilizia, perché sappiano come talvolta si ottengano le varianti ai piani regolatori e quali gruppi di pressione vi siano nei consigli comunali a tale proposito.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vestri, Natoli, Sulotto, Soliano, Raffaelli, Busetto,

Cianca, Sannicolò, De Pasquale e Adamoli hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Vestri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VESTRI. Il secondo comma dell'articolo 22, di cui proponiamo la soppressione, prevede l'esenzione dal pagamento del contributo di miglioria specifica di una serie di proprietari in rapporto alla data dalla quale essi siano intestatari degli immobili ai quali il contributo stesso si riferisce. Secondo noi, se diamo per scontato che la modifica dei piani regolatori particolareggiati (e aggiungeremmo, d'accordo con l'onorevole Angelino, anche di quelli generali) può produrre incrementi di valore anche notevoli, e se riteniamo che questi incrementi di valore comportino un legittimo prelievo che valga a colpire un arricchimento per il quale i proprietari di quegli immobili non hanno alcun merito, dobbiamo concludere che questi incrementi di valore si producono a favore di qualsiasi proprietario, indipendentemente dal periodo di tempo dal quale esso è intestatario dell'immobile. Quindi occorre colpire con questa imposizione fiscale tutti i proprietari, indipendentemente dalle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 22. Non si capisce perché, attraverso questa disposizione, si debbano costituire categorie di proprietari da non colpire col contributo di miglioria specifica, allorché da questi atti delle autorità comunali essi traggono arricchimento al pari degli altri proprietari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22?

ZUGNO, Relatore. Non è possibile accettare l'emendamento Angelino, tendente ad includere le aree che hanno subito incremento di valore per effetto di modifica a piani regolatori generali, in quanto si tratta qui di un contributo particolare, agganciato proprio agli incrementi determinati dalle modifiche ai piani particolareggiati. Gli incrementi collegabili al piano regolatore generale ricadono sotto l'imposta sull'incremento di valore e ne sono, direi, esattamente la base. Del resto rilevo, non per spirito di polemica, che nella proposta di legge Pieraccini le aree non sono contemplate come soggette al contributo di miglioria specifico. Comunque è indubbio che le zone regolate dal piano generale debbano essere assoggettate all'imposta sull'incremento di valore, e non al contributo di miglioria specifica. Esprimo quindi parere contrario.

Del pari mi pronuncio contro l'emendamento Tripodi, in quanto esso mira ad evitare che siano assoggettati al contributo di miglioria specifica gli incrementi di valore determinati dalle variazioni dei piani particolareggiati.

Anche all'emendamento Vestri, soppressivo del secondo comma, esprimo parere contrario, poiché tale comma riguarda aree che hanno subito, sì, incrementi di valore per effetto di piani particolareggiati, ma i cui valori avevano cominciato la loro crescita già prima che le variazioni al piano regolatore venissero deliberate.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario così all'emendamento Angelino come a quello Tripodi. Indubbiamente si ha un fenomeno particolare di arricchimento quando un'area che era compresa in una zona a costruzione limitata viene in virtù di successivi provvedimenti avvantaggiata improvvisamente, e ciò, ripeto, non per l'espansione naturale dell'edilizia, ma per un intervento positivo dell'amministrazione che la renda di più intensa edificabilità. Va ricordata la constatazione, desunta da tutta la vita edilizia di questi tempi, circa la lotta che si è particolarmente sviluppata per ottenere i declassamenti, le deroghe, le modifiche di piani regolatori, naturalmente a vantaggio di alcuni, e correlativamente a danno di altri. È giusto considerare che in questi casi non soltanto si è inteso colpire l'incremento di valore generico, conseguente appunto allo sviluppo della città, ma quello specifico derivante da questi provvedimenti.

Per quel che riguarda, invece, l'emendamento Vestri, mi pare che la considerazione da fare sia questa: sta bene colpire chi si avvantaggia per effetto di una modifica del piano regolatore; volere però colpire anche chi ha subito un danno dal piano regolatore e se ne libera a seguito di modifica, questo mi pare un po' eccessivo. Perché l'effetto del capoverso è questo: Tizio ha acquistato prima del piano regolatore; col piano regolatore gli viene applicato un vincolo, che successivamente gli viene tolto con una modifica. Dobbiamo stabilire anche una imposizione a suo carico? Evidentemente no.

VESTRI. Perché un vincolo? Questo può valere per l'edilizia popolare, non per le norme di un piano particolareggiato, che possono anche non essere in contrasto con la valorizzazione della proprietà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se non sono in contrasto, niente di male. L'ipo-

tesi del primo capoverso è proprio questa, però: che il piano regolatore stabilisse un vincolo, e che questo vincolo venga successivamente tolto, per cui si applica l'imposta. L'imposta non va però applicata nell'ipotesi che Tizio abbia acquistato la proprietà prima che la norma stabilisse il vincolo: perché togliere un danno che si è provocato non significa dare un vantaggio, ma solo normalizzare la situazione riportandola a quella che era in origine.

VESTRI. Ma si parla di incremento di valore, non di vincolo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Di incremento di valore, sì, ma inerente alla soppressione del vincolo, nel caso che il vincolo sia stato messo e poi tolto. Altrimenti arriveremmo ad una ben strana situazione (prima si impone il vincolo, poi lo si toglie), e ad imposizioni che non avrebbero ragion d'essere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi, inteso a sopprimere l'articolo 22.

(Non è approvato).

Onorevole Paolo Angelino, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelino Paolo, inteso ad aggiungere al primo comma, dopo la parola: «particolareggiati», le parole: «e generali».

(Non è approvato).

Onorevole Vestri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESTRI. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vestri, inteso a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggiore valore acquisito dagli im-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

mobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Nel caso di introduzione di pubblico servizio, l'azienda municipalizzata, esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo titolo della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Soliano, Vestri, Natoli, Adamoli, Failla, Carrassi, Sannicolò, Cianca e Busetto hanno proposto, al primo comma, di sostituire la parola: « 33 », con l'altra: « 50 ».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAFFAELLI. Siamo a discutere il titolo che riguarda il contributo di miglioria specifica, e ci troviamo di fronte ad un'aliquota, nel testo della maggioranza della Commissione, del 33 per cento, e ad un appello dell'onorevole Zugno, nella relazione, di riportarla al 25 per cento. L'appello sembra non aver trovato eco, perché non vedo emendamenti in questo senso. Tuttavia, noi riteniamo che anche l'aliquota del 33 per cento, in rapporto allo scopo che intende perseguire il contributo di miglioria specifica, sia assolutamente bassa ed insufficiente. Pertanto proponiamo un'aliquota del 50 per cento.

Il contributo di miglioria specifica è sorto per colpire le plusvalenze di beni rustici ed urbani non soggette all'imposta sull'incremento di valore, e che si verifica soltanto in conseguenza di un'opera pubblica in modo diretto e specifico, e cioè in modo facilmente individuabile. In altre parole ci troviamo di fronte ad un vantaggio specifico arrecato da un'opera pubblica ad un bene di proprietà privata, e riteniamo giusto avocare totalmente a favore dell'ente che sopporta la spesa dell'opera pubblica l'incremento di valore di cui si avvantaggiano uno o

più proprietari privati. Del resto già la legge del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità prevedeva contributi che, in difetto di specifica determinazione nella legge dichiaratrice della pubblica utilità dell'opera, erano pari alla metà del maggior valore acquistato dal bene privato in forza dell'esecuzione dell'opera pubblica. Oggi riteniamo che vi siano tutti i motivi per sostenere un'aliquota superiore anche al 50 per cento. Questo, del resto, fu già prospettato durante la discussione in Commissione. Comunque, se nel 1865 si arrivò a prevedere la possibilità di prelevare la metà del maggior valore venutosi a determinare in conseguenza diretta e specifica dell'opera pubblica eseguita, pensiamo che sia una misura da tutti accettabile l'aliquota da noi prevista nel 50 per cento, del resto come limite massimo, lasciando ampia valutazione all'ente impositore di graduare il prelievo entro questo massimo (come stabilisce la prima parte dell'articolo 23) in relazione ai diversi casi di applicazione.

Ci auguriamo perciò che l'emendamento sia approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Tripodi sono stati già svolti. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

ZUGNO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Tripodi, e così pure all'emendamento Raffaelli.

Relativamente a quest'ultimo vorrei ricordare quanto già questa mattina ho detto: che non si tratta di un'aliquota limitata, ma di un'aliquota del 33 per cento, a mio personale avviso veramente notevole, anche perché, concernendo il contributo di miglioria specifica, essa colpisce in molti casi anche modesti e piccoli proprietari edilizi i quali, per le opere che vengono compiute dal comune o dall'ente pubblico, registrano, sì, un incremento di valore della proprietà, ma non lo possono sfruttare a fini lucrativi in quanto vi abitano essi stessi.

Ora, in seguito a quell'incremento di valore, si determinerà un aumento dell'imposta sui fabbricati ed un 33 per cento per l'incremento di valore in funzione del contributo di miglioria specifica, e quindi il semplice privato proprietario di casa si trova a dover pagare il 63 per cento (già con la nostra proposta) di quello che è l'incremento di valore stesso. Se poi si tratta di proprietà di enti, di società, ecc., vi è da aggiungere la ricchezza mobile, ossia un altro 30 per cento, nonché l'imposta sulle società, e superiamo con questo il 100 per cento. Non so se ci dobbiamo preoccupare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

pare delle evasioni, ma ritengo che come legislatori dobbiamo badare alle disposizioni che sovramettiamo l'una sull'altra, e quindi alle aliquote che ad un certo momento si raggiungono attraverso queste disposizioni.

A mio avviso, il 25 per cento, accettato da tutti i settori della Camera e del Senato, era già una aliquota sufficiente e giusta; è stato poi deliberato il 33 per cento, e alle deliberazioni della maggioranza io mi rimetto.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Sono contrario tanto agli emendamenti Tripodi quanto all'emendamento Raffaelli, e contrario per le ragioni che ha detto, convertendosi, anche l'onorevole Zugno.

Faccio presente soltanto che non si arriverà mai al cento per cento, perché dopo l'applicazione del 33 per cento il reddito viene diminuito, l'imposta sull'incremento di valore viene ad applicarsi sulla differenza ottenuta, la ricchezza mobile ancora sulla differenza: quindi si tenderà allo zero, ma ad esso non si arriverà mai quando si applicano aliquote sulle differenze risultanti dalle detrazioni tributarie operate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti al primo comma.

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, ancora al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli inteso a sostituire al primo comma la parola: « 33 », con l'altra: « 50 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

FRANZO, Segretario, legge:

« L'articolo 4 e il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono abrogati ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 24, da lui già svolto.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1, primo comma. — « Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglìoria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica ».

Articolo 7. — « L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

Articolo 17. — « Per le opere eseguite dai comuni, dalle province, dalle regioni o da altri enti o consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglìoria è imposto dall'ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglìoria specifica previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo secondo della presente legge.

Nel caso in cui l'imposta sia applicata dagli enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle intendenze di finanza competenti per territorio, che in ogni caso hanno diritto di surrogarsi agli enti stessi se non provvedano, entro 60 giorni dalla notifica di apposita diffida, e di impugnare ogni loro provvedimento che riguardi l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Adamoli, Failla, Sannicolò, Kuntze, Paolo Mario Rossi, De Grada, Lajolo, Venegoni, Gomez D'Ayala e Cavazzini hanno proposto, al primo comma, secondo capoverso, di sostituire la parola: « 25 », con la parola: « 50 ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. L'emendamento si riferisce all'articolo 25 che, nel testo della Commissione, si rifà al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, recante modificazioni alle norme per l'applicazione di contributi di miglìoria per opere eseguite dallo Stato o col suo concorso. La Commissione, nel sostituire

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

l'articolo 7 di quel regio decreto-legge ha fissato l'aliquota nel 25 per cento dell'incremento di valore, elevandola cioè rispetto a quella fissata dall'articolo 7 del decreto-legge citato.

Noi riteniamo però che quest'aliquota, pur rappresentando un passo avanti rispetto alla precedente, sia ancora insufficiente, e, pertanto, proponiamo di elevarla ulteriormente al 50 per cento.

PRESIDENTE. L'emendamento Tripodi è stato già svolto. Gli onorevoli Sannicolò, Adamoli, Busetto, Sulotto, Failla, Cianca, De Grada, Lajolo, Vestri e Soliano hanno proposto di sopprimere all'ultimo comma le parole « in ogni caso ». Gli onorevoli Carrassi, Sannicolò, Guidi, Adamoli, Raffaelli, Natoli, Sulotto, Busetto, Cianca e De Pasquale hanno proposto, all'ultimo comma, di sostituire le parole « di impugnare », con le altre: « di richiedere un secondo esame su ».

L'onorevole Sannicolò ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANNICOLÒ. L'articolo 25 modifica, tra gli altri, l'articolo 17 del regio decreto-legge n. 2.000 del novembre 1938 stabilendo che, « per le opere eseguite dai comuni, dalle province, dalle regioni o da altri Enti o consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'Ente che ha provveduto all'esecuzione dell'opera ». Nell'ultimo comma è detto che in questo caso le deliberazioni debbono essere notificate alle intendenze di finanza, le quali possono intervenire in determinate ipotesi. Ora, mentre non contestiamo il diritto degli organi periferici dell'Amministrazione di intervenire a difesa dei diritti dello Stato quando si tratti di opere costruite con contributo statale, riteniamo che questo non possa essere ammesso quando si tratta di opere costruite a spese esclusive dei comuni. Ecco perché proponiamo di sopprimere le parole « in ogni caso », le quali, nella migliore delle ipotesi, non potrebbero che generare equivoco. Infatti lasciare intatto l'ultimo comma dell'articolo 25 nel testo della Commissione significherebbe che l'intendente di finanza ha diritto di intervenire in qualsiasi caso per imporre contributi di miglioria, sia in base ad opere costruite col concorso dello Stato, sia in base ad opere costruite esclusivamente con mezzi dei comuni. Il che mi pare che non possa essere accettato, anche per una doverosa difesa dell'economia e della autonomia locale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25 ?

ZUGNO, Relatore. Non posso accettare l'emendamento Busetto. Noi abbiamo previsto un'aliquota del 25 per cento. Una ragione di simmetria esigerebbe che quel 25 per cento venisse portato al 33 per cento. Vi è però un motivo per cui conviene che il 25 per cento rimanga: mentre il 33 per cento è un massimo a cui i comuni possono arrivare, il 25 per cento costituisce invece l'aliquota fissa che le intendenze di finanza devono applicare. Pertanto, manteniamo il testo della Commissione.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento Sannicolò che propone di sopprimere le parole « in ogni caso ».

Mi dichiaro invece contrario agli emendamenti Tripodi e Carrassi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. D'accordo con la Commissione, va ben chiarito che, mentre in base all'articolo 23 era stabilita un'aliquota che poteva essere lasciata all'arbitrio dell'organo applicatore, quando l'organo riscuote l'imposta per sé e per altri enti, bisogna imporgli un'aliquota fissa. Era logico che non si potesse applicare l'aliquota del 33 per cento, ma quella del 25 per cento.

Accetto anch'io l'emendamento Sannicolò suppressivo delle parole « in ogni caso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Busetto, diretto a sostituire 25 con 50.

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Sannicolò all'ultimo comma, diretto a sopprimere le parole « in ogni caso ».

(È approvato).

Onorevole Carrassi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARRASSI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione con l'emendamento Sannicolò già approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

FRANZO, Segretario, legge:

« Le regioni, le province, i comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendono applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro

un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il comune che intende applicare il contributo di miglìoria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

Per i consorzi di enti pubblici territoriali appartenenti a più provincie la deliberazione è soggetta all'approvazione del ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 32.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglìoria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento. Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FRANZO, Segretario, legge:

« L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglìoria spe-

cifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare alla edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare alla edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 21 il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi del precedente articolo 14 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglìoria specifica ».

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, s'intende che abbia ritirato i suoi emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il contributo di miglìoria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 12 e le norme di cui all'articolo 20 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sannicolò, Failla, Carrassi, Adamoli, Busetto, Guidi, Cianca, Raffaelli, Soliano e Vestri hanno pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

posto, al primo periodo, di sostituire le parole: «dieci annualità» con le parole: «cinque annualità».

L'onorevole Sannicolò ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SANNICOLÒ. Si tratta di abbreviare il termine entro il quale i comuni devono introdurre l'imposta di miglioria specifica. La Commissione prevede che il contribuente abbia diritto alla dilazione del pagamento per il termine di dieci anni. A noi sembra che cinque anni siano un termine sufficiente, che non grava sui contribuenti in maniera troppo pesante, e che esso possa essere accettato anche in considerazione che la maggior parte dei comuni versa in condizioni di grave disesto finanziario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Vestri, Soliano, Natoli, Busetto, Carrassi, Failla, Adamoli, Sulotto e De Pasquale hanno proposto, all'ultimo periodo, di sopprimere le parole: «le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 12 e».

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

RAFFAELLI. Noi proponiamo di sopprimere il riferimento alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 12, cioè alla riduzione del 10 e del 15 per cento che dovrebbe applicarsi a chi paga in unica soluzione. La riduzione non si giustifica per l'imposta sugli incrementi di valore; tanto meno può giustificarsi per il contributo di miglioria specifica, che si applica per effetto diretto dell'esecuzione di un'opera pubblica. Il congegno della riduzione non ha infine ragion d'essere, perché l'aliquota non è stabilita in misura fissa come nel caso precedente, ma in misura non superiore al 33 per cento, avendo voi respinto la proposta del 50 per cento. Pensiamo perciò che sia assurdo richiamare gli abbuoni previsti da un articolo che, come il 12, si riferisce a un diverso tributo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi, Radi, Scarascia, Lombardi Giovanni, Leone Raffaele e Russo Spena hanno proposto al terzo periodo, di sostituire le parole: «le norme di cui al terzo comma del precedente articolo 12» con le parole: «di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VALSECCHI. Insisto sull'emendamento, perché ritengo che proprio questo sia il caso per applicare misure agevolative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi,

Radi e Scarascia hanno proposto il seguente articolo 28-bis:

«L'articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è soppresso. Per l'accertamento e la esazione dei contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subito un incremento in dipendenza della costruzione di autostrade e dei relativi raccordi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché le norme di cui al titolo secondo della presente legge, relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso.

Le somme dovute ai sensi del comma che precede dovranno essere devolute all'erario in misura dell'80 per cento, ed ai comuni interessati in misura del 20 per cento. All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvedono, in ogni caso, i comuni».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrarlo.

VALSECCHI. L'articolo aggiuntivo abroga l'articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle autostrade.

Riordo che, allorché in Commissione demmo parere favorevole a quella norma, esprimemmo la riserva di rivederla alla prima occasione. L'occasione si offre appunto in questa sede, aprendosi la possibilità di disciplinare in modo nuovo la materia dei contributi di miglioria, che nella legge sulle autostrade è regolata in modo tecnicamente difficile, tale da non poter essere applicata dalla direzione generale dell'«Anas», sulla quale pesa l'onere dell'accertamento.

Al nostro emendamento alcuni colleghi hanno presentato una proposta di modifica per quanto riguarda il riparto fra lo Stato e i comuni. Ora va tenuto presente che si tratta di opere eseguite interamente per conto dello Stato, il quale dovrebbe essere pertanto il solo beneficiario del contributo; ma, poiché il secondo comma dell'articolo 28-bis da noi proposto affida ai comuni il compito dell'accertamento e della riscossione, ci è parso giusto ricompensare tali prestazioni con il venti per cento del totale dei contributi. Trattandosi, come ho detto, di opere interamente a carico dello Stato, la percentuale del 20 per cento mi pare equa, e come tale ritengo debba essere mantenuta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Carrassi, Failla, Adamoli, De Pasquale, Cianca, Sulotto, Sannicolò, Guidi e Lajolo hanno proposto, all'articolo aggiunto 28-bis Valsecchi, di sostituire, al secondo comma, le

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

parole: « 80 per cento » e « 20 per cento », con le parole: « 50 per cento » e « 50 per cento ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. Siamo d'accordo sull'opportunità di abrogare l'articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Effettivamente il meccanismo da quella norma previsto era troppo farraginoso e non consentiva un'adeguata tassazione dei ricavi realizzati con la costruzione di edifici non rurali in aree valorizzate dal passaggio dell'autostrada. Concordiamo pertanto sull'opportunità di sostituire a quella disciplina la nuova di cui all'articolo 28-bis proposto dall'onorevole Valsecchi.

Ci pare però debba essere riveduto il riparto fra lo Stato e i comuni, in quanto la percentuale del 20 per cento proposta dal collega Valsecchi appare appena superiore al consueto aggio esattoriale e alla copertura delle spese. Proponiamo pertanto che sia elevata al 50 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tripodi ha proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento ».

MARZOTTO. Faccio mio questo emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZOTTO. L'aggiunta del normale interesse all'importo dei contributi di miglioria accertato in via definitiva rappresenta un fatto insolito nella nostra legislazione. L'introduzione di tale principio urta inoltre contro le norme di cui al primo titolo di questa legge, ove è previsto che il contribuente possa pagare l'imposta sull'incremento di valore in unica soluzione, beneficiando in questo caso di una riduzione abbastanza considerevole dell'importo complessivo.

L'articolo 243 del testo unico per la finanza locale stabilisce poi, al secondo comma, che il contribuente ha facoltà di anticipare in tutto o in parte il pagamento del contributo, e in tal caso ha diritto ad uno sconto sul saggio di interesse normale per il periodo di anticipazione.

Del resto, l'applicazione degli interessi previsti nel primo comma dell'articolo 28 è in contraddizione con l'ultimo, il quale fa rinvio alle norme dell'articolo 12 della presente legge, che nell'ultimo comma stabilisce appunto la riduzione del 10 e del 15 per cento sull'intera imposta dovuta nel caso di pagamento in unica soluzione.

Dobbiamo dunque, riferirci all'articolo 12 da noi approvato o rifarci invece alle norme

di questo articolo? Tanto più logico è lo sconto sulle rate non ancora scadute del contributo di miglioria specifica, in quanto il testo unico sulla finanza locale stabilisce che « in caso di vendita si rendono immediatamente riscuotibili le rate ancora da maturare ».

Approfittando di ciò, vorrei esprimere — cosa che ho già fatto più volte in Commissione e nel corso della discussione — la mia viva preoccupazione per il fatto di non vedere in questo provvedimento un collegamento tra la spesa sostenuta dal comune ed il tributo da accollare ai contribuenti. Gli indici di tale rapporto variano a seconda dei vari paesi, ma nella legislazione più moderna si arriva fino al 70 per cento contemplato da un disegno di legge pendente all'esame del Parlamento francese. A me sembra che, anche a voler essere arditi, sarebbe già molto adeguare questa percentuale a quella proposta al Parlamento francese, o, al massimo, a quanto già previsto in alcune proposte di legge da noi presentate, che prevedevano la copertura massima del cento per cento.

Invece non si è voluto accogliere questo principio di commisurare al cento per cento gli introiti che un comune può avere, a fronte di certe spese già effettuate: non solo, ma si è modificata l'aliquota del contributo di miglioria arrivando al 33 per cento.

In questa occasione desidero ribadire chiaramente le mie gravi perplessità di fronte a un simile modo di procedere. Non so se tutti si siano resi conto che non si vanno a scalare grossi redditi, grandi proprietà di ricchi possidenti: si va, molto spesso, a colpire alloggi costruiti da povera gente, che ha investito ogni risparmio nell'acquisto di un appartamento, in cui magari abita, il più delle volte acquistati con pagamento differito e quote di ammortamento.

Occorre anche tener presente, per quanto riguarda l'area edificabile, che l'incremento di valore non assoggettato al contributo di miglioria specifica rimane soggetto, in base all'articolo 13 di questa stessa legge, all'imposta sull'incremento di valore, la cui aliquota varia dal 15 al 50 per cento. In questo modo in molti, o nella maggioranza dei casi, l'onere contributivo complessivo potrà risultare aggravato anziché diminuito per quanto riguarda le aree.

Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulle giustissime considerazioni svolte poc'anzi dal relatore, il quale richiamava tutti al senso di responsabilità, additando quali sono i contribuenti che in questo modo an-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

diamo a colpire, quale l'entità del pericolo quale il disturbo che arreciamo a questa massa di gente, quali i problemi che investono l'erario comunale. Con ciò ho inteso ribadire osservazioni già fatte in molte occasioni, e che non potevo non rinnovare.

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. Per quanto riguarda le competenze rispettive dell'erario dello Stato e della finanza degli enti locali in ordine ai contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subito un incremento per costruzione di autostrade e di relativi raccordi, noi pensiamo non possa essere sottovalutato il fatto che questi contributi sono di specifica preminente pertinenza dello Stato.

Tuttavia, considerando le buone ragioni esposte in Assemblea da chi ha evocato la drammatica situazione della finanza degli enti locali, saremmo favorevoli ad una soluzione di compromesso, nel senso di ridurre al 60 per cento le competenze a favore dell'erario e di elevare al 40 per cento quelle a favore degli enti locali.

PRESIDENTE. Le pregherei di presentare uno specifico emendamento in proposito.

BELOTTI. Presenterò un emendamento corredato dal prescritto numero di firme.

Per quanto attiene poi alle argomentazioni esposte dall'onorevole Marzotto, relative alla opportunità di stabilire il limite dei contributi di miglioria specifica al 100 per cento della spesa pubblica relativa, dobbiamo ricordargli che il nostro gruppo non si è mai pronunciato a favore di una tesi del genere, convinto com'è che le plusvalenze realizzate non siano in alcun modo ancorabili all'entità della spesa pubblica che le ha determinate. Perciò siamo contrari all'emendamento Tripodi, avallato con molto calore dall'onorevole Marzotto, con ragioni che reputiamo assolutamente non convincenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione accetta il primo emendamento Valsecchi in quanto concerne una precisazione; accetta del pari il secondo emendamento Valsecchi, diretto a modificare la legge 24 luglio 1961, n. 729; accetta anche la modificazione proposta ora dall'onorevole Belotti intesa a portare le aliquote di spettanza dell'erario e dei comuni, previste nell'emendamento Valsecchi rispettivamente nella misura dell'80 e del 20 per cento, al 60 per cento a favore

dell'erario ed al 40 per cento a favore dei comuni.

La Commissione non accetta invece gli emendamenti Sannicolò, Raffaelli, Busetto e Tripodi-Marzotto.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono commosso per la sensibilità caritativa della Camera, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Belotti e degli onorevoli colleghi della Commissione sul fatto che la imposta che si va ad istituire con l'emendamento Valsecchi avrebbe dovuto servire di copertura alle spese di costruzione delle autostrade. La benevolenza verso i comuni non dovrebbe arrivare a togliere allo Stato ciò che lo Stato ha già destinato a finanziare il piano delle autostrade, altrimenti arriveremmo ad eludere l'articolo 81 della Costituzione attraverso un emendamento apportato ad un'altra legge.

Pur apprezzando la buona volontà dell'onorevole Belotti ed anche lo spirito dello emendamento Busetto, preferirei che non si facesse un taglio così grave alle finanze dello Stato, per cui la misura dovrebbe essere mantenuta in questi termini: allo Stato l'80 per cento, ai comuni il 20 per cento.

Circa l'emendamento Tripodi, osservo che vi è un principio fondamentale: quando si concede una rateazione, insieme con essa si devono applicare anche gli interessi. È vero che noi abbiamo consentito un particolare sconto per chi paga in anticipo (ben conosciamo la necessità che qualche volta si può avere di un pagamento anticipato); mi pare, però, che non sia giusto togliere gli interessi a chi ottiene pagamenti anticipati, giustificando ciò col fatto di aver concesso un particolare sconto a chi paga in anticipo. Perciò sono contrario all'emendamento Tripodi.

Vorrei dire all'onorevole Marzotto, il quale vorrebbe che il limite fosse dato della spesa dei comuni, che le ipotesi sono tre: il comune chiede ed ottiene il rimborso; il comune esegue un'opera di cui molti si avvalgono, e chiede che sia data alla collettività buona parte della plusvalenza causata dall'opera; la terza ipotesi è quella della applicazione generica del contributo di miglioria. Ora, mi sembra che il concetto più esatto sia il secondo. Vi è una plusvalenza che per il privato è assolutamente non guadagnata, poiché non è frutto del suo lavoro, quindi è giusto che sia attribuita, almeno in buona parte, alla collettività. Ci accontentiamo del 33 per cento senza andare a controllare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

se il comune abbia speso di più o di meno. Ecco perché ritengo che si debba mantenere invariato il testo. Accettando l'emendamento Valsecchi, prego l'onorevole Belotti di non insistere sulla sua proposta intermedia, che veramente è assai ostica per me, ed ancor più per il ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marzotto, mantiene l'emendamento Tripodi da lei fatto proprio e non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARZOTTO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi-Marzotto, diretto a sopprimere, nel primo periodo, le parole: « comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento ».

(Non è approvato).

Onorevole Sannicolò, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNICOLÒ. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sannicolò, diretto a sostituire le parole « dieci annualità », con le altre: « cinque annualità ».

(Non è approvato).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, diretto a sopprimere, all'ultimo periodo, le parole: « le norme di cui al terzo comma del precedente capitolo 12 e ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 integrato dall'emendamento Valsecchi.

(È approvato).

Gli onorevoli Belotti, Radi, Villa Ruggero, Russo Spena, Conci Elisabetta, Repossi, Valsecchi, Scarascia, Buttè, e Russo Vincenzo hanno proposto, all'emendamento Valsecchi, di sostituire alle parole « 80 per cento », le altre: « 60 per cento », ed alle parole: « 20 per cento », le altre: « 40 per cento ».

Onorevole Belotti, insiste su questo subemendamento, accettato dalla Commissione ma non dal Governo?

BELOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28-bis Valsecchi integrato dal subemendamento Belotti.

(È approvato).

Il subemendamento Busetto è pertanto assorbito. Si dia lettura dell'articolo 29.

FRANZO, Segretario, legge:

« Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FRANZO, Segretario, legge:

« Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenta è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti, Curti Aurelio, Alessandrini, Repossi, Radi e Scarascia hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta, è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono moltiplicati per cinquanta, agli effetti della presente legge.

Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta, ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, è applicata nella misura minima.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del 3 per cento semestrale ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Failla, Sannicolò, Adamoli, Guidi, Busetto, Raffaelli, Vestri, Soliano, Natoli e Cianca hanno proposto di sostituire, al secondo periodo, la parola: « cinquanta », con l'altra: « mille ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

L'onorevole Failla ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FAILLA. L'articolo 30 si occupa delle sanzioni da applicarsi a carico di coloro che omettano di presentare la dichiarazione prescritta ai fini dell'applicazione della presente legge. Ci si richiama all'articolo 296 del vecchio testo unico per la finanza locale, stabilendo che il minimo e il massimo di pena da esso previsto siano moltiplicati per cinquanta. Ora sappiamo che il minimo previsto dal citato articolo 296 è di 20 lire e il massimo di 500 lire, né mi consta che nelle successive modificazioni e aggiunte al testo unico questi livelli siano stati mutati. Avremmo, dunque, secondo il testo formulato dalla Commissione, pene varianti da mille a 25 mila lire. Data la materia di cui ci occupiamo, ci sembra che queste sanzioni siano davvero inadeguate. Proponiamo un minimo di 200 mila ed un massimo di 500 mila lire.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Valsecchi e contraria all'emendamento Failla.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo Valsecchi, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Failla, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FAILLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Failla.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, il sindaco, entro 20 giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo,

a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti e Curti Aurelio hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato, direttamente od in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui agli articoli 3 e 16, primo comma, della presente legge ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Rinunzio a svolgerlo e lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Soliano, Vestri, Raffaelli, Natoli, Adamoli, Carrassi, Failla, Sannicolò, Busetto e Cianca hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « ed in altri luoghi pubblici » con le parole: « e con pubblici manifesti ».

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SOLIANO. Noi riteniamo che la formulazione del testo della Commissione sia così vaga da prestarsi a molte interpretazioni e quindi a possibili contestazioni da parte dei contribuenti. Pensiamo che con la dizione da noi suggerita il comune abbia la possibilità di fare la massima pubblicità e di evitare contestazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Soliano, diretto a sostituire, al secondo comma, le parole: « ed in altri luoghi pubblici », con le altre: « e con pubblici manifesti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Valsecchi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 integrato dagli emendamenti Soliano e Valsecchi testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette all'approvazione da parte delle giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle regioni a statuto speciale.

Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, gli organi di cui al precedente comma devono esercitare il controllo di competenza entro il termine di 90 giorni dall'invio della deliberazione. In mancanza di osservazioni o di rilievi entro il detto termine, la deliberazione si intende approvata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, Raffaelli, Natoli, Carrassi, Vestri, Sannicolò, Lajolo, Viviani Luciana, Zoboli e Ravagnan hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della giunta provinciale amministrativa competente per territorio, e dei corrispondenti organi delle regioni a statuto speciale.

Allo stesso controllo di legittimità sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, gli organi di cui al precedente comma esercitano il controllo di competenza entro il termine di 40 giorni dall'invio della deliberazione.

In mancanza di osservazioni o di rilievi entro detto termine la deliberazione si intende approvata ».

L'onorevole Guidi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUIDI. Con questo emendamento intendiamo armonizzare l'articolo 32 con l'articolo 130 della Costituzione. Ci sembra che, allorché si accinge a stabilire il tipo di controllo al quale debbono essere assoggettate le deliberazioni relative all'istituzione dell'imposta e alle altre modalità, la Camera abbia il dovere di prevedere il solo tipo di controllo ammesso dalla nostra carta costituzionale. Massime in tema di autonomie locali.

Non a caso l'articolo 5 della Costituzione richiama la necessità di adeguare la legislazione italiana non soltanto nei principi, ma

anche nei metodi alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Con l'affermazione che alle giunte provinciali amministrative spetti il solo controllo di legittimità noi tendiamo parimenti a renderlo omogeneo al tipo di controllo che già esiste da parte degli organi di carattere regionale. D'altro canto, su questa questione vi è stato largo consenso in Parlamento nella passata legislatura. Ricorderanno i colleghi la proposta di legge Martuscelli, appoggiata anche da altri gruppi parlamentari. Rammento che lo stesso relatore sul bilancio dell'interno nel 1959 auspicò che fosse ripreso questo argomento, e che la Camera codificasse il principio di sottoporre al solo controllo di legittimità gli atti dei comuni.

Si tratta, quindi, di verificare una maggioranza che esiste attorno a questa proposta, e di introdurre un metodo che è sancito dalla nostra Carta costituzionale.

Naturalmente noi, signor Presidente, consideriamo come transitoria questa norma, poiché è noto che con l'attuazione dell'ordinamento regionale deve applicarsi la legge n. 62 del 1953 che prevede appunto un sistema di controllo attraverso organismi di carattere regionale. Riteniamo quindi che tale norma debba essere attuata sollecitamente.

La Camera recentemente si è sottratta al dibattito sull'attuazione dell'ordinamento regionale, ma non vi è dubbio che alla ripresa dei lavori questo tema dovrà tornare di attualità, come tema prevalente e dominante.

Il terzo comma tende a ridurre da 90 a 40 giorni il termine entro il quale deve essere esercitato il controllo da parte delle giunte provinciali amministrative e dai corrispondenti organi nelle regioni a statuto speciale. Ci sembra che anche questa sia una conseguenza della nostra impostazione, poiché un controllo di legittimità, un controllo circoscritto all'accertamento della competenza indubbiamente può esaurirsi nel termine di 40 giorni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ZUGNO, *Relatore*. Mi rendo conto delle finalità dell'emendamento Guidi, ma ritengo che allo stato attuale del nostro ordinamento sia opportuno non introdurre eccezioni. Dato per altro che sono stati presentati disegni di legge anche d'iniziativa del Governo, credo che al momento in cui saranno discussi si potrà trovare una regolamentazione generale della materia. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo col relatore. Vorrei fare osservare che, allo stato attuale, i bilanci vengono approvati dalla giunta provinciale amministrativa. La nuova imposizione non può non seguire la stessa procedura. Quando sarà cambiato il sistema naturalmente si muteranno anche le varie parti che costituiscono l'unità della legislazione odierna.

Vorrei aggiungere, per non passar sotto silenzio questioni di principio, che nel momento in cui stabiliamo una imposta e determiniamo che il comune possa istituirla, possiamo anche fissare i limiti di questa capacità impositiva comunale, perché non si tratta qui di invadere il campo dell'autorità comunale, ma di determinare i limiti di un potere che siamo noi ad accordare ai comuni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRETI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Il partito socialdemocratico si è accordato con gli altri partiti, e in particolare con la democrazia cristiana, per un determinato testo, e tiene fede agli accordi. Questo è un emendamento per così dire imprevisto, che tratta una questione sulla quale non ci eravamo assolutamente soffermati. Credo, quindi, che ogni gruppo parlamentare su questo emendamento abbia il diritto di esprimere liberamente la propria opinione: inoltre credo che in materia legislativa, per il fatto che non si è ottenuto l'ottimo, non si debba rinunciare al poco. Per la stessa ragione per la quale sono stato favorevole a questo provvedimento, nonostante esso non soddisfi tutte le esigenze da noi prospettate, il gruppo socialista democratico voterà a favore di questo emendamento, che è nello spirito del disegno di legge, non ancora giunto (credo) al Parlamento, del ministro dell'interno onorevole Scelba, recante modificazioni all'ordinamento degli enti locali. Poiché penso che con la nuova legge questo principio verrebbe recepito, non vedo per qual motivo dovrei votare contro una applicazione concreta in materia di aree fabbricabili.

Quindi il mio gruppo, senza volerne fare per altro una grossa questione, è favorevole al principio contenuto nell'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Guidi, inteso a sostituire l'articolo 32 con il seguente:

« Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale amministrativa competente per territorio o dei corrispondenti organi delle regioni a statuto speciale.

Allo stesso controllo di legittimità sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, gli organi di cui al precedente comma esercitano il controllo di competenza entro il termine di 40 giorni dall'invio della deliberazione.

In mancanza di osservazioni o di rilievi entro detto termine la deliberazione s'intende approvata ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Colombo Vittorino, Belotti, Valsecchi, Ripamonti, Curti Aurelio, Russo Spena, Repossi e Scarascia hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 32-bis:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 4, 5 e 6, e delle rettifiche da parte dei comuni, di cui all'articolo 8, nonché della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo pretorio dei comuni ».

L'onorevole Vittorino Colombo ha facoltà di illustrarlo.

COLOMBO VITTORINO. Lo mantengo e rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 32-bis Vittorino Colombo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti titoli, viene contabilizzato dai comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del comune, salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 30 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai comuni con preferenza alle spese per acquisto o espropriazione di aree e alle spese per la sistemazione della rete viabile e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tripodi, Antonio Grilli, Servello, Roberti, Michelin e Nicosia hanno proposto di sopprimerlo.

L'onorevole Tripodi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TRIPODI. Daremo rapidamente ragione di quest'emendamento soppressivo avendone parlato a lungo durante la discussione generale. Ad aggravare questa legge concorre proprio la gestione fuori bilancio del gettito tributario prevista dall'articolo 33. Noi riteniamo che ciò costituisca il peggior danno per i bilanci comunali. Mentre le spese relative agli accertamenti, alle riscossioni dei contributi e al contenzioso restano a far parte del bilancio ordinario come spese obbligatorie, i proventi dovrebbero essere poi destinati ad usi non sempre necessari, o, del tutto, a spese non obbligatorie e neppure utili. La demagogia partitica, in non pochi comuni, finirà col causare espropri non solo eccedenti le necessità attuali, ma anche quelle future, avendo a propria difesa l'elastico e indefinibile punto di riferimento della loro semplice prevedibilità.

È inaudito che sul 70 per cento di spese fuori bilancio la giunta comunale debba avere la più indiscriminata ed ingiusta facoltà di utilizzo. Poiché l'articolo 33 usa il verbo potestativo « può », non « deve », basterà una deliberazione della maggioranza per investire il gettito dell'imposta in destinazioni che possono differenziarsi del tutto dal bilancio economico ed orientarsi verso le più arbitrarie ed interessate iniziative, spesso sollecitate non da obiettivi intenti fiscali, ma da ritorsioni o speculazioni partitiche.

L'articolo 33, in definitiva, lascia alla autonomia degli enti locali tale ampiezza di limiti da farla scivolare nella anarchia. Non c'è che chiederne la soppressione, o, se esso resta, non c'è che votare contro tutta la legge, tanto quest'articolo compromette l'utilizzo dei proventi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Vestri, Soliano, Busetto, Cianca, De Pasquale, Failla, Carrassi, Adamoli e Sannicolò hanno proposto di sostituire l'articolo 33 con il seguente:

« Il 50 per cento del gettito dell'imposta e del contributo di cui alla presente legge dovrà essere destinato dai comuni all'acquisto o alla espropriazione di terreni per la costituzione di patrimoni di aree edificabili nonché alle spese di urbanizzazione necessarie ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NATOLI. Noi riteniamo opportuno che nella legge sia specificato con chiarezza che il 50 per cento del gettito dell'imposta deve essere riservato per permettere ai comuni di condurre una politica attiva volta alla costituzione di patrimoni comunali di aree fabbricabili, come del resto previsto in articoli precedenti che abbiamo già approvato. Perché il 50 per cento? La ragione è semplice: non dobbiamo dimenticare in questo momento il coordinamento di questo testo di legge con l'altro già esaminato dalla Camera che dovrà essere votato a scrutinio segreto alla fine della seduta, e prevede che il 30 per cento del gettito dell'imposta sia bloccato per la acquisizione di comprensori per la costruzione di case di abitazione economiche e popolari. Se vogliamo che la legge possa adempiere non solo quella finalità, ma anche l'altra contenuta nel suo stesso testo, della costituzione di patrimoni comunali di aree fabbricabili (cosa ben diversa dall'acquisizione di terreni per l'edilizia popolare), occorre che almeno il 50 per cento del gettito globale debba essere bloccato a questo scopo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandrini, Belotti, Valsecchi, Giovanni Lombardi, Vittorino Colombo, Ripamonti, Radi, Repossi e Scarascia hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree e per le spese inerenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSANDRINI. L'emendamento tende a stabilire la destinazione sia del gettito della imposta sull'incremento di valore della aree fabbricabili, sia del gettito del contributo di miglioria specifica, nel senso che il 50 per cento del gettito complessivo deve essere destinato alla costruzione di opere pubbliche e alla acquisizione o all'esproprio di aree per formare, appunto, quel patrimonio di aree fabbricabili che è necessario ai comuni per svolgere una politica in favore dell'edilizia popolare.

Il rimanente 50 per cento del gettito potrà essere acquisito, a tutti gli effetti, per le necessità del bilancio economico dei comuni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Grada, Vestri e Liberatore hanno proposto di aggiungere, all'emendamento Alessandrini, dopo le parole: « o di espropriazione di aree », le altre: « o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale ».

L'onorevole De Grada ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

DE GRADA. Come abbiamo avuto occasione di dimostrare nel corso della discussione generale, pensiamo che per salvare il patrimonio storico delle nostre città e per salvaguardare il paesaggio di molte zone del nostro paese, sia opportuno destinare una parte dei fondi del gettito di cui si parla all'acquisizione da parte dei comuni di un demanio che comprenda gli edifici di carattere storico e le zone di carattere paesistico, così che il comune possa responsabilmente difendersi dalla dannosa speculazione delle aree e salvare la configurazione storica e caratteristica delle nostre città.

Mi sembra che anche l'onorevole Ripamonti condividesse questa impostazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33?

ZUGNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Tripodi, in quanto mi sembra che sopprimere l'articolo 33 significherebbe far mancare alla legge uno degli scopi che si prefiggeva, cioè l'azione calmieratrice che nel campo delle aree deve essere creata non soltanto dall'imposta, ma anche da un intervento economico sul mercato dei terreni da parte dei comuni. Quindi dob-

biamo dare la possibilità ai comuni di avere i mezzi e di utilizzarli per queste finalità.

Accetto l'emendamento Alessandrini con l'aggiunta proposta dall'onorevole De Grada, mentre l'emendamento Natoli si deve intendere superato da quello Alessandrini.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo con la Commissione. Vorrebbe soltanto mettere bene in chiaro che non si tratta, quando si dice al di fuori del bilancio economico, di una contabilità extra-bilancio. Viene usata tale dizione perché la relativa entrata non serva ad impedire l'applicazione di eventuali supercontribuzioni che possano essere fissate dal comune, altrimenti si rende impossibile la destinazione di cui qui si tratta.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Vorrei dire che io voto il testo semplicemente perché ritengo che esso vada interpretato nel senso indicato dal ministro delle finanze. Se fosse, infatti, esatta l'interpretazione dell'onorevole Tripodi circa la creazione di una gestione fuori bilancio, ovviamente non lo voterei.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi soppressivo dell'articolo 33.

(Non è approvato).

Poiché Commissione e Governo sono d'accordo sull'emendamento Alessandrini integrato dal subemendamento De Grada, l'emendamento stesso si intende senz'altro incorporato nel testo della Commissione, mentre la proposta emendativa dell'onorevole Natoli è superata dall'accoglimento del secondo comma dell'onorevole Alessandrini.

Pongo dunque in votazione l'articolo 33 che risulta così formulato:

« Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti titoli, viene contabilizzato dai comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

carattere storico e ambientale e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Sul gettito dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree inedificate, i comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di diritto pubblico che siano autorizzati a concedere mutui ai comuni, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli enti e istituti che esercitano i finanziamenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti e Curti Aurelio hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole « che siano ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo lo accetta.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Desidero fare un'osservazione circa la formulazione della prima parte di questo articolo, laddove si riscontra un concetto restrittivo che forse la Commissione può correggere senza che se ne faccia oggetto di emendamento. Mi riferisco precisamente al punto dove si dice che il gettito dell'imposta può essere offerto in garanzia per la contrazione di mutui, soltanto con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di diritto pubblico.

Propongo perciò di sostituire le parole: « istituti di diritto pubblico », con le altre:

« autorizzati alla concessione di mutui a favore dei comuni e delle province ».

Desidero poi osservare che il limite di metà delle riscossioni (di cui al primo comma) dovrebbe essere elevato a tre quarti, così come si fa per tutti gli altri cespiti ammessi a garanzia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34?

ZUGNO, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Valsecchi e Raffaelli. Sono invece contrario ad elevare a tre quarti il limite di cui al secondo comma, in merito al quale per altro non è stata presentata alcuna formale proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione integrato dagli emendamenti Valsecchi e Raffaelli, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglitoria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione già omologata dal ministro delle finanze, possono entro un anno dalla data anzidetta, deliberare in luogo del contributo stesso l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree inedificate per gli aumenti di valore verificatisi successivamente alla data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglitoria generica.

I comuni di cui al comma precedente, con oltre 70 mila abitanti, possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge per gli incrementi di valore verificatisi posteriormente alla data di compimento del complesso di opere pubbliche fissata nella deliberazione istitutiva del contributo di miglitoria generica.

In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglitoria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Vestri, Soliano, Raffaelli, Carrassi, Adamoli,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Failla, Busetto, Sulotto e De Pasquale hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica, anche con deliberazione già omologata dal Ministero delle finanze, possono o, se abbiano più di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto è stabilito nella presente legge, in ordine all'accertamento o definizione dei valori imponibili, iscrizione a ruolo e pagamento dell'imposta.

I pagamenti effettuati e le iscrizioni a ruolo agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, limitatamente al periodo di applicazione della presente legge, saranno dedotti dall'ammontare della imposta sugli incrementi di valore ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NATOLI. Noi abbiamo presentato un emendamento che il ministro e il relatore avranno già potuto esaminare, ma, prima di illustrarlo, se sarà necessario, vorrei conoscere sia dal relatore sia dal ministro quale sia il senso esatto dell'articolo 35; perché, per quanto lo abbiamo studiato, siamo ancora un po' nel dubbio, tanto è involuto il testo ed oscuro il suo significato. Pertanto, se il relatore e il ministro volessero avere la cortesia di spiegarcelo, potremmo anche ritirare il nostro emendamento, se risultasse non necessario.

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUGNO, *Relatore*. L'articolo 35 si riferisce ai comuni che hanno già istituito il contributo di miglioria generica e hanno quindi in corso una deliberazione già omologata dal ministro delle finanze. Anche questi comuni, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge, hanno facoltà (nelle zone dove l'imposta è istituita) di sostituire al contributo di miglioria generico l'imposta sugli incrementi di valore. Il secondo comma riguarda la retrodatazione normale per i comuni dai 50 ai 70 mila abitanti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non so perché l'onorevole Natoli non veda chiara la posizione di questo articolo. Ci troviamo di fronte ad alcuni comuni che hanno già

applicato il contributo di miglioria generica o hanno ottenuto l'autorizzazione ad applicarlo con una determinata data base di riferimento. Evidentemente quei comuni hanno considerato che da quella data sia verificato il fenomeno dell'aumento di valore delle aree e di conseguenza, evidentemente, in questo caso si può partire soltanto dalla data iniziale già stabilita nella relativa delibera.

Invece, per quanto riguarda il secondo comma, siccome si tiene conto del contributo di miglioria generica legato ad un determinato genere di opere, l'aumento di valore che sia stato già colpito come dipendente da quelle determinate opere non può essere preso in considerazione, per cui si deve necessariamente prendere come data di partenza quella successiva. Mi pare che non vi sia nient'altro di particolare. Nell'ipotesi di imposta non applicata si deve tener conto solo della data di riferimento; nella ipotesi di imposta applicata, bisogna naturalmente tener conto della possibilità di un'imposizione ulteriore, ma sempre dopo la data nella quale sia stato applicato il contributo di miglioria.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Leggendo il testo della Commissione, viene il dubbio che nei comuni dove sia già stato applicato il contributo di miglioria generica si possa giungere a non applicare l'imposta sugli incrementi di valore. D'altra parte, l'ultimo comma dell'articolo 35 fa ritenere che sia perfettamente inutile, in questi comuni, pensare di applicare l'imposta sull'incremento di valore, quando è stabilito in maniera così tassativa che restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate. Se i pagamenti sono già stati effettuati, la nostra opinione è che essi debbano essere conteggiati e quindi si debba giungere a un conguaglio fra l'antico gettito del contributo di miglioria generica e l'eventuale nuovo gettito dell'imposta sugli incrementi di valore.

Se viene stabilito che nessuna modificazione può essere introdotta nella fase dell'accertamento e che quindi restano validi i vecchi accertamenti, ci troviamo di fronte a una nuova beffa. Non vi è dubbio che, in questo caso, i comuni non avranno alcun interesse reale a creare l'impianto, anche burocratico, necessario per la nuova imposta, la quale non modificherà di molto l'irrisorio gettito incassato con il vecchio contributo di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

miglioria. Insistiamo pertanto sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alessandrini, Belotti, Valsecchi e Lombardi Giovanni, hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « 70 mila abitanti », con le parole: « 50 mila abitanti ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ALESSANDRINI. L'emendamento ha lo scopo di coordinare l'articolo 35 con la nuova formulazione dell'articolo 16, abbassando il limite di 70 mila abitanti a 50 mila abitanti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35 ?

ZUGNO, *Relatore*. Quanto all'emendamento Natoli, non riesco ad avvertire i pericoli insiti nella nostra dizione, in quanto noi, nel caso che già vi sia una delibera del comune omologata dal Ministero, intendiamo lasciare al comune la facoltà di sostituire il contributo di miglìoria generica con l'imposta sull'incremento di valore. È al comune che spetta la valutazione della convenienza o meno. L'emendamento Natoli costringe invece il comune ad abbandonare tutto ciò che si è fatto per il contributo di miglìoria generica, indipendentemente da una valutazione di merito delle varie situazioni in relazione a un obbligo di legge. Ritengo quindi che la nostra formula sia più elastica e sodisfi meglio alle varie situazioni che possono presentarsi nei comuni.

Accetto naturalmente l'emendamento Alessandrini, di mero coordinamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Da un'attenta analisi dell'articolo, tenuto anche conto delle modifiche apportate ad altri precedenti articoli, ho ricavato la convinzione che il testo dell'articolo 35 dovrebbe essere riveduto. Chiedo pertanto all'onorevole Presidente di voler accantonare l'articolo per consentire l'elaborazione di un nuovo e migliore testo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'esame dell'articolo 35 è pertanto rinviato.

Si dia lettura dell'articolo 36.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglìoria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal ministro delle finanze, possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare in luogo del

contributo stesso l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree inedificate verificatosi posteriormente alla data indicata nella deliberazione istitutiva del contributo di miglìoria generica.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo 35.

Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riprenderli nella sede, nei ruoli e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma è comunicata, per estratto, dal comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie delle aree già soggette al contributo di miglìoria generica ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valsecchi, Belotti e Curti Aurelio hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « entro un anno dalla data anzidetta », le parole: « purché l'omologazione non sia, nel frattempo, avvenuta ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALSECCHI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Poiché strettamente connesso con il precedente articolo 35, già accantonato, ritengo che anche l'esame dell'articolo 36 debba essere rinviato a quando si discuterà l'articolo 35.

Si dia lettura degli articoli da 37 a 39, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 37.

Ai comuni che abbiano già deliberato l'istituzione del contributo di miglìoria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 35 e 36, è data facoltà di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.

(È approvato).

ART. 38.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1957 o antecedente non sono più

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiara di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 35.

(È approvato).

ART. 39.

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 35 e 36 per i comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vittorino Colombo, Valsecchi, Belotti, Aurelio Curti, Ripamonti, Radi e Repossi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 39-bis:

« Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria, nonché le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative occorrenti ai comuni per l'applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti sono inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti ».

BELOTTI. Lo mantengo e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 39-bis Colombo Vittorino ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 39-bis Colombo Vittorino.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 547, che, come la Camera ricorda, erano stati accantonati.

Gli onorevoli Belotti, Giovanni Lombardi, Alessandrini, Scarascia, Elisabetta Conci, Piccoli, De' Cocci, Biasutti, Zugno, Russo Spena e Gioia hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 18-bis.

« L'aliquota del 50 per cento di cui all'articolo 33 della legge concernente le im-

sizioni sulle aree fabbricabili e l'importo delle penalità di cui all'articolo 16 devono essere destinati con priorità dal comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 18 ».

ART. 18-ter.

« Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare e utilizzate dal comune o cedute ad enti di cui all'articolo 10 della presente legge, il 30 per cento del ricavato delle relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui al precedente articolo ».

L'onorevole Belotti ha facoltà di illustrarli.

BELOTTI. Rinuncio ad illustrarli.

PRESIDENTE. Due articoli aggiuntivi di eguale tenore sono stati presentati dagli onorevoli Busetto, Cianca, Pietro Amendola, De Pasquale, Bottonelli, Cavazzini, Giorgi e Misefari. L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrarli.

BUSETTO. Rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

ZUGNO, *Relatore*. La Commissione li accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-bis Belotti-Busetto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-ter Belotti-Busetto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Come la Camera ricorda, a suo tempo è stato fissato il principio contenuto nell'articolo 5-bis Marzotto con un emendamento Lajolo.

La redazione definitiva del testo di tale articolo era stata rinviata.

Ora il Governo propone la seguente formulazione in più articoli:

ART. X.

« L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende, è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonché degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità dell'articolo 5.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione ha un maggior volume esterno o anche a parità di volume un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui agli articoli che seguono ».

ART. X + 1.

« Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione sia superiore al doppio di quello dei vani demoliti e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, la quota di cui al precedente articolo X si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza rispetto al numero dei vani demoliti e il numero dei vani costruiti ».

ART. X + 2.

« Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non supera il doppio di quello dei vani preesistenti, la quota di cui al precedente articolo X si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza rispetto a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito ».

ART. X + 3.

« Quando ricorrono ambedue le ipotesi contemplate dai precedenti articoli X + 1 e X + 2, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi

separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo ».

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Lajolo ha introdotto una modifica — e la Camera l'ha approvata — all'articolo 5-bis dell'onorevole Marzotto. Come la Camera ricorderà, nell'articolo 5-bis si era stabilito che, nel caso di demolizione di un fabbricato per ricostruirne uno di maggiore volume, si applica la imposta sulla plusvalenza relativamente al maggior volume.

A tale proposito l'onorevole Lajolo ha osservato: esiste anche il caso di chi avvalendosi dell'articolo 10 della legge del 1953, richiamato dalla legge del 1961, per ottenere lo sfratto degli inquilini demolisce, per ricostruire il doppio dei locali. Ne sono seguite due ipotesi: la ipotesi della costruzione di un fabbricato di maggiore volume e l'ipotesi della costruzione di un fabbricato avente più del doppio dei vani. Naturalmente queste due ipotesi possono a loro volta coincidere o possono divergere, nel senso che vi può essere o meno nello stesso momento un aumento di volume ed un aumento di vani. Ne consegue la necessità di fissare per ogni singolo caso quale regola debba essere applicata. Mi è parso di interpretare la volontà della Camera stabilendo la tassazione per ciascuna ipotesi.

Per regolare le quattro ipotesi formulabili in materia, sono stato costretto ad elaborare quattro articoli distinti, altrimenti non si otteneva la dovuta chiarezza. Comunque in questa elaborazione non vi è nulla di personale o di nuovo. Si è solo data una interpretazione logica alla volontà della Camera, espressa con quel voto, tenendo anche conto della legge del 1961, che difficilmente si poteva innestare nel testo. Pertanto, non assumo alcuna paternità politica di questi articoli, ma solo la paternità tecnica, in quanto i quattro articoli corrispondono perfettamente alla volontà espressa dalla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Lajolo, ella aderisce a questa formulazione?

LAJOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i quattro articoli aggiuntivi proposti dal ministro e di cui è stata data lettura.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

ALBERTINI. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione per dare la possibilità al mio gruppo di riunirsi per decidere l'atteggiamento finale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,55).

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, erano stati accantonati gli articoli 35 e 36.

ZUGNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUGNO, *Relatore*. Per l'articolo 35 propongo la seguente formulazione che modifica i primi due commi:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione già omologata dal ministro delle finanze, possono, o, se abbiano più di 50.000 abitanti, debbono entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili secondo quanto stabilito dalla presente legge.

I comuni hanno comunque la facoltà di fissare una data diversa dell'imposta, se più favorevole della data iniziale già stabilita nella relativa delibera ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica.

In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate ».

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Per quanto riguarda i primi due commi siamo d'accordo. Infatti, il testo che è stato letto dall'onorevole Zugno deriva dal coordinamento fra il testo della maggioranza della Commissione e il primo comma del nostro emendamento.

Continuiamo invece a non essere d'accordo sull'ultimo comma, perché in base ad esso nei comuni dove si è avuta l'applicazione del contributo di miglioria generica, e tutti sanno con quali risultati irrisori, coloro che hanno già pagato in base agli accertamenti che allora furono fatti (e hanno pagato soltanto poche lire) non pagheranno più nulla. Ciò, fra l'altro, suscita una questione di giustizia fiscale. (l'onorevole relatore più volte nel dare parere contrario ai nostri emendamenti si è

appellato a ragioni, a noi apparse astratte, di giustizia fiscale), perché nei comuni dove è stato applicato il contributo di miglioria generica si verificherà una disparità evidente tra i vecchi contribuenti che hanno pagato poche lire e i nuovi che dovrebbero pagare in modo più sostanzioso in base a questa legge.

Perciò chiediamo che l'ultimo comma del nostro emendamento sia posto in votazione. Esso non disconosce che vi sono contribuenti che hanno già pagato, ma chiede solo di operare un conguaglio fra ciò che è stato già pagato e quanto deve essere pagato in base agli accertamenti e al complesso delle procedure che sono previste nella presente legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Io penso che nel testo ora letto dall'onorevole Zugno debba essere soppressa la frase: « con deliberazione già omologata dal ministro delle finanze », perché, dato che stabiliamo che anche i comuni che l'hanno già istituita devono applicare la nuova imposta, è inutile dire che lo devono fare quelli che hanno avuto la deliberazione omologata.

Inoltre credo che bisognerebbe aggiungere, dopo l'ultimo comma, le parole: « relativamente all'incremento di valore verificatosi nel periodo per il quale è stato applicato il contributo ».

Si renderebbero così superflui il primo e il secondo comma dell'articolo 36.

PRESIDENTE. La Commissione ?

ZUGNO, *Relatore*. Non sono d'accordo, in quanto l'articolo 36 prevede appunto il caso della delibera del comune non omologata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 35 nel testo Zugno.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso articolo 35 nel testo Zugno.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Natoli sostitutivo del terzo comma Zugno, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« I pagamenti effettuati e le iscrizioni a ruolo agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, limitatamente al periodo di applicazione della presente legge, saranno dedotti dall'ammontare della imposta sugli incrementi di valore ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo Zugno:

« In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglìoria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate ».

(È approvato).

Qual è la formulazione che il relatore propone per l'articolo 36 ?

ZUGNO, *Relatore*. Essa è la seguente:

« I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglìoria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal ministro delle finanze, possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare in luogo del contributo stesso l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree inedificate verificatosi dalle date di decorrenza indicate nel precedente articolo.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo 35.

Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma è comunicata, per estratto, dal comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie delle aree già soggette al contributo di miglìoria generica ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo ?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni apportate al testo della Commissione, il titolo del provvedimento dovrebbe essere così formulato:

« Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 200, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ».

Porrò in votazione questa nuova formulazione.

BELOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. La legge che abbiamo finito di discutere e che stiamo per votare è frutto di un lungo, laborioso e coscienzioso riesame del testo della Commissione. La Camera può, a nostro avviso, con serena coscienza ritenere di avere apportato al testo della Commissione emendamenti davvero atti ad accrescere la incisività del provvedimento. In tal senso si erano concordemente espresse, a suo tempo, la direzione del nostro partito e l'assemblea del nostro gruppo.

Dopo l'approvazione del Senato, che auspichiamo sollecita, la politica edilizia decentrata avrà impulso ed ossigeno finanziario per rispondere ai nuovi compiti e soddisfare alle esigenze del presente e dell'avvenire. (*Applausi al centro*).

ANGELINO PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINO PAOLO. Il gruppo parlamentare socialista darà voto favorevole al disegno di legge n. 547 nel testo elaborato dalla Commissione con le modifiche apportate in aula. La Commissione è riuscita, in seguito all'intervento dei deputati socialisti, comunisti ed anche di alcuni colleghi della maggioranza, a modificare in meglio il testo che era stato presentato dal Governo. Infatti sono stati trasferiti ai comuni dei poteri che il testo originale demandava agli organi centrali. Il disegno di legge n. 547 dà la possibilità teorica ai comuni di acquisire un patrimonio di aree fabbricabili che è destinato a servire da calmiera sul mercato delle aree, a favorire l'edilizia popolare e a dare una organica sistemazione urbanistica alle nostre città in sviluppo.

Per altro, il detto disegno di legge postula la necessità per i comuni di avere i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisizione delle aree. Per questa ragione il gruppo del partito socialista italiano si è battuto in Commissione ed in aula per il ripristino del titolo I del disegno di legge del Governo relativo all'imposta annuale sulle aree fabbricabili. Purtroppo la nostra azione non ha avuto esito favorevole. Noi non consideriamo chiusa la partita: l'altro ramo del Parlamento, che nella passata legislatura ha saputo elaborare un testo che noi avremmo votato volentieri, potrà migliorare il testo approvato da questo ramo del Parlamento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Nel caso che non venissero apportate le modifiche che noi auspichiamo, ci riserviamo di riproporre l'istituzione dell'imposta sulle aree fabbricabili non appena sarà scaduto il termine di sei mesi previsto dal regolamento.

Siamo consci che il disegno di legge n. 589, così com'è, non risolverà il problema della repressione della speculazione sulle aree fabbricabili, e non rappresenterà una sollecitazione alla vendita delle aree, per cui il mercato non ne sarà minimamente influenzato; né risolverà il problema del finanziamento della spesa relativa all'acquisizione di aree per l'edilizia popolare. Potrà dare soltanto, soprattutto in seguito alla riforma delle disposizioni relative al contributo di miglioria specifica — il cui effetto per altro sarà di molto ridotto non essendo stato accolto l'emendamento all'articolo 22 da noi proposto — qualche sollievo alle finanze dei comuni, sui quali però continueranno a gravare gli oneri conseguenti alle opere di urbanizzazione.

Ho detto che abbiamo tentato in molti modi di migliorare questa legge; avevamo anche considerato con favore gli emendamenti proposti dall'onorevole Ripamonti, che per altra via avrebbero fatto rientrare nelle casse dei comuni i mezzi iniziali necessari per l'acquisizione delle aree. Se quegli emendamenti fossero stati accolti, il nostro atteggiamento avrebbe certo potuto essere diverso. Senonché l'onorevole Marzotto ancora una volta è diventato l'eroe della situazione; ancora una volta il gruppo liberale ha saputo insinuare un emendamento all'emendamento Ripamonti svuotandolo di quasi tutto il suo contenuto. Per questa ragione il gruppo del partito socialista italiano dichiara che voterà contro il disegno di legge n. 589, così come è stato elaborato dalla Commissione e dalla maggioranza di questa Assemblea. (*Applausi a sinistra*).

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Nel momento in cui si arriva alla conclusione della lunga e faticosa strada che si è dovuta percorrere per elaborare un disegno di legge di tassazione delle aree fabbricabili, noi teniamo non soltanto a dichiarare che voteremo a favore, ma a ricordare anche e prima di tutto che questa è stata in origine, nel 1955, al comune di Roma, una iniziativa dell'allora assessore liberale all'urbanistica. Teniamo anche a ricordare come da parte socialista e comunista

si è ritardato l'iter di questa legge con la presentazione di proposte demagogiche che tendevano a renderla inapplicabile; e ricordiamo il faticoso lavoro che si è dovuto compiere in Commissione e in Assemblea per correggere queste storture e arrivare ad un testo applicabile e sufficientemente equo. A questo proposito vorrei approfittare della presenza del ministro delle finanze per esprimergli alcune inquietudini che circolano oggi a causa di un disegno di legge che gli si attribuisce sulle imposte di consumo e dove è in giuoco uno zero: non si sa bene infatti se il disegno di legge, così come è in elaborazione, sia destinato a costare ai consumatori italiani 60 miliardi o 600 miliardi!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Magari!

MALAGODI. Onorevole ministro, non credo che questa sua dichiarazione, se conosciuta dai contribuenti e dalle masse popolari consumatrici, la renderebbe molto popolare. Ad ogni modo, mi auguro che ella voglia tenere a mente la preoccupazione che in questo momento esprimiamo.

Dal punto di vista politico dovrei solo ricordare che, se questa legge dopo sette anni va finalmente in porto, ciò è dovuto ancora una volta al voto convergente dei partiti democratici. L'oratore del partito socialista ha attribuito un momento fa all'onorevole Marzotto (nostro amico e collega) delle capacità addirittura magiche, quelle cioè di costringere l'intera democrazia cristiana ed i socialdemocratici a votare quello che piace a lui e non quello che piacerebbe a loro ed al partito socialista. Ma, evidentemente, altri partiti democratici hanno votato questo testo perché lo hanno riconosciuto valido, e che lo abbiano riconosciuto valido insieme con noi non ne diminuisce la validità obiettiva.

Per questo insieme di motivi tecnici e politici noi voteremo a favore del disegno di legge. (*Applausi*).

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. All'inizio di questa discussione dichiarammo che il testo preparato dalla maggioranza della Commissione, più che apparirci come una legge degna di questo nome, ci sembrava piuttosto essere una specie di mostro legislativo. Dopo la lunga discussione che si è svolta in quest'aula da più di un mese, giunti alla conclusione, non possiamo che confermare il giudizio di allora.

Nel corso della discussione il nostro gruppo si è battuto attivamente per cercare, presentando una serie di emendamenti, di modificare al massimo un testo che considerava assolutamente inefficace, ma, come i colleghi hanno visto, quasi tutti i nostri emendamenti, ed in particolare quelli che miravano ad introdurre qualche modificazione sostanziale nel testo della Commissione, sono stati sistematicamente respinti dalla maggioranza e dal Governo e — mi si permetta di dirlo — qualche volta con un rifiuto che ci è apparso immotivato, cieco e talora perfino ottuso. (*Commenti al centro*). D'altro canto, gli emendamenti presentati da alcuni gruppi della maggioranza e in particolare da alcuni colleghi che appartengono alle correnti di sinistra della democrazia cristiana, non hanno portato — a nostro avviso — a modificare la struttura della legge. In particolare l'emendamento che avrebbe dovuto estendere l'azione retroattiva della legge, attraverso la fissazione d'una data di riferimento per tutto il decennio precedente all'approvazione della legge, è stato largamente svuotato, nella giornata di oggi, anzitutto dall'approvazione dell'emendamento Marzotto (che ha escluso dal pagamento dell'imposta per il passato decennio tutti coloro che hanno operato trasformazioni edilizie) e, in secondo luogo, dal rifiuto del Governo e della maggioranza di accettare il nostro emendamento inteso ad estendere l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore a tutti quei comuni dove in passato si è applicato l'irrisorio contributo di miglioria generica.

È stato perciò pienamente confermato dall'andamento della discussione quanto dicemmo all'inizio, cioè che la retroattività come contropartita per l'abbandono dell'imposta patrimoniale era una proposta del tutto inefficace che si sarebbe risolta in una vera e propria truffa: per cui noi crediamo che la conclusione a cui siamo giunti registri un autentico successo del partito liberale e dei gruppi della destra di questa Camera, i quali sono riusciti — giocando largamente sulle forze di destra della democrazia cristiana — a rendere quasi totalmente inefficaci i conati della sinistra democristiana manifestatisi, più fuori da quest'aula che in essa, contro il testo della Commissione. Si tratta quindi di un successo delle forze di destra, dalla democrazia cristiana e dal partito liberale fino alla estrema destra. E del resto in quest'aula si è già più volte ripetuto uno schieramento che corrisponde a questo tipo nuovo di « convergenza ».

Per questi motivi voteremo contro il testo che è stato lungamente discusso alla Camera in questi giorni. Voteremo contro anzitutto perché vogliamo restare strettamente fedeli ad un'indicazione che è partita nel mese di novembre dal congresso dei comuni italiani, i quali hanno reclamato la trasformazione radicale del testo della Commissione e, in particolare, il reinserimento in esso dell'imposta patrimoniale, unico strumento che avrebbe potuto dare ai comuni la possibilità di combattere seriamente la speculazione sulle aree edificabili e la rendita urbana parassitaria. In secondo luogo voteremo contro perché siamo convinti che il testo cui siamo giunti è destinato a non modificare in nulla la situazione che si è creata in questi anni nel settore delle aree edificabili, non è destinato ad intaccare in nulla il predominio nelle città della rendita urbana e del suo parassitismo sull'investimento pubblico; per cui dobbiamo constatare che la conclusione cui giungiamo stasera è il punto di approdo d'un lungo cammino iniziato sette anni or sono, durante i quali il partito di maggioranza ed il Governo hanno impedito che si giungesse all'approvazione di una legge comunque efficace; sicché il più grande problema che ha suscitato tante discussioni in quest'aula e fuori di essa non avrà trovato alcuna soluzione.

Per queste ragioni voteremo contro la legge che istituisce l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, mentre ci asterremo sulla legge n. 547 che contiene norme per l'acquisizione di terreni per l'edilizia economica e popolare, perché, pur riconoscendo che in questa legge vi sono norme che innovano sulla legislazione attuale per quanto riguarda le possibilità dei comuni di attuare piani urbanistici per l'edilizia popolare, riteniamo, tuttavia, che l'inefficacia del provvedimento n. 589 si ripercuoterà inevitabilmente sulla legge n. 547, cui sono sottratti i fondi di finanziamento originariamente previsti e destinati all'incremento dell'edilizia popolare. (*Applausi a sinistra*).

CAMANGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. Nell'intervento che ebbi l'onore di fare in sede di discussione generale io dichiarai il totale nostro dissenso dal testo che la Commissione aveva predisposto. I motivi del dissenso riguardavano proprio la concezione dell'intervento in questa materia e quindi l'impostazione del relativo provvedimento. Dissi allora che, a nostro avviso, quel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

testo non sarebbe stato emendabile. La conclusione di questa lunga discussione conferma quella previsione. Il testo non è stato migliorato e non risponde, a nostro avviso, ai fini che una legge di questo genere dovrebbe proporsi.

È ovvio quindi che noi votiamo contro questa legge, così come votiamo contro l'altro disegno di legge, che dovrebbe essere intimamente legato al primo, non fosse altro per ragioni finanziarie.

Noi votiamo contro soprattutto perché riteniamo che l'applicazione di una legge così congegnata creerebbe questo grave inconveniente: di dare per risolto un problema che noi riteniamo invece tuttora aperto e che ci auguriamo possa essere al più presto risolto secondo i principi cui ci ispiriamo.

PRETI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Io speravo che alla fine l'onorevole Natoli avrebbe annunciato per lo meno l'astensione del suo gruppo, anche perché questo sarebbe stato più in armonia con il nuovo corso che specialmente domenica hanno annunciato i nostri cari amici del partito comunista. Ma accettiamo pure il loro voto contrario. Voglio però sperare che i deputati del gruppo comunista e di altri gruppi, nell'atto di votare contro, si augurino che la legge passi. Penso che senz'altro per la maggior parte di loro sarà così: si tratterà di un voto contrario puramente simbolico. E dal momento che questa legge dovrà poi passare al Senato, prego i colleghi del partito comunista e del partito socialista di adoperarsi perché il provvedimento possa essere rapidissimamente approvato anche nell'altro ramo del Parlamento, poiché esso è l'unico sul quale possiamo contare in questa legislatura.

L'onorevole Natoli ha detto che i comuni non saranno contenti di questa legge. Bisogna fare una distinzione. Se pensiamo al futuro, sono convinto che l'associazione dei comuni non abbia motivo di essere contenta; del resto nemmeno io, in prospettiva, considero la legge soddisfacente. Tuttavia, con la prima applicazione della legge (che durerà almeno tre anni) si fa pagare più di quanto non si facesse pagare con il testo primitivo, quello che io presentai allorché reggevo il dicastero delle finanze. Fateci quindi aiutare dai vostri colleghi del Senato, onorevoli deputati del gruppo comunista, perché questa legge venga approvata rapidamente. Fra alcuni anni la situazione parlamentare potrà essere assai diversa dall'attuale e potremo quindi

approvare una legge che non soltanto colpisca sul piano immediato la speculazione edilizia ma che stabilisca anche un'imposta patrimoniale annua e permanente tale da soddisfare le esigenze comuni a vasti settori di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge sulle aree fabbricabili.

(È approvato).

Dichiaro assorbite le proposte di legge Curti Aurelio (98), Natoli (212), Terragni (429) e Pieraccini (1516).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Auguri per il Natale e il nuovo anno.

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quanto pare l'onda del Lete è passata sopra di voi. Vi ricorderò dunque che per ben due volte vi avevo chiesto di esonerarmi dall'incarico di rivolgere a nome dell'Assemblea i consueti auguri natalizi e di capodanno, per quanto onorevole tale compito sia. Avevo espresso questo desiderio per una naturale civetteria personale, per non tornare qui alla Camera a ripetere che sono il decano... Avevo proposto che in mia vece si levasse il più giovane collega, ma la mia voce è rimasta, come spesso accade a me, *vox clamantis in deserto*... Ed allora parlerò.

Domani, onorevoli colleghi, noi andremo a porgere gli auguri al Presidente della Repubblica. Ma anche da quest'aula, dove egli per lunghi anni ha diretto i nostri lavori, devono partire il primo saluto ed il primo augurio a Giovanni Gronchi. (*Vivissimi applausi*). Egli è stato un « primo cittadino » d'Italia che ha saputo tenere alto il nome del nostro paese, vigile custode della Costituzione della Repubblica.

Il nostro saluto va al nostro illustre ed amato Presidente onorevole Leone. (*Vivi, generali applausi*). Siamo stati accanto a lui con tutta la nostra simpatia, con tutto il nostro affetto, nel momento in cui egli si trovava oltre oceano con la sua gentile, signora, accan-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

to al letto del figliolo, cui rivolgiamo rinnovati auguri. Non ho poi bisogno di ricordare le elevate doti intellettuali e morali del Presidente della nostra Assemblea.

Giunga un saluto anche al Senato, che con noi collabora nell'adempimento della funzione legislativa. (*Vivi, generali applausi*).

Auguri anche al Governo, fin quando possono valere. (*Si ride*).

L'augurio più vivo si estende all'Ufficio di presidenza, ai funzionari, dal più alto in grado, il segretario generale (*Vivi, generali applausi*), ai resocontisti, ai segretari delle Commissioni, agli stenografi, a tutti i dipendenti, fino ai più modesti, che molto spesso sono anche i più utili, i commessi. (*Vivi applausi*). A tutta la grande famiglia dei funzionari e dei dipendenti della Camera, insomma, va il nostro cordiale e grato saluto.

Devo rivolgere il mio sguardo e le mie parole alle tribune della stampa, a quel «quarto potere» che ci ha sempre aiutato in questa nostra diuturna fatica. Ma voglio accomunare in quest'augurio alla stampa la televisione, che ha eternato le nostre figure più o meno fotogeniche; e, se permettete, anche il redattore della rubrica *Oggi al Parlamento*, l'agile e simpatico Jader Iacobelli che tutti i giorni, quando si svolge la nostra attività, ricorda il nostro lavoro e la nostra fatica.

E infine l'augurio è per tutti voi, colleghi di ogni settore, dalla estrema sinistra all'estrema destra (proprio i due settori con i quali io non vado d'accordo); però, in questo momento, l'augurio è ugualmente sincero per tutti, per le vostre famiglie, per i vostri cari.

Ma l'augurio più profondo, è naturale, si rivolge al nostro paese, all'Italia, affinché, superata la grave e difficile ora internazionale che stiamo vivendo anche noi, possa progredire sulla via della pace, della libertà, della giustizia, del lavoro fecondo. (*Vivi, generali applausi*).

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il saluto natalizio di fine d'anno, nel centenario dell'unità d'Italia, trascende i limiti di una cerimonia puramente formale, per elevarsi a rendiconto di storica importanza e ad impegno ed auspicio per il nuovo secolo di vita italiana che inizia.

Il lavoro di quest'anno 1961 è particolarmente soddisfacente, sia per l'intensa attività parlamentare, che ha portato all'approvazione di leggi come il «piano verde», la legge per le

autostrade, la regolamentazione dei corsi di acqua naturali, la imposta sulle aree fabbricabili (anche se non si è ancora riusciti a portare ad approvazione il piano della scuola), sia per l'intensa attività del Governo, di un governo di convergenza che ha realizzato più di quanto non lasciassero presumere i più rosei pronostici: una politica estera di assoluta coerenza, senza alcun tentennamento neutralistico, eppure impegnata in un'opera di pace degna del sacrificio dei valorosi italiani al servizio di un'organizzazione internazionale di pace, ed una politica interna di progresso del paese, nell'impegno di portarlo dall'unificazione politica all'unificazione economica.

Rivolgo pertanto il mio ringraziamento al Presidente della Repubblica; all'opposizione, efficace stimolo all'attività del Parlamento e del Governo; alla maggioranza, dalla democrazia cristiana ai partiti generosamente convergenti; al Presidente della Camera, mirabile arbitro delle contese parlamentari e prudente organizzatore delle discussioni attraverso le efficacissime riunioni dei capigruppo; al personale della Camera, dal Segretario generale ai commessi, taciti e discreti garanti che le dispute tra i parlamentari rimangano soltanto verbali; alla stampa, cui va la mia particolare gratitudine per l'insostituibile opera di divulgazione e di commento; a tutti i parlamentari singolarmente considerati.

Mi sia consentito ricordare quanto scriveva Massimo D'Azeglio nel 1861, in una lettera al nipote Emanuele: «Dopo le grandi rivoluzioni, tutti i paesi cadono per un certo tempo in mano delle mediocrità e degli imbroglioni». E, rifacendosi all'esempio inglese dopo il 1688, prevedeva pessimisticamente: «Dunque noi, ad andare bene, saremo tristi ed imbroglioni per quasi un secolo». E poco tempo dopo, scrivendo all'allora Presidente del Senato Sclopis: «Allegri, dunque. Nel 1961 l'Italia sarà guidata da grandi ingegni, grandi caratteri, e saremo veramente liberi...».

Concludo auspicando che come il secolo XIX vide il grande evento dell'unificazione italiana, il secolo in corso veda finalmente realizzarsi l'unità europea. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi risparmio la statistica completa dell'attività legislativa del 1961 che, possiamo dichiarare con orgoglio, è stata notevole. Comunicherò alla stampa successivamente i dati. Dirò solo brevemente che le sedute di assemblea sono state 187, quelle delle Commissioni 821, 445 in sede referente, 376 in sede legislativa; i disegni di legge e le proposte di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

legge approvati tra Assemblea e Commissioni 441; 17 le mozioni discusse, 46 le interpellanze svolte; le interrogazioni con risposta orale sono state 313 mentre 5254 sono state le interrogazioni che hanno avuto risposta scritta.

Desidero ringraziare, in primo luogo, l'onorevole Macrelli per essersi fatto ancora una volta interprete nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente dell'Assemblea e del popolo italiano, dei sentimenti della Camera dei deputati. E desidero dirgli che, fino a quando il decano unisce in sé tanta vigorosa e giovanile prestantza, freschezza di intelligenza e calore di eloquio, non potrà mai ottenere che il suo desiderio di essere sostituito dal più giovane sia soddisfatto. In lui si fondono insieme la posizione del decano e la prestantza dei più giovani deputati di questa Assemblea. (*Applausi*).

Onorevoli colleghi, in questo momento con piena deferenza raccolgo il vostro unanime sentimento di espressione di auguri fervidi e devoti al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e mi associo alla formulazione degli auguri per il Governo e per il suo solerte Presidente onorevole Fanfani.

Un augurio particolare va all'altro ramo del Parlamento e al suo caro e illustre Presidente: a quel Senato della Repubblica che insieme con noi lavora infaticabilmente per il progresso del popolo italiano. L'augurio va anche alla Corte costituzionale e al suo presidente, che avemmo anche il piacere di avere nostro collega in questa Assemblea.

All'augurio alla stampa si unisce il Presidente, che ne conosce la funzione altamente responsabile e apprezza la collaborazione che la stampa, specie parlamentare, dà alla diffusione dei nostri lavori e dei nostri dibattiti.

Adempiuti questi doveri, che non sono di convenienza ma sorgono profondi dall'animo, e formulati gli auguri a personalità e ad enti che sono al di fuori di questa Assemblea, passiamo agli auguri più intimi. Anzitutto ai miei colleghi di Presidenza, in particolare ai vicepresidenti, che mi sono stati valorosi collaboratori. Ho potuto anche in periodo di assenza fidare sulla loro collaborazione e sulla loro solidarietà.

Un ringraziamento e un augurio vanno a tutto il personale della Camera. Voi intendete che, quando con il vostro applauso manifestate il vostro riconoscimento per l'opera, l'imparzialità e la collaborazione del segretario generale Piermani, rendete un particolare omaggio anche al Presidente, che ha fiducia assoluta in questo suo grande collaboratore.

(*Vivi applausi*). L'augurio, dal segretario generale, si estende a tutti i funzionari ed al personale subalterno, si rivolge cioè a tutta la grande famiglia di Montecitorio. Funzionari e personale subalterno sono veramente i continuatori e i depositari del prestigio dell'Assemblea, che ciascuno contribuisce a tenere alto, adempiendo le proprie funzioni, di maggiore o minore responsabilità, di collaborazione, di concetto o di ordine.

Un ringraziamento ed un augurio particolari vanno ai presidenti di Commissione. Ho più volte detto in interviste e in incontri con la stampa quanto intenso sia il lavoro delle Commissioni parlamentari, quale sia l'importanza di questo strumento di sollecita approvazione delle leggi e quali siano la grande responsabilità e l'impegno dei presidenti delle Commissioni. Ad essi, ai relatori, ai capigruppo vada il nostro ringraziamento e il nostro saluto.

A proposito dei capigruppo, l'onorevole ministro Codacci Pisanelli ha opportunamente ricordato quale sia l'importanza dei nostri frequenti incontri nei quali discutiamo e deliberiamo l'agenda dei lavori della Camera.

Il nostro saluto va anche in questo momento a tutta la famiglia dei deputati. Onorevoli colleghi, nel ringraziarvi ora per avermi rinnovato una attestazione di solidarietà per un particolare momento di ansia del mio animo, mi sento fraternamente vicino a ciascuno di voi e sento veramente di interpretare l'animo mio e l'animo dell'Assemblea augurando a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e soprattutto ai vostri figliuoli serenità, pace e particolarmente quel calore intimo e quel raccoglimento familiare che le vacanze natalizie, nel solco delle nostre tradizioni, inducono nei nostri cuori. (*Vivi applausi*).

Infine, esca di qui un augurio fervido al popolo italiano perché nel 1962 possa sempre più realizzare le sue aspirazioni di pace, di giustizia, di progresso e di benessere.

Ritroviamoci, onorevoli colleghi, nel gennaio 1962, per servire le legittime aspirazioni del popolo italiano con nuova lena e con maggiore impegno. Buone vacanze! (*Vivissimi, generali applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (547).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Sarà votato per scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 589, oggi esaminato.

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare » (547):

Presenti	453
Votanti	330
Astenuti	123
Maggioranza	166
Voti favorevoli	280
Voti contrari	50

(La Camera approva).

« Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (589):

Presenti e votanti	453
Maggioranza	227
Voti favorevoli	256
Voti contrari	197

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Ambrosini
Agosta	Amendola Giorgio
Aicardi	Amendola Pietro
Aimi	Amiconi
Alba	Amodio
Albarelo	Anderlini
Alberganti	Andreotti
Albertini	Andreucci
Albizzati	Anfuso
Aldisio	Angelini Giuseppe
Alessandrini	Angelini Ludovico
Alessi Maria	Angelino Paolo
Amadei Leonetto	Angelucci
Amadeo Aldo	Angrisani
Amatucci	Antoniozzi

Anzilotti	Bottonelli
Arenella	Bovetti
Ariosto	Breganze
Armani	Brighenti
Armaroli	Brusasca
Armato	Bucalossi
Armosino	Bucciarelli Ducci
Audisio Walter	Buffone
Avolio	Busetto
Azimonti	Buttè
Babbi	Buzzelli Aldo
Baccelli	Buzzetti Primo
Badaloni Maria	Buzzi
Baldelli	Cacciatore
Baldi Carlo	Caiati
Barbaccia	Caiazza
Barbi Paolo	Calabrò
Barbieri Orazio	Calamo
Bardini	Calasso
Baroni	Calvaresi
Barontini	Calvi
Bartesaghi	Camangi
Bartole	Canestrari
Basso	Cantalupo
Beccastrini Ezio	Caponi
Bei Ciufoli Adele	Cappugi
Belotti	Caprara
Beltrame	Capua
Bensi	Caradonna
Berlinguer	Carra
Berloffa	Carrassi
Béry	Castagno
Bersani	Castelli
Bertè	Castellucci
Bertinelli	Cavaliere
Bertoldi	Cavazzini
Béttoli	Cecati
Biaggi Francantonio	Ceccherini
Biaggi Nullo	Cengarle
Biagioni	Ceravolo Mario
Biancani	Cerreti Giulio
Bianchi Fortunato	Cervone
Bianchi Gerardo	Chiatante
Bianco	Cianca
Biasutti	Cibotto
Bigi	Cinciari Rodano Ma-
Bignardi	ria Lisa
Bima	Clocchiatti
Bogoni	Cocco Maria
Bóidi	Codacci Pisanelli
Boldrini	Codignola
Bolla	Colasanto
Bologna	Colleoni
Bonomi	Colleselli
Bontade Margherita	Colombi Arturo Raf-
Borellini Gina	faello
Borghese	Colombo Renato
Borin	Colombo Vittorino

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Comandini	Franca villa	Liberatore	Natali Lorenzo
Compagnoni	Franceschini	Li Causi	Natoli Aldo
Cóncas	Franco Pasquale	Limoni	Natta
Conci Elisabetta	Franco Raffaele	Lizzadri	Negroni
Conte	Franzo Renzo	Lombardi Giovanni	Nicoletto
Corona Achille	Frunzio	Lombardi Riccardo	Nicosia
Corona Giacomo	Fusaro	Lombardi Ruggero	Nucci
Cortese Giuseppe	Gagliardi	Longo	Origlia
Cortese Guido	Galli	Longoni	Orlandi
Curti Aurelio	Gaspari	Lucifero	Pajetta Gian Carlo
Curti Ivano	Gatto Eugenio	Lucifredi	Pajetta Giuliano
Cuttitta	Gatto Vincenzo	Lupis	Palazzolo
Dal Cantón Maria Pia	Gaudioso	Macrelli	Paolicchi
Dal Falco	Gerbino	Magno Michele	Paolucci
D'Ambrosio	Germani	Magri	Passoni
Dami	Ghislandi	Malagodi	Pastore
D'Arezzo	Gioia	Malagugini	Patrini Narciso
De Capua	Giolitti	Malfatti	Pavan
De' Cocci	Giorgi	Mannironi	Pellegrino
Degli Occhi	Gitti	Marangone	Penazzato
De Grada	Gomez D'Ayala	Marchesi	Pennacchini
De Lauro Matera	Gonella Guido	Mariani	Perdonà
Anna	Gorreri Dante	Mariconda	Pertini Alessandro
Del Bo	Gorrieri Ermanno	Marotta Michele	Petrucci
Delle Fave	Gotelli Angela	Marotta Vincenzo	Pezzino
De Maria	Granati	Martina Michele	Piccoli
De Marsanich	Grasso Nicolosi Anna	Marzotto	Pigni
De Martino Carmine	Greppi	Mattarella Bernardo	Pinna
De Martino Francesco	Grezzi	Mattarelli Gino	Pintus
De Marzi Fernando	Grifone	Matteotti Gian Carlo	Pirastu
De Meo	Grilli Giovanni	Matteotti Matteo	Pitzalis
De Pasquale	Guadalupi	Mazza	Polano
Diaz Laura	Guerrieri Emanuele	Mazzoni	Prearo
Di Benedetto	Guerrieri Filippo	Menchinelli	Preti
Di Giannantonio	Gui	Merenda	Preziosi Costantino
Di Luzio	Guidi	Merlin Angelina	Preziosi Olindo
Di Nardo	Gullo	Messe	Pucci Anselmo
Di Paolantonio	Gullotti	Messinetti	Quintieri
D'Onofrio	Helfer	Miccolis Maria	Radi
Elkan	Ingrao	Miceli	Raffaelli
Ermini	Invernizzi	Micheli	Rampa
Fabbri	Iotti Leonilde	Migliori	Raucci
Failla	Isgrò	Minasi Rocco	Ravagnan
Faletra	Jacometti	Minella Molinari An- giola	Re Giuseppina
Fanelli	Jervolino Maria	Misefari	Reale Giuseppe
Ferrara	Kuntze	Mitterdorfer	Repossi
Ferrari Aggradi	Laconi	Mogliacci	Resta
Ferrari Francesco	Lajolo	Monasterio	Restivo
Ferrari Giovanni	Lama	Montanari Otello	Ricca
Ferrarotti	La Malfa	Montanari Silvano	Riccio
Ferri	Landi	Monte	Ripamonti
Fiumanò	La Penna	Montini	Rivera
Fogliazza	Larussa	Moro	Roberti
Folchi	Lattanzio	Nanni Rino	Rocchetti
Forlani	Lenoci	Nannuzzi	Roffi
Fornale	Leone Francesco	Napolitano Francesco	Romanato
Foschini	Leone Raffaele	Napolitano Giorgio	Romano Bartolomeo
Fracassi			Romano Bruno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Romeo	Speciale
Romualdi	Sponziello
Roselli	Storchi Ferdinando
Rossi Maria Madda-	Sulotto
lena	Tambroni
Rossi Paolo Mario	Tantalo
Russo Salvatore	Targetti
Russo Spena Raf-	Terranova
faello	Tesauro
Russo Vincenzo	Titomanlio Vittoria
Salizzoni	Togliatti
Salutari	Togni Giulio Bruno
Sanfilippo	Togni Giuseppe
Sangalli	Tognoni
Sannicolò	Tonetti
Santarelli Enzo	Toros
Santarelli Ezio	Tozzi Condivi
Saragat	Trebbi
Sarti	Tripodi
Savoldi	Truzzi
Scalfaro	Turnaturi
Scalia Vito	Vacchetta
Scarascia	Valiante
Scarlato	Valori
Scelba	Valsecchi
Schiano	Venegoni
Schiavetti	Venturini
Schiavon	Veronesi
Schiratti	Vestri
Sciolis	Vetrone
Sciorilli Borrelli	Vicentini
Semeraro	Vidali
Sforza	Villa
Silvestri	Vincelli
Simonacci	Viviani Luciana
Sinesio	Volpe
Sodano	Zaccagnini
Soliano	Zanibelli
Spadazzi	Zoboli
Spádola	Zugno
Spallone	Zurlini
Spataro	

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 547):

Adamoli	Barbieri Orazio
Alberganti	Bardini
Alicata	Barontini
Ambrosini	Bartesaghi
Amendola Giorgio	Beccastrini Ezio
Amendola Pietro	Bei Ciufoli Adele
Amiconi	Beltrame
Angelini Giuseppe	Biancani
Angelini Ludovico	Bianco
Angelucci	Bigi
Arenella	Boldrini
Audisio Walter	Borellini Gina

Bottonelli	Longo
Brighenti	Magno Michele
Busetto	Mazzoni
Buzzelli Aldo	Messinetti
Calasso	Miceli
Calvaresi	Minella Molinari An-
Caponi	giola
Caprara	Misefari
Carrassi	Monasterio
Cavazzini	Montanari Otello
Cerreti Giulio	Montanari Silvano
Cianca	Nanni Rino
Cinciari Rodano Ma-	Nannuzzi
ria Lisa	Napolitano Giorgio
Colombi Arturo Raf-	Natoli Aldo
faello	Natta
Compagnoni	Nicoletto
Conte	Pajetta Gian Carlo
Dami	Pajetta Giuliano
De Grada	Pellegrino
De Pasquale	Pezzino
Diaz Laura	Pirastu
Di Benedetto	Polano
Di Paolantonio	Pucci Anselmo
D'Onofrio	Raffaelli
Faletta	Rauci
Ferrari Francesco	Ravagnán
Fiumanò	Re Giuseppina
Fogliazza	Roffi
Francavilla	Romeo
Franco Raffaele	Rossi Paolo Mario
Giorgi	Russo Salvatore
Gomez D'Ayala	Sannicolò
Gorreri Dante	Santarelli Ezio
Granati	Sciorilli Borrelli
Grasso Nicolosi Anna	Sforza
Grezzi	Silvestri
Grifone	Soliano
Grilli Giovanni	Spallone
Guidi	Speciale
Gullo	Sulotto
Ingrao	Togliatti
Invernizzi	Tognoni
Iotti Leonilde	Tonetti
Kuntze	Trebbi
Laconi	Vacchetta
Lajolo	Venegoni
Lama	Vestri
Leone Francesco	Vidali
Liberatore	Viviani Luciana
Li Causi	Zoboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Basile	Martino Gaetano
Cerreti Alfonso	Maxia
Iozzelli	

(concesso nella seduta odierna):

Amadei Giuseppe	Martinelli
Battistini Giulio	Martino Edoardo
Carcattera	Negrari
Di Leo	Pedini
Durand de la Penne	Rubinacci
Feroli	Sabatini
Foderaro	Sammartino
Graziosi	Savio Emanuela
Marenghi	

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

FRANZO, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per richiamare la sua attenzione sulla recente decisione presa dal Comitato nazionale per la costruzione delle case di abitazione per braccianti e salariati agricoli — in applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 — con la quale è stata fatta la prima assegnazione degli stanziamenti disponibili per il triennio in corso;

e per conoscere quali motivi hanno indotto il comitato ad escludere da tale assegnazione la provincia di Siena, la quale, per numero di lavoratori interessati, per numero di giornate di lavoro prestate nel settore, per indici di affollamento, per le precarie condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni della campagna, per il presumibile incremento di lavoratori braccianti e salariati agricoli in conseguenza della crisi della mezzadria, nonché per le condizioni di grave depressione economica della quasi totalità dei comuni della provincia, trovasi fra quelle che acquisiscono il diritto, secondo gli elementi richiesti dall'articolo 6 della legge, ad essere comprese nelle province da includere nella ripartizione dei contributi fin dal primo triennio.

« Gli interroganti chiedono di sapere se, essendo rimasti da assegnare ancora 9 dei 60 miliardi disponibili nel triennio in corso, il ministro non ritenga di riparare alla ingiusta esclusione con un nuovo provvedimento, il quale disponga, per la provincia di Siena, l'assegnazione di una somma pari a quella concessa alle altre province già prescelte.

(4483) « BARDINI, BECCASTRINI, TOGNONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se gli risulti che recentemente — a seguito di un'interpellanza avanzata da un consigliere — il consiglio direttivo della F.E.D.I.C. avrebbe adottato decisioni dirette ad escludere d'ora in poi dalle giurie per il concorso di Montecatini quei critici e giornalisti che si pronunciarono a favore di un impegno culturale e sociale del passo ridotto.

« Considerato che le caratteristiche peculiari del passo ridotto sono proprio la libertà di ricerca della realtà, la spregiudicatezza del linguaggio e che gli orientamenti dei cineclub costituiscono una valida base per l'educazione e la cultura cinematografica del pubblico, e tenuto conto che a tale scopo la F.E.D.I.C. riceve contributi finanziari dal Ministero, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro intende vigilare perché la F.E.D.I.C. non commetta discriminazioni ed assicuri il più libero e largo orientamento culturale alle rassegne.

(4484)

« BARBIERI, JACOMETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del turismo e spettacolo e del tesoro, per sapere se sono informati dell'agitazione che è in atto fra gli esercizi pubblici e circoli ricreativi e culturali con attività musicali a causa dell'atteggiamento intransigente assunto dalla S.I.A.E. nelle trattative per il rinnovo della stipulazione della convenzione fra la S.I.A.E. stessa e la F.I.P.E.

« Poiché anche in questa circostanza la S.I.A.E. ha mostrato di abusare e di forzare la stessa legge 22 aprile 1941, n. 633, nell'usufruire delle condizioni di privilegio e di monopolio in materia di « protezione dei diritti di autore », l'interrogante chiede di sapere se non ritengano necessario intervenire e modificare le norme vigenti e le condizioni di vantaggio concesse alla S.I.A.E., che assegnano funzioni di pubblico esattore del fisco, e per impedire che si verifichi che gli esercizi pubblici ed i circoli siano costretti ad accettare incondizionatamente le richieste della S.I.A.E. stessa per ottenere il rilascio della licenza per trattenimenti danzanti e spettacoli.

(4485)

« BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, per conoscere il numero, ripartito per amministrazione, dei funzionari statali ed assimilati, parastatali, degli enti locali e delle aziende di Stato ed a parte-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

cipazione statale, che hanno percepito nel 1961 per stipendi, compresi la parte dello stipendio differita, gratifiche di vario genere, indennità, trasferte, ecc. oltre cinque milioni e mezzo.

(4486) « GATTO VINCENZO, MOGLIACCI, ALBARIELLO, MARANGONE, MARIANI, BETTOLI, MENCHINELLI, FRANCO PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere la situazione nella quale si trovano alcuni nostri connazionali residenti al Cairo (R.A.U.), contro i quali è in corso un'azione che li priva dei beni e talora anche della libertà: e ciò in netto contrasto con le norme internazionali regolanti i rapporti tra i popoli;

in modo particolare, per conoscere quale azione intenda il Ministero svolgere a tutela del buon diritto del piemontese conte Dino Lora Totino, del quale sono note le benemeritenze in molteplici realizzazioni, che tornano ad onore della iniziativa e della capacità costruttiva degli italiani.

(4487) « BIMA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere — in relazione alla risposta data a precedente interrogazione a risposta scritta n. 17901 — lo stato del giudizio pendente dinanzi al consiglio di prefettura di Campobasso, contro il sindaco ed il segretario comunale di Colletorto.

(21394) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato del giudizio di responsabilità, pendente innanzi il consiglio di prefettura di Campobasso, contro i signori Gioia Giovanni, Izzi Aldino, Mazzocco Romolo, Cappello Adolfo e Mazzocco Giovanni, amministratori del comune di Cerro al Volturno (Campobasso).

(21395) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere, in relazione alla risposta data a precedente interrogazione n. 17902, presso chi si trovi depositata la somma di lire 700.000, data nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise, quale contributo alla spesa per la costruzione di un elettrodotto in contrada

Difesa del comune di Casacalenda (Campobasso).

« Poiché corre voce che sia stata distratta ed utilizzata per spese elettorali, l'interrogante chiede di sapere se non creda il ministro di accertare la rispondenza o meno a verità di tali voci e, nel caso in cui la voce risulti fondata, denunciare i responsabili all'autorità giudiziaria.

(21396) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere se non credano di intervenire con opportuni provvedimenti in materia di prezzi dell'energia elettrica, in favore delle aree depresse del mezzogiorno d'Italia, essendo strano, anzi assurdo, che, mentre da ogni parte si è in questi ultimi tempi parlato di riduzione di detti prezzi, in definitiva non una riduzione è stata attuata, ma un aumento.

« L'interrogante ha sotto gli occhi due bollette, emesse dalla Unione esercizi elettrici per la ditta Martino Mario fu Loreto, da Trivento (Campobasso). Ebbene per la stessa quantità di energia consumata è stata nel 1961 richiesta una somma di alcune migliaia di lire superiore a quella richiesta nel 1960.

(21397) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere le loro determinazioni in merito alla richiesta del comune di Duronia (Campobasso) alla Cassa depositi e prestiti di concessione a mutuo della somma di lire 30 milioni, occorrente per la costruzione in detto comune di edifici scolastici rurali ed alla richiesta dallo stesso comune rivolta alla Cassa per il Mezzogiorno di assumere a suo carico la spesa necessaria ai sensi della circolare n. 645 del 19 marzo 1955.

(21398) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non creda di precisare con circolare che la indennità speciale prevista per i sottufficiali dell'esercito dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta, in base alla legge 29 ottobre 1961, n. 1167, non solo ai marescialli ed ai brigadieri della disciolta milizia nazionale portuaria e sue specialità, ma anche ai vicebrigadieri, in quanto nell'esercito con la dizione sergente sono indicati sia il sergente sia il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

sergente maggiore, donde la conseguenza che nella dizione « brigadieri » non possono non essere compresi i « vicebrigadieri ».

(21399)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere in qual modo intenda aiutare gli insegnanti elementari non di ruolo del territorio di Trieste ad uscire dalla penosa situazione, in cui dolorosamente si trovano, anche a seguito della non più concessa maggiorazione di 12 punti, di cui godevano, per ottenere supplenze, i residenti da oltre 5 anni nelle province di Trieste e di Gorizia, e se non creda opportuno disporre che sia ad essi lasciata a titolo di riserva una percentuale di posti nelle diverse province italiane.

(21400)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per conoscere se, almeno dopo la notizia che la motonave *Olbia* in servizio nella linea Genova-Porto Torres si è incagliata, con 450 passeggeri a bordo, all'ingresso del porto di Torres, si propongano di realizzare prontamente le opere più volte richieste per lo stesso porto, evitando così il ripetersi di simili incidenti e adeguando lo scalo al traffico sempre crescente della linea essenziale per le comunicazioni fra la Sardegna e il continente.

(21401) « BERLINGUER, POLANO, PINNA, CONCAS, PERTINI, FARALLI, AICARDI, LANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione della strada di allacciamento del comune di Filignano (Campobasso) alle frazioni Lagoni e Mastrogiovanni. È da ritenere che sia stato ormai perfezionato il contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori stessi.

(21402)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la sistemazione del tratto esteso solo due chilometri, della strada statale n. 157 compreso fra il ponte sul Vallone Grande e Civitacampomariano (Campobasso), che il predetto comune da lustri sistematicamente va richiedendo.

(21403)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se il progetto relativo alla costruzione della fognatura della contrada Vazzieri, nel comune di Campobasso, è stato restituito alla Cassa per il Mezzogiorno, rielaborato in conformità dei suggerimenti espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(21404)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Campobasso del centro ospedaliero, tante volte promesso.

(21405)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione e depolverizzazione della strada, che attraversa il comune di Miranda (Campobasso).

(21406)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere se non credano opportuno concedere congrui sussidi agli agricoltori di Colledara (Campobasso), fra i quali il signor D'Angelo Nunzio, che giovino a risarcirli dei gravi danni sofferti a seguito della alluvione dell'ottobre 1961.

(21407)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando si aprirà il cantiere per la costruzione della strada, che dalla provinciale Trignona, attraverso la frazione Case di Cerro al Volturmo (Campobasso), è destinata a raggiungere la provinciale, che porta alla frazione Foce. È incomprendibile come una strada saggiamente disposta dal ministro non si riesca a costruire per colpa della periferia.

(21408)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali gli agricoltori della provincia di Campobasso non riescono ad ottenere che sia in essa istituito il libretto di lavoro, liberandoli così dal carico oneroso dei contributi unificati, calcolati forfettariamente col criterio dell'ettaro-coltura, le cui tabelle non più rispondono all'effettivo impiego della mano d'opera a causa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

anche del largo diffondersi della meccanizzazione; e se non creda di intervenire presso la competente commissione provinciale, perché adottati per la provincia di Campobasso quel libretto di lavoro, adottato ormai in altre 50 province d'Italia ed in tutte le province dell'Abruzzo.

(21409)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se la circolare emanata dal Ministero della sanità e intesa ad ottenere la sospensione di tutti i concorsi per il personale ospedaliero sanitario, fino alla regolamentazione legislativa del settore, sia valida anche per gli ospedali dell'I.N.A.I.L.

« Risulta, infatti, che tale Istituto, ignorando tale circolare, ha recentemente bandito concorsi per n. 163 posti di assistente ortopedico e n. 46 posti per aiuto ortopedico presso unità sanitarie dell'Istituto stesso.

« L'interrogante chiede se i ministri in indirizzo non intendono intervenire urgentemente onde fare sospendere l'espletamento di tali concorsi; ciò sia perché essi sono informati a criteri diametralmente opposti agli universali orientamenti del Parlamento in tema di stabilità di lavoro, sia perché violano apertamente lo spirito della legge generale sui contratti a termine, recentemente approvato da un ramo del Parlamento.

(21410)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, al fine di conoscere: se gli sia noto il testo della convenzione stipulata il 20 giugno 1961 tra la Federazione nazionale casse mutue malattia degli esercenti attività commerciali e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici; se sia dell'avviso che gli articoli 7 ed 8 della convenzione stessa, in quanto frappongono notevoli limitazioni alla professione medica, contrastano con l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il quale stabilisce che « il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie ».

« A giudizio dell'interrogante, la limitazione, che è stata introdotta nella convenzione sopra richiamata per circoscrivere l'iscrizione degli specialisti abilitati nel prestare la propria opera alle dipendenze delle mutue all'accertamento della circostanza che essi esercitano, effettivamente ed esclusivamente, una

sola specialità e al fatto che non siano investiti di incarichi professionali retribuiti per un complesso di tempo superiore alle tre ore giornaliere, è illegittima perché preclusiva dell'esercizio d'un diritto subiettivo e, in quanto tale, nulla; è dannosa perché finisce coll'inibire ai medici specialisti usciti dalle aule universitarie e subito immessi in scuole di specializzazione, l'esercizio della medicina generale condannandoli ad una visione angusta della medicina e della terapia; è ingiusta in quanto pur mirando a combattere il cumulo delle cariche non tiene conto che la retribuzione corrispondente a tre ore di incarico professionale è quasi sempre insufficiente a garantire il minimo vitale.

(21411)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere come mai siano stati chiusi i fontanini esistenti nelle contrade Macchie, Colle Leone e Conocchiele dell'agro di Campobasso e se non creda di intervenire, perché gli abitanti di dette contrade possano utilizzarli.

(21412)

« COLITTO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro del tesoro, per sapere se ha provveduto ad inviare agli uffici provinciali del tesoro le necessarie disposizioni relative alla applicazione della legge n. 1240 del 9 novembre 1961 sulle pensioni di guerra.

« E poiché molti direttori degli uffici provinciali del tesoro affermano di essere ancora in attesa di dette disposizioni, la interrogante chiede al ministro di provvedere in merito con la massima sollecitudine.

(21413)

« BORELLINI GINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere il motivo per cui la direzione generale leva sottufficiali e truppa con semplice circolare ha arbitrariamente modificato l'articolo 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento esercito, in quanto considera quale beneficio di leva, in ordine all'ammissione all'eventuale congedo anticipato per l'articolo 87 del ricordato testo unico, il giudizio di R.A.M. (ridotta attitudine militare).

« Come è noto, l'articolo 87 non fa alcun cenno alla condizione di R.A.M., la quale viene determinata nei confronti dei giovani dai consigli di leva a seguito giudizio di commis-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

sione medico-legale ospedaliera per specifiche infermità di cui i giovani così giudicati sono affetti.

(21414)

« BIMA ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti ha preso o intenda prendere, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 1240 del 9 novembre 1961 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 303, relativa alle pensioni di guerra, affinché i distretti militari provvedano con sollecitudine alla consegna del foglio matricolare agli ex militari invalidi di guerra che ne fanno regolare domanda.

(21415)

« BORELLINI GINA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, richiamandosi all'impegno assunto dal Ministero della difesa, direzione generale aviazione civile, in data 5 dicembre 1959 circa lo stanziamento di un contributo a favore del consorzio giuliano per la costruzione di parte delle opere aeroportuali, al campo di Ronchi dei legionari, il problema relativo al reperimento dei mezzi finanziari a suo tempo non erogati per difficoltà di carattere giuridico-amministrativo è stato ora risolto, urgendo la regione Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la città di Trieste, di un aeroporto efficiente che sostituisca il servizio di idrovolanti d'anteguerra non più in funzione.

« Infatti in data 2 dicembre è stata trasferita la linea aerea omnibus Trieste-Venezia-Roma, con capolinea Gorizia (Merna), al campo di Ronchi dei Legionari, che le autorità militari, con la collaborazione del consorzio per l'aeroporto giuliano, hanno fornito dell'impianto di illuminazione per i voli notturni.

« Tale trasferimento ha evitato la sospensione parziale della linea nel suo percorso giornaliero-notturno nel tratto Venezia-Roma, gestito dalla società S.A.M.; non ha però migliorato le condizioni dell'aeroporto di Ronchi, il quale non può ospitare linee di comunicazione dirette con Roma e velivoli, all'infuori dell'antiquato D.C. 3, fino a che il campo non sarà attrezzato delle regolamentari piste in cemento.

(21416)

« SCIOLIS, BOLOGNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza che i dispacci postali diretti a Sorianello (Catanzaro) subiscono notevoli ritardi, causando disagi e mal-

contento; e se, per ovviarvi, non ritenga inderogabile l'istituzione di un secondo servizio di avvio e ricezione di essi, come già viene espletato in tutti i comuni vicini.

(21417)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se è vero che un gruppo di guardie di finanza, che l'anno scorso a Genova secondo quanto scrisse la stampa allora, fece conoscere pubblicamente le proprie disagiate condizioni economiche, è stato perseguito e colpito con gravi sanzioni fino ad arrivare all'espulsione dal Corpo;

se non ritengano che quanto sopra, se vero, costituisce violazione di fondamentali diritti democratici e di libertà, come li prescrive la Costituzione repubblicana.

(21418)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, per sapere se non ritengano opportuno di sospendere per il territorio di Trieste, l'entrata in vigore dell'aumento delle tariffe elettriche decretato dal C.I.P., rilevando che i precedenti provvedimenti C.I.P. approvati e applicati in campo nazionale negli anni scorsi non sono stati estesi a Trieste per le locali precarie condizioni economiche del territorio.

(21419)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se è vero che fra breve dovrebbe essere nominata una commissione di esperti italo-tunisini per discutere e risolvere il problema della pesca nel canale di Sicilia, secondo le dichiarazioni di un membro del Governo tunisino;

per conoscere quali criteri saranno adottati nella costituzione di tale commissione.

(21420)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi che hanno impedito di iniziare e concludere trattative col governo tunisino sul problema della pesca nelle acque del canale di Sicilia, in occasione della firma del recente accordo economico e di cooperazione commerciale fra i due Stati;

se non ritenga di affrontare l'ormai decennale problema, com'è nell'ansiosa attesa della marineria siciliana.

(21421)

« PELLEGRINO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se intenda, nel quadro della nuova sistemazione del tribunale di Napoli, considerare il grave problema delle nona sezione civile: su 11 mila cause a ruolo, ben 6 mila interessano le controversie del lavoro, con non lievi ritardi ai danni dei lavoratori interessati.

« È il caso di citare, ad esempio, la causa del lavoratore Mazza Lorenzo contro la ditta Patalano Michelangelo da Casamicciola Terme, che dopo ben 4 anni trovasi ancora allo stato istruttorio, e per una semplice informazione richiesta dal competente ufficio istruttorio all'I.N.A.M. provinciale sono trascorsi ben 12 mesi;

sui provvedimenti che il ministro intenda disporre e per il problema generale di tale sezione, e per il problema particolare citato.
(21422) « ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è vero che negli istituti di vendita giudiziaria di Palermo e Trapani si sarebbero verificate gravissime irregolarità, sfuggendo alla vigilanza delle autorità competenti;

se non ritenga d'intervenire per eliminare ogni illecito, colpendo i responsabili.
(21423) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e della difesa, per sapere se sono a conoscenza dell'incredibile comportamento del brigadiere dei carabinieri Giacalone e del maresciallo Pierangeli durante la loro permanenza al comando della stazione dei carabinieri di Sciarra e durante le indagini sul delitto Carnevale, così come emerge dal dibattimento sul processo intentato contro i mafiosi presunti autori dell'assassinio, in corso a Santa Maria Capua Vetere, per cui i suddetti funzionari avrebbero spalleggiato i persecutori mafiosi dell'eroico sindacalista, definendolo anche « veleno dei lavoratori »;

se non ritengano di considerare attentamente il comportamento ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico di costoro, restando non solo succubi dell'ambiente, ma inconsueti favoreggiatori dei propositi delittuosi dei nemici del coraggioso giovane sindacalista.
(21424) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia vero che esiste notevole disordine nell'attribuzione delle mansioni fra il personale dell'ufficio

imposte dirette di Trapani, per cui impiegati d'ordine espletterebbero mansioni di funzionari e viceversa con evidente nocimento dell'ufficio.

« In particolare, se sia vero che un certo Pastorello Michele funge da vicedirettore e si trova nella sede di Trapani da ben 15 anni contro la disposizione della norma sulla permanenza quinquennale.

« Comunque l'interrogante chiede di conoscere quanti sono, quali sono, che mansioni espletano attualmente gli impiegati ed i funzionari dell'ufficio imposte dirette di Trapani e se non ritenga il ministro d'intervenire, disponendo un'oculata ispezione, dato che quelle effettuate normalmente non hanno portato a modificare una deprecabile situazione;

se non ritenga di accertare il gettito della ricchezza mobile e delle imposte dirette a Trapani in ordine alle più grosse ditte industriali e commerciali (edilizie, mobili, conserviera e finanziarie) perché siano chiamate ad adempiere il loro dovere tributario;

se, infine, non ravvisi l'opportunità di un serio esame sulla posizione di qualche impiegato dell'ufficio suddetto per un migliore suo funzionamento e rendimento.
(21425) « PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se alle famiglie dei 13 aviatori dell'aeronautica militare italiana, trucidati nel Congo, sia stata liquidata la pensione privilegiata di guerra ovvero quella privilegiata ordinaria.

« In quest'ultimo caso, l'interrogante chiede di conoscere l'importo mensile delle pensioni liquidate agli aventi diritto con l'indicazione, per ciascuno di essi, del nominativo e del grado di parentela con il dante causa.
(21426) « CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che ostano al pagamento della liquidazione da parte dei competenti uffici all'ex dipendente dell'università di Napoli (orto botanico) signor Esposito Nunzio, che attende tale diritto da circa un anno.
(21427) « ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga, considerate le legittime proteste della quasi totalità degli insegnanti della zona di Barra e di Ponticelli (Napoli), intervenire perché la direzione generale di Roma revochi la disposizione data e cioè che detti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

impiegati, invece di ritirare le loro competenze mensili presso gli uffici postali di Barra e di Ponticelli, si rechino alla Banca d'Italia sede centrale in piazza Municipio di Napoli, molto distante dalle scuole sia di Barra sia di Ponticelli.

« Gli interroganti sottolineano che tale provvedimento reca notevole danno economico e perdita di prezioso tempo per gli interessati, moltissimi dei quali sono della provincia.

(21428) ARENELLA, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza che l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, articolo che afferma essere diritto dell'impiegato il prendere visione della parte riservata del proprio rapporto informativo, qualora ne faccia richiesta, nella pratica non venga applicato.

« Risulta, infatti, all'interrogante che nella provincia di Brescia numerosi insegnanti elementari abbiano chiesto al loro direttore didattico (e al provveditore agli studi) di prendere visione del rapporto informativo riservato, ottenendone una risposta negativa. E questo in conseguenza di una nota ministeriale che dice testualmente: " In merito al quesito formulato riguardo all'applicazione nei confronti dei maestri elementari dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, il diritto dell'impiegato di prendere visione della parte riservata del rapporto informativo, qualora ne faccia richiesta, si comunica che, sino a quando non sarà emanato il nuovo stato giuridico degli insegnanti elementari, le autorità scolastiche sono tenute a continuare ad applicare le vigenti disposizioni, le quali fanno espresso divieto di portare a conoscenza degli interessati quanto risulta sulla parte riservata del rapporto informativo ".

« Per sapere se non ritenga questa disposizione in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge e quali provvedimenti intenda prendere affinché agli insegnanti elementari siano consentiti i diritti loro riconosciuti dalle leggi.

(21429) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se la realizzazione del villaggio Torre del Mare, in provincia di Savona, viene effettuata nel rispetto dei vincoli paesistici.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere in quale data è stato approvato il piano regolatore della zona.

(21430)

« RIPAMONTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere se hanno preso, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedimenti per accertare la pericolosità o meno delle lesioni prodotte dalle scosse telluriche del 1960 all'edificio scolastico delle classi elementari " Carlo Meo " della contrada Mangialupi a Messina.

(21431)

« GATTO VINCENZO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se siano a conoscenza della grave e allarmante situazione dei produttori agricoli — coltivatori diretti, assegnatari e agricoltori — delle province pugliesi, colpite da ricorrenti calamità atmosferiche, tra cui ultima una eccezionale nevicata che ha falciato nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1961 quasi tutte le produzioni, quali carciofi, ortaggi e le altre primizie stagionali.

« Gli interroganti chiedono se non ritengano perciò di esaminare l'opportunità di applicare a tutte le zone colpite i benefici previsti dalla legge 24 luglio 1960, n. 739.

« Gli interroganti domandano, comunque, di conoscere quali provvedimenti intendano di voler con urgenza adottare nell'ambito delle proprie specifiche competenze.

(21432)

« DE CAPUA, LEONE RAFFAELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali al lavoratore Canu Baingio, da Ittiri (Sassari), nato il 22 luglio 1916, già assegnatario dell'Ente trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna (lotto n. 78 del cantiere La Guardiola), fin dal 1953 e dimesso nel 1960 non siano stati regolati i conti e fatta la liquidazione sulle sue spettanze.

(21433)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se ritengano disporre, al fine di sanare un gravissimo stato di cose, l'adozione di misure atte a perequare le condizioni tariffarie dei trasporti interurbani del comune di Cesa (Caserta) alla stregua di altri comuni vicini.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

« Difatti, il comune di Cesa, servito per i trasporti interurbani dalla società T.P.N. di Napoli, subisce non solo un servizio inadeguato, insufficiente alle esigenze della propria popolazione, ma l'utenza di detto comune da tempo è priva del capolinea come per legge, e paga altresì le più alte tariffe in raffronto ai comuni vicini.

« È il caso di sottolineare che, ad esempio, mentre l'abbonamento operaio utenza di Aversa è a lire 2.070 mensili, l'utenza di Cesa paga 2.450 mensili, pure essendo Cesa più vicina a Napoli.

« Differenze notevoli si registrano per le tariffe riguardanti le brevi corse nonché il costo dei biglietti ordinari.

« Gli interroganti sollecitano i ministri perché siano al più presto disposti gli opportuni provvedimenti atti a cancellare una così grave ingiustizia, e riconoscere a Cesa quanto già è stato in parte riconosciuto per la generosa cittadinanza di Sant'Antimo.

(21434)

« ARENELLA, RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se — essendo a conoscenza della soppressione del tratto ferroviario Barge-Bricherasio (province di Cuneo e Torino, chilometri 14) che dovrebbe avvenire al 1° febbraio 1962 per il trasporto viaggiatori e a fine marzo per quello delle merci e della viva indignazione popolare esplosa contro tale provvedimento, che, se attuato, aggraverebbe sensibilmente la già profonda crisi economica in cui versa la zona ed il disagio di migliaia di lavoratori e persone che della linea si servono per ragioni di lavoro, indignazione che ha trovato accoglienza e solidarietà unitaria a tutti i livelli degli enti pubblici e locali — non intenda intervenire autorevolmente per fare annullare il provvedimento ed adoperarsi per il rammodernamento della linea in oggetto, così come è nell'interesse e nelle aspirazioni delle popolazioni.

(21435)

« BIANCANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia vero che un funzionario del Ministero dell'industria è stato inviato a Tunisi per esaminare sul posto la precaria situazione in cui si trovano gli industriali, i negozianti e gli artigiani italiani, in vista di un loro rientro in patria e del conseguente inserimento nel settore economico nazionale.

« Quali sono stati gli accertamenti fatti ed a quali conclusioni è pervenuto il ministero

sulle condizioni di questi nostri connazionali; come, infine, si ritiene di ovviare alle prospettive del loro disagio.

(21436)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali, per conoscere:

1°) se non ritengano necessario un loro intervento per normalizzare tramite i prefetti, i turni di apertura e di chiusura dei distributori di carburanti, anche senza ridurre le necessità di rifornimenti degli automobilisti, onde assicurare adeguati orari giornalieri e indispensabili riposi ai gestori di impianti stradali di carburanti;

2°) se non ritengano intervenire presso l'A.G.I.P. — del gruppo E.N.I. — che, col pretesto di punti speciali di distribuzione presso gli ostelli, sembra sia il gruppo che più di ogni altro si adopera (persino con metodi anticostituzionali come sembra abbia usato a Trieste, ove esponenti qualificati avrebbero minacciato i propri gestori ad abbandonare il sindacato) perché qualsiasi accordo sia frustrato.

(21437)

« MAZZONI, TREBBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere i reali motivi che a tutt'oggi ostano al pagamento della liquidazione della pensione di privilegio al signor Liberato Bonavita, ex dipendente del comune di Boscoreale (Napoli).

(21438)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se risponde a verità il fatto che la Cassa ha progettato e finanziato un'opera stradale in Casamicciola-terme, che da piazza Maio passa per il deposito dell'acquedotto e finisce sulla strada principale dello stesso comune al lato del cimitero.

(21439)

« ARENELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è a conoscenza del malvezzo che si va diffondendo, da parte di amministratori di enti pubblici, di intestare Istituti nuovi a congiunti vivi o morti degli amministratori stessi. La cosa, del tutto normale e legittima quando si tratta di istituzioni sorte in virtù della privata munificenza, non appare invece commendevole quando le istituzioni stesse appar-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

tengono a enti che vivono con i contributi esclusivi o prevalenti dello Stato o che, comunque, attingono le proprie risorse finanziarie dal pubblico denaro, e per sapere, se non creda il Presidente del Consiglio dei ministri di impartire opportune istruzioni al fine di far cessare tale deplorabile costumanza, che acquista agli occhi del pubblico l'aspetto di un vero e proprio abuso dell'esercizio del potere di rappresentanza degli enti predetti, e di revocare quanto finora si è arbitrato in proposito.

(21440)

« ROMANO BRUNO, CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che per ben due volte hanno portato alla revisione della graduatoria dei vincitori del concorso a cattedre per titoli di educazione fisica (n. 2) — previsto dall'articolo 14 della legge n. 88 del 1958, bandito, con grande ritardo, nel marzo del 1960 ed espletato solo nell'estate del 1961 — e quali provvedimenti intenda prendere per accertare le responsabilità del grave ritardo; e per sapere, inoltre, se non ritenga opportuno dare immediata attuazione alla graduatoria già compilata e provvedere affinché non venga comunque ostacolata o pregiudicata dalla legge n. 831 né nei termini di assunzione né nel diritto acquisito di assunzione.

(21441)

« ROMANO BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di provvedere, in base alla legge n. 831, alla immissione in ruolo di tutti i professori stabilizzati di lingua straniera e non soltanto di quelli la cui abilitazione fu conseguita con sei decimi anteriormente al 28 ottobre 1957 (e ciò in considerazione del fatto che le cattedre esistenti superano gli eventuali assunti e che molti professori, che rientrano in una determinata categoria, sono in possesso della semplice abilitazione didattica); e per conoscere altresì se non ritenga opportuno bandire, sempre per effetto della sopra citata legge, il concorso per gli abilitati e stabilizzati, che dovranno sostenere soltanto la prova orale e grafica, in maniera da formare, almeno in seguito, un'unica graduatoria in cui siano inclusi questi ultimi e tutti gli altri, non idonei e settedecimisti, che della legge n. 831 beneficino entrando in ruolo senza alcun esame.

(21442)

« ROMANO BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover dare direttive perché, attraverso il genio civile di Ancona, sia predisposto un pronto intervento per riparare il ponte sull'Esino, sulla strada provinciale Chiaravalle-Castelferretti, già in dissesto e attualmente in pericolo a causa della piena invernale del fiume suddetto. L'interrogante fa presente che il ponte è stato chiuso al traffico il 18 dicembre 1961 con grave pregiudizio degli interessi di una vasta zona e di una popolazione particolarmente attiva.

(21443)

« SANTARELLI ENZO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non intenda provvedere, con carattere di urgenza, ad un ulteriore stanziamento di almeno 600 milioni per la concessione di contributi statali negli interessi nella misura del 4 per cento sui prestiti con istituti ed enti esercenti il credito agrario contratti da cantine sociali e da enti gestori degli ammassi volontari delle uve e dei mosti di produzione 1961 per le anticipazioni effettuate ai conferenti.

« Il ministro interrogato, con suo decreto 26 ottobre 1961, per detti contributi ha stanziato la somma di lire 400 milioni da prelevare sui finanziamenti fissati dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ciò mentre per l'annata decorsa lo stanziamento era stato di mille milioni.

« Come è stato unanimemente rilevato nella riunione tenuta il 12 dicembre 1961 presso la direzione generale per la tutela della produzione agricola, essendosi per l'anno 1961 già ammassato un quantitativo di uva e di mosti solo di poco inferiore a quello del 1960 ma con partecipazioni sensibilmente superiori a quelle del 1960, la decurtazione notevole degli stanziamenti decretata dal ministro sarà destinata inevitabilmente a portare o alla esclusione dal beneficio del contributo statale per alcuni enti ammassatori o alla diminuzione della misura percentuale dei contributi stessi a danno di tutti gli enti in parola.

« Entrambe queste inevitabili conseguenze si verrebbero a verificare proprio nel momento dell'entrata in vigore di quel « piano verde » che, secondo ripetute assicurazioni del Governo, dovrebbe essere efficace strumento per la difesa dei produttori agricoli e per lo sviluppo delle forme associate tra gli stessi.

(21444)

« MICELI, GRIFONE, MAGNO, MONASTERIO, AUDISIO, PELLEGRINO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze, in merito alla imposizione del pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, per le stazioni dei radioamatori.

« All'interrogante sembra ingiusto che tale gravame fiscale venga applicato ad una categoria quale quella dei radianti, che detiene stazioni radio private, al solo scopo di studio e senza ricavarne alcun beneficio economico.

(21445)

« BIAGIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza che da parte della ditta Zuegg di Lana d'Adige si sarebbe proceduto e si starebbe procedendo al ritiro del suo prodotto denominato *Fruttaviva*, in quanto sarebbe stato accertato che tale prodotto contiene, ed in alta dose, il che potrebbe anche essere nocivo alla salute, un additivo chimico normalmente usato quale detergente.

« In caso affermativo, chiede quali provvedimenti intenderà attuare per evitare che circa 60 mila barattoli, in corso di ritiro, possano, sottoponendo al lavaggio il contenuto, essere rimessi in commercio e dare luogo a sequestri presso gli ignari esercenti e sorprendendo la buona fede pubblica.

(21446)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le condizioni sanitarie della popolazione di Chiaravalle (che secondo recenti accertamenti delle competenti autorità provinciali appaiono gravi e tali da giustificare la più viva preoccupazione) e per conoscere se non si voglia provvedere alla copertura del fosso Triponzio, che attraversa quel centro abitato con grave danno dell'igiene sociale, della salute dei cittadini e dell'infanzia.

(21447)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavori pubblici, sulla gravissima situazione del comune di Laino Castello, in provincia di Cosenza.

« Il comune suddetto conta circa 1.800 abitanti, per la massima parte contadini. È situato su una pendice ripida attraversata

da falde freatiche ed è pertanto sotto il permanente pericolo di smottamenti e di frane. Le case del centro comunale, nelle quali vivono oltre 300 persone, sono maggiormente sottoposte a questo pericolo e già le alluvioni del maggio 1958 hanno prodotto crolli e danneggiamenti gravi che hanno lasciato 14 famiglie senza tetto.

« Sin dal giugno 1960 gli uffici hanno dichiarato Laino Castello centro da trasferire ed un primo lotto di opere per tale trasferimento è stato finanziato con lo stanziamento di 150 milioni. Ma sino ad oggi nemmeno una lira è stata spesa per la esecuzione di questi lavori.

« Intanto la popolazione vive in stato di crescente allarme anche perché le case esistenti hanno diversi secoli di vita (le più recenti risalgono al 1870), sono costruite in modo primitivo ed ogni evento meteorologico eccessivo potrebbe provocarne il crollo.

« Un comitato unitario per la salvezza e lo sviluppo di Laino Castello si è costituito ed ha proposto lo spostamento in contrada Pormia in vicinanza della strada nazionale. In attesa dello spostamento, oltre che l'allarme per il pericolo, un abbandono completo pervade la cittadinanza di Laino Castello.

« I giovani fuggono per cercare lavoro all'estero e nell'Italia del nord, manca ogni servizio assistenziale e sociale, le scuole elementari sono installate in umide stamberghie, perfino il prete ha abbandonato il centro abitato e Laino Castello è forse l'unico comune d'Italia in cui non si effettuino funzioni religiose e processioni!

« In tale situazione l'interrogante chiede se i ministri in indirizzo non intendano intervenire con carattere di urgenza perché con i fondi della legge speciale della Calabria, l'abitato di Laino Castello sia trasferito in località Pormia e ciò per dar tranquillità e possibilità di vita e di lavoro ad una laboriosa popolazione della abbandonata regione calabrese.

(21448)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ritiene che sia lecito, sotto l'aspetto giuridico od anche della correttezza o, quanto meno, della semplice opportunità, che una persona cumuli le funzioni di presidente dell'ente comunale di assistenza di un comune con quelle di assessore all'assistenza nell'amministrazione della provincia da cui dipende quello stesso comune.

(21449)

« PAOLUCCI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti sono allo studio per definire la posizione dei cancellieri militari, i quali reclamano da tempo uno stato giuridico specifico che li inquadri nei ruoli dell'amministrazione civile o militare, trovandosi essi soggetti a disciplina militare senza peraltro, sul piano amministrativo, percepire le relative indennità; e per conoscere, di conseguenza, se è allo studio un progetto che modifichi l'articolo 16 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

(21450)

« ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se ritiene, al fine di prevenire e reprimere efficacemente la produzione di vini artificiali che — come è noto — viene conseguita mediante l'impiego dello zucchero, che sia utile addivenire alla istituzione della bolletta di accompagnamento per quantitativi di zucchero superiori al quintale.

(21451)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere se, in relazione all'approvazione della legge denominata « piano verde », con la quale viene stabilito che per l'avvenire gli interessi del credito agrario di miglioramento non possano gravare sui contadini per più del 2 per cento, non ritengano opportuno preoccuparsi anche dei numerosissimi coltivatori diretti e cooperative, che hanno acquistato in passato terreni attraverso gli istituti di credito agrario, e che non sono notoriamente in condizione di provvedere contemporaneamente all'ammortamento e al pagamento dei troppo elevati tassi di interesse, e se, in relazione a questa situazione — per salvare dalla catastrofe economica tante aziende agricole e per non rendere vani tanti meritori sacrifici — non giudicano necessario proporre un provvedimento legislativo, con il quale, mercé l'intervento dello Stato, si provveda ad alleviare gli oneri che pesano sulle aziende agricole, le quali hanno contratto mutui o hanno comunque acquistato terreni, con i benefici della proprietà contadina, prima del cosiddetto « piano verde ».

(21452)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza della carenza di personale presso gli

ispettorati della motorizzazione, i quali, in conseguenza di ciò, non possono attendere regolarmente alle mansioni loro assegnate e, tra queste, al rinnovo delle vecchie patenti.

« In caso positivo, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per ovviare agli inconvenienti che ne derivano e che possono così riassumersi:

circolazione senza patente;

multe;

impedimenti alla circolazione di utenti per i quali la macchina rappresenta uno strumento di lavoro;

maggiori spese per gli interessati.

(21453)

« SERVELLO ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda, e di urgenza, adottare onde por fine alla paradossale, antidemocratica situazione creata nel comune di Pontecagnano-Faiano; situazione culminata nell'inconcepibile provvedimento, preso dal prefetto di Salerno, in data 12 dicembre 1961, n. 1999 Gab., dimenticando quel funzionario essere al servizio dello Stato e non di una fazione; per sapere se sia a conoscenza che, da ben sette mesi, diciassette consiglieri su trenta, servendosi di tutte le vie democratiche e legali, chiedevano ripetutamente, al sindaco ed al prefetto, la convocazione del consiglio comunale per rieleggere la giunta dimissionaria ed evitare, così, che quel sindaco continuasse a funzionare da podestà, in disprezzo alla sua vera funzione di sindaco di un'amministrazione democraticamente eletta, e che solo il giorno 15 novembre 1961 si riusciva ad ottenere la convocazione del consiglio, mentre il sindaco arbitrariamente metteva all'ordine del giorno la surroga di due consiglieri, per i quali, invece, la surroga medesima era già stata perfezionata in precedenti sedute e le relative delibere avevano avuto il conseguente visto tutorio; e per sapere se ritenga ammissibile il provvedimento col quale il prefetto di Salerno, dopo ancora ben venti giorni, annullava la delibera di tale seduta, adducendo che i consiglieri intervenuti dovevano ritenersi 14 e non 17, considerando inoperante, così, la sostituzione di cui alle surroghe menzionate per le quali aveva già dato il suo visto di approvazione.

(1036)

« ANGRISANI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,35.

*Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 gennaio 1962.*

Alle ore 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Revisione dei film e dei lavori teatrali (*Modificato dal Senato*) (713-B);

e delle proposte di legge:

SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);

GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031);

— *Relatori:* Bisantis, *per la maggioranza;* Barzini, Lajolo, Paolicchi, *di minoranza.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza.*

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori CESCHI ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2320) — *Relatore:* Bertè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali mi-

litari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione (*Approvato dal Senato*) (3521).

6. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) (*Urgenza*) (2578) — *Relatore:* Pintus;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore:* Vedovato;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

Riccio: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori*: Migliori, *per la maggioranza*; Preziosi Olindo, *di minoranza*;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 579 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI